

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
91/C 63/01	n. 667/89 dell'on. Barbara Simons alla Commissione Oggetto: Importazione di prodotti siderurgici originari della Repubblica sudafricana	1
91/C 63/02	n. 684/89 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Garanzia ambientale	1
91/C 63/03	n. 704/89 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pensioni di lavoro	2
91/C 63/04	n. 775/89 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Pagamenti della cassa integrazione per minatori	2
91/C 63/05	n. 1118/89 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Restrizioni quantitative sulle importazioni di cemento dall'Europa orientale	3
91/C 63/06	n. 1277/89 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Diritti pensionistici delle vedove di frontalieri tedeschi nei Paesi Bassi	3
91/C 63/07	n. 1297/89 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Protezione delle coste della Galizia	4
91/C 63/08	n. 157/90 dell'on. Nino Pisoni alla Commissione Oggetto: Aiuti ai paesi dell'Est	5
91/C 63/09	n. 417/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Nuovo ospedale a Gaza	6
91/C 63/10	n. 653/90 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Partecipazione della Comunità europea all'esposizione di Siviglia del 1992	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 63/11	n. 746/90 dell'on. Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Politica dell'istruzione	7
91/C 63/12	n. 943/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Spese della Commissione nel settore della sanità	7
91/C 63/13	n. 1075/90 degli on. Juan Garaikoetxea Urriza e Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Diritti e libertà fondamentali	8
91/C 63/14	n. 1077/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Rapporto del COPA	9
91/C 63/15	n. 1127/90 dell'on. René-Emile Piquet alla Commissione Oggetto: Peggioramento della situazione dell'apicoltura nella Comunità	9
91/C 63/16	n. 1137/90 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Collegamento ferroviario Dublino—Belfast	10
91/C 63/17	n. 1141/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Ricerca sulla protezione degli esemplari giovani di talune specie ittiche	10
91/C 63/18	n. 1149/90 degli on. Eugenio Melandri , Pasqualina Napoletano e Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Commercio d'armi nel Corno d'Africa	11
91/C 63/19	n. 1150/90 degli on. Eugenio Melandri , Pasqualina Napoletano e Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Processo di pace nel Corno d'Africa	11
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1149/90 e 1150/90	11
91/C 63/20	n. 1157/90 dell'on. Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Politica di promozione del personale della categoria A della Commissione	12
91/C 63/21	n. 1167/90 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Livelli di sicurezza per i lavoratori impegnati nella costruzione del tunnel al di sotto della Manica	12
91/C 63/22	n. 1202/90 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Sottoutilizzazione degli stanziamenti della linea di bilancio 634 nell'esercizio 1988 ..	13
91/C 63/23	n. 1214/90 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Regime comunitario in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione	13
91/C 63/24	n. 1217/90 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Protezione delle foreste	14
91/C 63/25	n. 1245/90 dell'on. Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Promozione delle colture di eucalipto nella Comunità	14
91/C 63/26	n. 1247/90 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Il diritto spagnolo contravviene alle direttive comunitarie in materia di regolamentazione delle emissioni di obbligazioni convertibili in azioni	15
91/C 63/27	n. 1251/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Contributi comunitari a progetti di ripopolamento ittico	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 63/28	n. 1252/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Azioni di ripopolamento ittico naturale	15
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1251/90 e 1252/90	15
91/C 63/29	n. 1275/90 degli on. Jesús Cabezón Alonso, Pedro Bofill Abeilhe, Mateo Sierra Bardaji, Josep Pons Grau e Maria Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Sottoutilizzazione delle linee di bilancio 580 e 5812 del bilancio 1988	16
91/C 63/30	n. 1287/90 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Importazioni nel Regno Unito di api probabilmente infette	16
91/C 63/31	n. 1333/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Grande mercato del 1992 e qualità dei servizi incaricati delle ispezioni mediche e tecniche e dell'osservanza delle normative di carattere sociale negli Stati membri	17
91/C 63/32	n. 1347/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Accordi bilaterali (Canada, USA e Australia)	18
91/C 63/33	n. 1365/90 dell'on. Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Formazione universitaria nella CE	19
91/C 63/34	n. 1370/90 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Prestiti comunitari alla Spagna	20
91/C 63/35	n. 1372/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Protezione contro la mosca assassina (<i>cochliomya hominivorax</i>)	20
91/C 63/36	n. 1391/90 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Esenzione dalle disposizioni sul pagamento del prelievo di corresponsabilità per i cereali, consegnati cambio di mangimi misti fra cui gli stessi cereali costituiscono una componente	21
91/C 63/37	n. 1393/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Disposizioni specifiche dei PIM «Aquitania» e «Midi Pirenei»	21
91/C 63/38	n. 1399/90 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Consistenza dell'organico incaricato dell'applicazione del programma di azione sociale	22
91/C 63/39	n. 1408/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Legislazione comunitaria in materia di trasporto aereo	22
91/C 63/40	n. 1416/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Stabex	23
91/C 63/41	n. 1424/90 degli on. Edward Kellet-Bowman, Paul Howell, Lord Plumb e Thomas Spencer alla Commissione Oggetto: Imposte gravanti sulle importazioni di vitelli dalla Nuova Zelanda	23
91/C 63/42	n. 1489/90 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Prelievi all'importazione di carne ovina dalla Nuova Zelanda	23
91/C 63/43	n. 1497/90 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Prelievi all'importazione di carne d'agnello dalla Nuova Zelanda	23
91/C 63/44	n. 1767/90 dell'on. Petrus Cornelissen alla Commissione Oggetto: Prelievi sulle importazioni di agnello dalla Nuova Zelanda	24

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n.1424/90, 1489/90, 1497/90 e 1767/90	24
91/C 63/45	n. 1425/90 degli on. Hans-Gert Poettering e Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Controllo nel settore della pesca nel Mare del Nord	24
91/C 63/46	n. 1435/90 dell'on. Lode van Outrive alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della regione dello Hageland (B) quale zona rurale (obiettivo 5B dei fondi strutturali)	25
91/C 63/47	n. 1437/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Impiego del bromuro di metile nell'orticoltura in serra	25
91/C 63/48	n. 1456/90 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Investimenti a favore della Cantabria in quanto regione dell'obiettivo 2	26
91/C 63/49	n. 1464/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Traffico illecito di animali domestici destinati alla vivisezione e sprovvisti di documentazione sanitaria	26
91/C 63/50	n. 1467/90 dell'on. Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Diritti d'autore a carico delle reti di teledistribuzione	27
91/C 63/51	n. 1474/90 dell'on. Antonio Mazzone alla Commissione Oggetto: Operazione integrata Napoli	27
91/C 63/52	n. 1484/90 dell'on. Ferruccio Pisoni alla Commissione Oggetto: Utilizzazione della lingua straniera per la prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro	28
91/C 63/53	n. 1500/90 dell'on. Claudia Roth alla Commissione Oggetto: Risoluzione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia e per il miglioramento dell'educazione dei figli dei lavoratori migranti	28
91/C 63/54	n. 1507/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Ruolo del consiglio consultivo degli enti locali e regionali presso la Commissione delle Comunità europee	29
91/C 63/55	n. 1533/90 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Sequestro di pescherecci comunitari da parte del Marocco	30
91/C 63/56	n. 1537/90 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Diritto di ingresso in uno Stato membro	30
91/C 63/57	n. 1560/90 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Tassa speciale per il transito di autocarri attraverso la Germania	31
91/C 63/58	n. 1570/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Costo di operazioni di pagamento in Ecu	31
91/C 63/59	n. 1580/90 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Istruzione nel 1992	32
91/C 63/60	n. 1581/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Gabinetti pubblici per i viaggiatori	32
91/C 63/61	n. 1596/90 dell'on. John Bird alla Commissione Oggetto: Allevamento di vermi da esca per pescatori dilettanti	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 63/62	n. 1632/90 dell'on. Carlos Carvalhas alla Commissione Oggetto: Norme di sicurezza e ammodernamento della rete ferroviaria	33
91/C 63/63	n. 1643/90 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Equa attuazione di misure comunitarie nel settore della pesca	33
91/C 63/64	n. 1651/90 dell'on. Francis Wurtz alla Commissione Oggetto: Progetto di dimostrazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 797/85 in Alsazia ..	34
91/C 63/65	n. 1686/90 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Uso improprio dei finanziamenti PIM in Umbria (Italia)	34
91/C 63/66	n. 1692/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Norme ambientali EFTA	35
91/C 63/67	n. 1695/90 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Pratiche di dumping da parte dei paesi dell'Europa orientale	35
91/C 63/68	n. 1697/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Diritti d'autore per i compositori	36
91/C 63/69	n. 1732/90 dell'on. Eugenio Melandri alla Commissione Oggetto: Commercio di armi Europa/paesi in via di sviluppo	37
91/C 63/70	n. 1735/90 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Imposte dirette e politica di concorrenza (centri di coordinamento)	37
91/C 63/71	n. 1785/90 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Uso di prodotti amidacei	38
91/C 63/72	n. 1797/90 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Orchestre	38
91/C 63/73	n. 1799/90 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Stanziamenti destinati ad azioni culturali	39
91/C 63/74	n. 1814/90 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Riduzione delle superfici coltivate nella Comunità	39
91/C 63/75	n. 1821/90 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Attuazione da parte del Belgio della risoluzione del 1984 del Consiglio sulla riduzione del tempo di attesa alle frontiere	40
91/C 63/76	n. 1822/90 dell'on. Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Contributo della Comunità alla distruzione delle torbiere irlandesi	40
91/C 63/77	n. 1862/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Pubblicità a favore dell'Europa — Anno europeo del turismo	41
91/C 63/78	n. 1867/90 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Emissione di carte di credito da parte dell'ufficio belga dei conti correnti postali	42
91/C 63/79	n. 1868/90 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Discriminazione basata sulla nazionalità nel campo dello sport dilettantistico	43

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 63/80	n. 1925/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Grado di applicazione del quadro comunitario di sostegno per l'Andalusia	43
91/C 63/81	n. 1933/90 dell'on. José Montero Zabala alla Commissione Oggetto: Diversità delle norme concernenti gli aiuti agli studenti	44
91/C 63/82	n. 1952/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Gara di appalto sulla lotta contro la siccità nel Sahel	44
91/C 63/83	n. 1961/90 dell'on. François Musso alla Commissione Oggetto: Programma REGEN	45
91/C 63/84	n. 1973/90 degli on. Alex Smith e Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Lavoratori volontari	45
91/C 63/85	n. 1983/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Effetti ambientali dei progetti nei dipartimenti d'oltremare	45
91/C 63/86	n. 1985/90 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Quote lattiero-casearie	46
91/C 63/87	n. 1987/90 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Movimenti di fondi fra Stati membri	47
91/C 63/88	n. 1996/90 dell'on. Alain Marleix alla Commissione Oggetto: Premio per il mantenimento delle vacche nutrici	48
91/C 63/89	n. 1997/90 dell'on. Luigi Moretti alla Commissione Oggetto: Danni causati dai nubifragi in Italia	48
91/C 63/90	n. 2006/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Monopolio della pubblicità televisiva e mancata concessione di spazio pubblicitario a un quasi concorrente	49
91/C 63/91	n. 2040/90 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Controllo delle forniture comunitarie di aiuti alimentari	49
91/C 63/92	n. 2061/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Contributo della Comunità europea al programma di salvataggio dell'Amazzonia: problemi derivanti dallo sfruttamento minerario nel territorio Yanomami e dai progetti di Calha Nord e Calha Sud	50
91/C 63/93	n. 2070/90 dell'on. Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Applicazione differenziata del prelievo di corresponsabilità sui cereali	51
91/C 63/94	n. 2073/90 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Salute a rischio nell'industria dei cosmetici e dei prodotti per la cura dei capelli	51
91/C 63/95	n. 2077/90 dell'on. Carlos Carvalhas alla Commissione Oggetto: Poligono di tiro di Alcochete	52
91/C 63/96	n. 2093/90 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Contributo finanziario a carico del bilancio della Comunità per il festival della canzone in eurovisione	53

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 63/97	n. 2101/90 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Licenza per taxi	53
91/C 63/98	n. 2107/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Traffico di residui di mercurio tossici destinati a depositi in Sudafrica	53
91/C 63/99	n. 2121/90 dell'on. Francis Würtz alla Commissione Oggetto: Pratiche commerciali fraudolente nei confronti dei consumatori	54
91/C 63/100	n. 2123/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Sicurezza del lavoro nelle piattaforme petrolifere del Mare del Nord	54
91/C 63/101	n. 2151/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Aiuto al patrimonio culturale	55
91/C 63/102	n. 2171/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Condizioni politiche dell'espansione delle relazioni commerciali della Comunità con l'America centrale	55
91/C 63/103	n. 2192/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Sistemazione alla pari	56
91/C 63/104	n. 2216/90 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo e Navarra nel corso del 1989	57
91/C 63/105	n. 2257/90 dell'on. Marc Reyman alla Commissione Oggetto: Articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 — Il coniuge cittadino di uno Stato terzo	57
91/C 63/106	n. 2262/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli uccelli	58
91/C 63/107	n. 2271/90 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Centro comunitario di informazioni sui testamenti	58
91/C 63/108	n. 2295/90 dell'on. Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Obiezione di coscienza	59
91/C 63/109	n. 2329/90 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria nel settore del lavoro	59
91/C 63/110	n. 2331/90 dell'on. Antoni Gutierrez Diaz alla Commissione Oggetto: Il parco nazionale di Aigüestortes (Catalogna-Spagna)	60
91/C 63/111	n. 2435/90 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Aumento del capitale dell'FMI e criteri d'intervento	60
91/C 63/112	n. 2460/90 dell'on. Luigi Vertemati al Consiglio Oggetto: Incentivi fiscali all'ambiente	61
91/C 63/113	n. 2597/90 degli on. Gianfranco Amendola, Paul Lannoye e Gérard Monnier-Besombes al Consiglio Oggetto: Adozione di una direttiva sullo scarico di rifiuti in mare	62
91/C 63/114	n. 2791/90 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Programma della BERS	63
91/C 63/115	n. 2799/90 dell'on. Luigi Vertemati al Consiglio Oggetto: Sicurezza per i conducenti di veicoli a motore	63

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 667/89
dell'on. Barbara Simons (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 novembre 1989)
(91/C 63/01)

Oggetto: Importazione di prodotti siderurgici originari della Repubblica sudafricana

La decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 settembre 1986, sospende l'immissione in libera pratica nella Comunità di taluni prodotti siderurgici originari del Sudafrica (86/459/CECA) (1).

1. Come giudica la Commissione il fatto che le importazioni tedesche di prodotti siderurgici sudafricani, che sono elencati nell'allegato della decisione CECA e che pertanto rientrano nel divieto di importazione, non sono state sospese e che, secondo i dati dell'ufficio federale di statistica, sono addirittura aumentate in valore (1986: 66,09 milioni DM; 1987: 59,28 milioni DM; 1988: 68,40 milioni DM) e in quantità (1986: 87 871 t; 1987: 72 096 t; 1988: 89 210 t)?
2. Quali iniziative intende prendere la Commissione per bloccare l'importazione nella Repubblica federale di Germania dei prodotti elencati nell'allegato della decisione CECA e assicurare così l'osservanza della suddetta decisione?
3. Quali violazioni della decisione imputabili ad altri Stati membri sono note alla Commissione?

(1) GU n. L 268 del 19. 9. 1986, pag. 1.

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(30 gennaio 1990)

Né la Commissione né alcun organo comunitario hanno la competenza per verificare l'applicazione nazionale

della decisione degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 settembre 1986, che pone un embargo sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari del Sudafrica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 684/89
dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 novembre 1989)
(91/C 63/02)

Oggetto: Garanzia ambientale

In un opuscolo pubblicato dalla LO danese e intitolato «CE — Il mercato interno e la dimensione sociale» si afferma a pagina 22 che «il movimento sindacale non dubita che la garanzia ambientale valga in tutte le fasi e circostanze, vale a dire sia per la fondamentale esigenza di sicurezza delle direttive, che per le norme tecniche specifiche e le decisioni concrete e che vi si possa far ricorso sia prima che dopo l'adozione di decisioni».

La Commissione della CE condivide questo parere della LO danese?

La Commissione della CE è inoltre d'accordo sul fatto che nessuna disposizione comunitaria possa limitare la possibilità dell'organismo d'ispezione del lavoro di eseguire ordini concreti?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(14 dicembre 1989)

L'articolo 118 A (CEE) aggiunto dall'Atto unico afferma al terzo paragrafo che

«Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro».

Non spetta alla Commissione formulare osservazioni su pubblicazioni che non sono sue. Tuttavia l'articolo 118 A non osta alle competenze dell'ispettore sul luogo di lavoro. Per esempio, nel caso di una situazione pericolosa, l'ispettore sul luogo di lavoro potrà intervenire immediatamente, come avveniva prima.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 704/89

di Lord O'Hagan (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1989)

(91/C 63/03)

Oggetto: Pensioni di lavoro

La disciplina giuridica riguardante le pensioni di lavoro varia a seconda degli Stati membri.

1. In che misura è possibile trasferire una pensione di lavoro da uno Stato membro all'altro?
2. Quali misure intende intraprendere la Commissione per incoraggiare gli organi amministrativi che si occupano di pensioni di lavoro a consentire il godimento delle stesse in qualsiasi Stato membro in cui un cittadino comunitario decida di risiedere?
3. Le attuali norme in materia di pensioni di lavoro, come risultano dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri, sono compatibili con gli articoli del trattato di Roma riguardanti la libertà di movimento dei lavoratori?
4. Intende la Commissione fare una serie di proposte per incrementare e favorire le possibilità di trasferimento, da uno Stato membro all'altro, delle pensioni di lavoro maturate da cittadini comunitari?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(22 novembre 1989)

1 e 2. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza negli Stati membri di regimi pensionistici complementari che non permettono l'esportazione delle pensioni maturate.

3. In virtù del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, fondato sull'articolo 51 del trattato CEE, in particolare in virtù

dell'articolo 4, paragrafo 2, i regimi non legali sono esclusi dal campo d'applicazione materiale del predetto regolamento e non è quindi previsto, in tali regimi, il mantenimento del diritto a pensione.

4. La Commissione sta esaminando i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare. Il 29 settembre 1989 il Consiglio ha d'altro canto rilevato l'importanza di questa questione e dei lavori intrapresi a livello comunitario.

Nel gennaio 1990 sarà organizzato un seminario sul problema delle pensioni complementari e al termine dello stesso la Commissione esaminerà le eventuali possibilità d'azione in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2. 8. 1989).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 775/89

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1989)

(91/C 63/04)

Oggetto: Pagamenti della cassa integrazione per minatori

Può la Commissione fornire un quadro comparativo dei pagamenti della cassa integrazione, delle indennità di licenziamento e degli stanziamenti per la riqualificazione professionale destinati ai minatori negli Stati membri della Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1989)

La Commissione non dispone di dati comparativi concernenti le modalità di erogazione delle indennità di licenziamento e di riqualificazione professionale concesse, nei vari Stati membri della Comunità, ai minatori licenziati.

Per quanto riguarda il tipo di prestazioni che può essere accordato a titolo di aiuto al riadattamento CECA (articolo 56 del trattato CECA), i termini e le modalità di erogazione sono specificati nell'ambito della nuova convenzione⁽¹⁾ che la Commissione ha reso operativa, con l'accordo degli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 1989 per tutti i programmi di cassa integrazione. In tale contesto si prevedono diversi livelli di partecipazione finanziaria in base ad un sistema armonizzato che comprende cinque situazioni tipo (pensionamento anticipato, disoccupazione, trasferimento interno, trasferimento esterno, riqualificazione) con diversi livelli d'intervento. Per questi livelli sono stabiliti vari massimali in base, tra

l'altro, all'ultimo salario del lavoratore e nei limiti di una media di 3 000 Ecu per lavoratore.

(¹) Questa convenzione non è stata firmata da tutti gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1118/89

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 dicembre 1989)

(91/C 63/05)

Oggetto: Restrizioni quantitative sulle importazioni di cemento dall'Europa orientale

Premesso

che in occasione dei colloqui con i paesi dell'Europa orientale in tema di relazioni politiche e commerciali sono stati discussi i contingenti in vigore per determinati prodotti;

che uno di questi prodotti è il cemento, per il quale vigono nel Benelux contingenti di importazione nei riguardi della Polonia (43 400 t) e della Bulgaria (0 t);

che l'industria cementizia polacca adotta per il contingente accordato una politica di prezzo che mostra tutte le caratteristiche del dumping, come constatato dalla CEE in data 17 luglio 1986 (86/344/CEE) (¹), dopo una denuncia dell'organizzazione delle industrie cementizie europee;

che, dopo tale presa di posizione, non sono state osservate modifiche in tale politica, come dimostrano i prezzi per tonnellata (cif frontiera) applicati dalla Polonia nel 1986 (FI 88), 1987 (FI 85) e 1988 (FI 86,50) (dati dell'Associazione delle industrie olandesi del cemento),

si chiede:

1. Risponde al vero che la politica di prezzo praticata dalla Polonia per le forniture di cemento mostra tutte le caratteristiche del dumping anche dopo il 1986?
2. Vengono i contingenti di importazione per il cemento discussi nel quadro delle trattative politico-commerciali con la Bulgaria e la Polonia?
3. Quali provvedimenti conta di adottare la Commissione per le importazioni di cemento, fintantoché persisterà una manifesta situazione di concorrenza sleale da parte del blocco orientale?

(¹) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(2 febbraio 1990)

Il 17 luglio 1986 la Commissione ha adottato la decisione 86/344/CEE che chiude senza adottare alcuna misura di

difesa l'inchiesta sulle pratiche di dumping relative alle importazioni di cemento, di cui alla voce ex 25.23 della tariffa doganale comune, originario della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Jugoslavia.

Sebbene la Commissione abbia stabilito che le importazioni di cemento da questi paesi sono state effettuate in dumping, essa ritiene, data l'estrema esiguità della quota di mercato comunitario da esse detenuta, che tali importazioni non hanno causato o minacciato di causare alcun pregiudizio sostanziale, e tantomeno a livello regionale, per gran parte dell'industria della Comunità.

La Commissione non è al corrente della politica dei prezzi relativa alle importazioni di cemento dalla Polonia e dalla Bulgaria dal 1986, ma non ha ricevuto alcuna denuncia al riguardo contro questi paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1277/89

dell'on. Klaus Hänsch (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1990)

(91/C 63/06)

Oggetto: Diritti pensionistici delle vedove di frontalieri tedeschi nei Paesi Bassi

In base alla legislazione pensionistica dei Paesi Bassi, alle mogli dei frontalieri tedeschi che hanno prestato attività subordinata per un datore di lavoro olandese dopo il 65° anno di età vengono riconosciuti ai fini pensionistici unicamente i contributi versati dal marito defunto durante il matrimonio. Per la pensione di vedova versata prima del 65° anno di età la legge olandese prende invece in considerazione l'intero periodo contributivo riferibile agli anni di residenza del marito defunto nei Paesi Bassi (regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹), allegato VI, punto F, paragrafo 2, lettere c) e e)). Ciò comporta ridotte prestazioni pensionistiche per le mogli ultrasessantacinquenni di frontalieri tedeschi. Il regolamento (CEE) n. 2232/89 (²) del Consiglio, del 18 luglio 1989, ha modificato l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo da estendere il diritto all'assicurazione volontaria nel quadro del regime pensionistico olandese anche alle mogli straniere di lavoratori frontalieri, mentre la previdenza olandese riconosce il diritto soggettivo a una pensione di vecchiaia ai residenti che abbiano superato il 65° anno di età.

Concorda la Commissione nel ritenere che le predette norme di legge olandesi configurino una disparità di trattamento dei frontalieri e loro familiari provenienti da altri Stati membri della CEE rispetto ai cittadini olandesi?

In caso affermativo, quali azioni conta la Commissione di intraprendere per modificare tale stato di cose?

(¹) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(²) GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(20 luglio 1990)

Come la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sottolineato più volte (¹), i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (²), che si basano sull'articolo 51 del trattato CEE, non mirano all'armonizzazione dei diversi sistemi di previdenza sociale nella Comunità ma al loro coordinamento. Le condizioni di concessione di una pensione di vedova devono dunque essere definite da ogni Stato membro.

Nella Repubblica federale di Germania la pensione di vedova viene concessa, in generale, fino al decesso o al nuovo matrimonio della vedova. La concessione e il calcolo di tale pensione si basano sul numero e sull'importo dei contributi versati dal marito defunto. Nei Paesi Bassi, invece, la pensione di vedova viene concessa solo fino al compimento del 65° anno d'età da parte dell'interessata. La concessione e il calcolo di una pensione di vecchiaia ai sensi della legge sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW) — accordata all'età di 65 anni — non sono determinati dall'importo o dalla quantità di contributi versati dal marito defunto, ma unicamente dai periodi di assicurazione compiuti dalla vedova stessa.

Un lavoratore che risiede con la famiglia in un altro paese membro e che esercita attività professionali nei Paesi Bassi è, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71, assicurato ai sensi della legge olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW). Sua moglie, invece, che non lavora nei Paesi Bassi, non è assicurata in tale paese. Per agevolare la libera circolazione dei lavoratori di altri Stati membri che esercitano un'attività professionale nei Paesi Bassi, mentre le mogli rimangono nello Stato d'origine, l'allegato VI, titolo I (Paesi Bassi), paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 del 18 luglio 1989, contiene disposizioni che proteggono tali consorti. Per quanto riguarda queste ultime, infatti, dette disposizioni consentono di prendere in considerazione quali periodi di assicurazione ai sensi dell'AOW i periodi di residenza in un altro Stato membro anteriori al 2 agosto 1989. Tale possibilità è soggetta alla condizione che si tratti di periodi di matrimonio coincidenti con periodi maturati dal coniuge, come periodi di assicurazione.

Come sancito dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 25 febbraio 1986 (³), l'obiettivo di dette disposizioni dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 non esige che vengano presi in considerazione anche periodi anteriori al matrimonio. Per poter beneficiare del computo dei periodi di residenza in un altro Stato membro, posteriori al 2 agosto 1989, le suddette disposizioni dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevedono che il coniuge di un lavoratore impiegato nei Paesi

Bassi possa versare contributi volontari per l'assicurazione vecchiaia generalizzata nei Paesi Bassi.

La Commissione ritiene che la normativa olandese, così completata dal regolamento (CEE) n. 1408/71, sia conforme al diritto comunitario.

(¹) Sentenze del 5 luglio 1967 (causa 2/67, De Moor, 1967, 243, e causa 9/67, Colditz, 1967, 285), 10 novembre 1971 (causa 27/71, Keller, 1971, 885), 6 dicembre 1973 (causa 50/75, Massonet, 1975, 1473), 6 marzo 1979 (causa 100/78, Rossi, 1979, 831), 12 giugno 1980 (causa 733/79, Laterza, 1980, 1915), 9 luglio 1980 (causa 807/79, Gravina, 1980, 2205) e 15 gennaio 1986 (causa 41/84, Pinna, 1986, 1).

(²) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 (GU n. L 224 del 2. 8. 1989).

(³) Causa 254/86, De Jong, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1986, pag. 671.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1297/89

dell'on. Gerardo Fernandez Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 gennaio 1990)

(91/C 63/07)

Oggetto: Protezione delle coste della Galizia

A causa della sua particolare situazione geografica la regione spagnola della Galizia ha costituito da sempre un comodo rifugio per le imbarcazioni di ogni tipo che si trovano in difficoltà; questo naturalmente avviene senza il consenso delle popolazioni costiere di tale regione, le quali subiscono le conseguenze dei numerosi naufragi che avvengono in prossimità della penisola galiziana.

La Commissione può comunicare se esistono disposizioni comunitarie concrete che facciano obbligo alle imbarcazioni di circolare a una distanza prudenziale dalle coste della Galizia affinché le popolazioni di tale regione non siano sempre costrette a «salvare» le imbarcazioni sinistrate che passano in prossimità del capo Finisterra?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(15 marzo 1990)

Va ricordato che la Commissione non soltanto si preoccupa per la sicurezza marittima nelle acque comunitarie ma che essa è anche particolarmente sensibile ai problemi che interessano le coste della Galizia.

Trattandosi di un problema di portata internazionale, la sicurezza marittima è oggetto di convenzioni internazionali, la maggior parte delle quali viene elaborata nell'ambito della Organizzazione marittima internazionale; ciò spiega il fatto che non esistono norme comunitarie in materia di organizzazione del traffico marittimo.

Per l'organizzazione pratica della navigazione marittima è opportuno pertanto riferirsi alla convenzione (OMI) sul regolamento internazionale del 1972, inteso a evitare gli abbordi in mare (COLREG 1972), e i relativi emendamenti, nonché alle normative nazionali in materia.

La sicurezza della navigazione nelle acque costiere dipende tuttavia in primo luogo dalle conoscenze nautiche del capitano della nave.

Un aiuto essenziale è dato a quest'ultimo dai vari servizi del traffico marittimo che offrono un supporto alla navigazione dal litorale. Le autorità spagnole progettano di instaurare un sistema di questo tipo che copra la costa galiziana. È opportuno segnalare gli importanti lavori riguardanti i servizi del traffico marittimo intrapresi nell'ambito dell'azione COST 301 portata a termine nel 1987; su questi la Commissione intende basarsi per potenziare la ricerca ai fini della messa a punto e dello sviluppo di un sistema di gestione del traffico marittimo. Questo è il tema, tra l'altro, della proposta della Commissione, del 21 novembre 1989, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei trasporti per il 1990-1993 (EURET) (1).

Infine la Commissione si è associata ad una serie di paesi membri dell'OMI presentando, nell'ambito di quest'ultima, due risoluzioni; la prima raccomanda l'adozione di un accordo internazionale sulla preparazione e l'intervento in caso di inquinamento da idrocarburi; essa dovrebbe essere adottata in occasione di una conferenza internazionale che avrà luogo al più tardi nel novembre 1990; la seconda riguarda la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi, esorta i governi ad applicare e rispettare le convenzioni internazionali in materia e invita l'OMI a esaminare in particolare l'importanza del fattore umano negli incidenti alle navi cisterna.

(1) Doc. COM(89) 557 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 157/90
dell'on. Nino Pisoni (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 febbraio 1990)
(91/C 63/08)

Oggetto: Aiuti ai paesi dell'Est

Può la Commissione far sapere:

1. Quali e quanti prodotti agricoli vengono attualmente inviati ai paesi dell'Est per far fronte alla grave carestia alimentare esistente particolarmente in Romania, Polonia e Repubblica democratica tedesca?
2. Dove vengono reperiti i prodotti da inviare a quei paesi sotto forma di aiuto alimentare, visto che la politica di restrizione della produzione agricola comu-

nitaria fin qui praticata ha di fatto azzerato le scorte e condotto la Comunità al limite della soglia di riserva strategica?

3. Se ha inviato o intende inviare Ecu in sostituzione di prodotti alimentari di base quali carne, latte e cereali?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(5 ottobre 1990)

1. Nel quadro della politica di aiuti posta in essere dalla Comunità europea nei confronti dei paesi dell'Europa dell'Est, i prodotti agricoli sottoelencati sono stati forniti a titolo gratuito.

Il primo programma di aiuti deciso per la Polonia il 27 luglio 1989 del valore di 110 milioni di Ecu + 20 milioni di Ecu per spese di trasporto comprendeva:

	<i>(tonnellate)</i>
Grano per panificazione	500 000
Orzo	200 000
Mais	100 000
Carne bovina	10 000
Olio di oliva	5 000
Limoni	15 000
Arance	5 000

Tenuto conto delle rimanenti disponibilità finanziarie, un'ulteriore fornitura di 300 000 t di grano per panificazione è stata decisa in dicembre 1989.

In febbraio 1990 la Comunità ha deciso un secondo programma di aiuti a titolo gratuito, comprensivi di spese per il trasporto per la Polonia e senza spese per il trasporto per la Romania.

	<i>(tonnellate)</i>
Polonia:	
Grano per panificazione	300 000
Romania:	
Carne bovina	20 000
Burro	5 000
Olio di oliva	5 000
Mais	125 000
Segale	125 000

Alcun aiuto alimentare è stato predisposto a tutt'oggi per la Repubblica democratica tedesca.

2. I prodotti alimentari sopra indicati provengono dalle scorte esistenti in alcuni paesi membri della CEE. Anche se la recente politica agricola comune ha ridotto la sovrapproduzione esistente in alcuni settori, delle disponibilità ancora esistono per i prodotti che sono stati oggetto di fornitura gratuita.

3. A tutt'oggi la Comunità non ha deciso di inviare degli Ecu ai paesi dell'Europa dell'Est in sostituzione di prodotti alimentari. Al contrario dei programmi di aiuti finanziari sono stati predisposti in favore della Polonia e dell'Ungheria al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni economiche di questi due paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 417/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)

(91/C 63/09)

Oggetto: Nuovo ospedale a Gaza

Dopo avere ascoltato l'intervento di fronte alla Commissione parlamentare per la cooperazione e lo sviluppo del commissario dell'UNRWA (Ufficio delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i rifugiati di Palestina nel Medio Oriente), sig. Giacomelli, sulle possibilità che si aprono sotto il profilo giuridico di aprire un nuovo ospedale a Gaza, la Commissione sarebbe disposta a collaborare a questa opera di prima necessità o a proporre la costruzione di altri centri analoghi?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione

(25 aprile 1990)

Il Consiglio europeo di Strasburgo ha annunciato che la Comunità aumenterà l'assistenza ai territori occupati; in questo quadro rientra l'esecuzione di azioni in alcuni settori di particolare importanza, compreso quello sanitario.

La Commissione è cosciente della necessità e dell'urgenza di ampliare le capacità delle strutture ospedaliere nella fascia di Gaza. L'apertura del nuovo ospedale, proposta dall'UNRWA, costituirebbe un passo significativo verso il conseguimento di tale obiettivo. La Commissione sta esaminando attentamente la possibilità di contribuire alla costruzione di questo ospedale nell'ambito del programma 1990 di assistenza ai territori occupati.

La Commissione non prenderà tuttavia nessuna decisione definitiva in materia di finanziamento prima della fine di giugno o dell'inizio di luglio 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 653/90

dell'on. José Valverde López
alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1990)

(91/C 63/10)

Oggetto: Partecipazione della Comunità europea all'esposizione di Siviglia del 1992

La Commissione delle Comunità europee ha presentato una comunicazione sulla partecipazione comunitaria al-

l'esposizione di Siviglia del 1992, che è stata oggetto di una risoluzione del Parlamento il 26 maggio 1989 (¹), mentre il Consiglio ha deciso il 30 maggio che anche la Comunità sarà presente con un padiglione a tale esposizione. A tale riguardo rivolgo le due seguenti domande: la Commissione sarà in grado di tener conto delle indicazioni fornite dal Parlamento? A che punto sono la preparazione e l'esecuzione del progetto?

(¹) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 302.

Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione

(11 giugno 1990)

La partecipazione della Comunità avviene globalmente a tre livelli: con i padiglioni dei 12 Stati membri, raggruppati attorno al viale dell'Europa — con la sistemazione architettonica di detto viale, destinata a rafforzare l'identità del sito comunitario — con il padiglione della Comunità europea sito al centro del dispositivo.

Padiglioni degli Stati membri

Tutti i paesi della Comunità saranno presenti a Siviglia con un padiglione individuale di cui hanno l'onere e della concezione e della costruzione. I padiglioni degli Stati membri saranno raggruppati attorno al viale dell'Europa nel prolungamento della partecipazione della Spagna, attorno al padiglione della Comunità europea, sito al centro di detto viale.

Sistemazione e decorazione del sito comunitario

Adottato dal gruppo fiere ed esposizioni del Consiglio nella riunione del 9 marzo 1989, il sito comunitario si compone, da un lato, di 12 torri di 30 m d'altezza simboleggianti i dodici Stati membri, ispirate alle torri del monastero della «Cartuja», che si trova sull'isola dove sarà installata l'esposizione universale e, dall'altro, da una rete di plastica e d'acciaio, di circa 1 000 m² stesa tra le torri e il padiglione della Comunità europea, per evocare l'unità dei suoi paesi membri.

Padiglione della Comunità europea

In seguito al bando di concorso comparso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, 62 progetti sono stati sottoposti alla commissione giudicatrice che si è riunita a Bruxelles il 18 e 19 gennaio 1990, sotto la presidenza del sig. Dondelinger, membro della Commissione e commissario generale della Comunità europea per l'esposizione universale di Siviglia.

Il primo premio è stato dato ad un architetto tedesco, il sig. Karsten Krebs, il cui progetto è quindi stato preso in considerazione per essere realizzato come padiglione della Comunità europea all'Expo '92.

Per quanto riguarda l'esposizione da presentare nel padiglione, essa è in corso di elaborazione e sarà orientata, nel

quadro del tema generale dell'esposizione universale di Siviglia «L'Era delle scoperte», su tre temi principali: «L'Europa nel secolo di Cristoforo Colombo», «La Comunità europea — una grande scoperta del XX secolo», e «L'Europa del futuro, della scienza e delle nuove tecnologie».

Coordinamento con gli Stati membri

Uno degli aspetti essenziali della partecipazione della Comunità europea all'esposizione universale di Siviglia risiede nel ruolo di coordinamento che assume la Commissione nei confronti degli Stati membri.

Lo strumento principale di questo coordinamento è costituito dal gruppo dei commissari generali degli Stati membri della Comunità europea che si è già riunito due volte a Bruxelles sotto la presidenza del sig. Dondelinger.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 746/90

dell'on. Lissy Gröner (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)

(91/C 63/11)

Oggetto: Politica dell'istruzione

Quali sono i settori specifici nei quali si manifesta la necessità di azione in materia di politica dell'istruzione all'interno della CEE nel quadro del processo di sviluppo verso la creazione del mercato interno?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(13 novembre 1990)

Come la Commissione ha precisato nella propria comunicazione «Istruzione e formazione nella Comunità europea: orientamenti di medio termine»⁽¹⁾, la scadenza del 1992 per il completamento del mercato interno ha collocato l'istruzione e la formazione in un contesto nuovo all'interno della costruzione comunitaria.

La Commissione illustra chiaramente nel documento suddetto quali siano i problemi che la politica in materia di istruzione e formazione dovrà affrontare, nonché le azioni da perseguire in quest'ambito.

Oltre a ciò, il 6 ottobre 1989 il Consiglio e i ministri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato, dopo aver esaminato la comunicazione della Commissione, conclusioni che definiscono i loro cinque obiettivi per la cooperazione in questo settore.

(¹) Doc. COM(89) 236 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 943/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(91/C 63/12)

Oggetto: Spese della Commissione nel settore della sanità

Poiché il Parlamento europeo ha notevolmente aumentato rispetto allo scorso anno gli stanziamenti per tutte le attività che rientrano nella politica comunitaria della sanità, si vuol sapere dalla Commissione:

1. Quanti sono i funzionari della DG V che operano nell'ambito della direzione G?
2. Quanti funzionari sono impegnati nel programma «Europa contro il cancro» e di quale direzione generale fanno parte?
3. L'entità degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1990 è proporzionale all'organico di cui essa dispone?
4. Come sono stati ripartiti tra i vari settori che fanno capo alla direzione E gli stanziamenti per l'esercizio 1990?
5. In quale proporzione incide sulle sue capacità finanziarie e sul suo organico il programma «Europa contro il cancro» nel settore «Sanità e sicurezza»?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(6 luglio 1990)

1. Non esiste una direzione G alla direzione generale V.
2. L'unità «Programma di lotta contro il cancro» comprende 12 funzionari alla DG V/01.
3. Lo stanziamento 1990 destinato alle misure di lotta contro il cancro ammonta a 9 050 000,00 Ecu (voce B 6470). Non esiste un importo separato per finanziare il fabbisogno di personale, ma questa linea copre anche le spese di esperti, di consulenti, di prestazioni di servizio, di riunioni e relativo segretariato.
4. Gli stanziamenti 1990 gestiti dalla direzione V/E sono i seguenti:

(in Ecu)

Voce di bilancio	Denominazione	Importo
6452	Soccorso alle vittime dei sinistri del settore carbone-acciaio e aiuti agli orfani	390 000,00
6471	Misure di lotta contro l'AIDS	1 100 000,00

(in Ecu)

Voce di bilancio	Denominazione	Importo
6472	Lotta contro l'abuso di droghe	3 900 000,00
6473	Lotta contro l'abuso di alcol	1 000 000,00
6474	Protezione sanitaria dei cittadini	800 000,00
6475	Programma d'azione tossicologica per la protezione della salute	360 000,00
6480	Protezione sanitaria, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro	5 100 000,00
6481	Sovvenzioni ad organismi internazionali	55 000,00
CECA	Aiuti alla ricerca, campo sociale (bilancio operativo CECA)	13 000 000,00

5. Il programma «Lotta contro il cancro» dispone dei propri effettivi ed è finanziato da una linea di bilancio specifica; non dispone di una parte delle dotazioni riservate alla sanità e alla sicurezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1075/90

degli on. Juan Garaikoetxea Urriza e Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(91/C 63/13)

Oggetto: Diritti e libertà fondamentali

1. Quali iniziative intende prendere la Commissione per dare pratica attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 1989 sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali?
2. Visto che negli ultimi anni l'apparizione di nuovi problemi ha contribuito a limitare i diritti fondamentali e ad ostacolare l'applicazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà, non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di riconsiderare la reale portata dei diritti e delle libertà fondamentali, vale a dire dei diritti dell'uomo sul piano economico, sociale e culturale?
3. È disposta la Commissione a proporre misure concrete quanto al diritto delle minoranze ad essere tutelate, nonché a dare pratica attuazione alle dichiarazioni e ai patti internazionali riguardanti diritti come quello dell'autodeterminazione dei popoli, la cui interpretazione è stata di volta in volta diversa a seconda degli interessi degli Stati in causa?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(8 giugno 1990)

1. La risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 1989, relativa all'adozione della dichiarazione dei diritti e libertà fondamentali, invita le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad associarsi formalmente a questa dichiarazione. Dopo riflessione approfondita, la Commissione ha ritenuto di non dover, a questo stadio, associarsi formalmente alla dichiarazione del Parlamento europeo. Essa non conta quindi prendere iniziative a questo proposito.

2. Sensibile ai nuovi problemi che rischiano di limitare il godimento dei diritti fondamentali e di rendere difficile l'applicazione dei principi di parità e di solidarietà, la Commissione e il Parlamento europeo, in collaborazione con l'istituto universitario europeo di Firenze, hanno organizzato il 20 e 21 novembre 1989 una conferenza «Diritti dell'uomo e Comunità europea: verso il 1992 e oltre» per fare il punto sull'evoluzione dei diritti fondamentali nel contesto del mercato unico, e presentare un ventaglio di opzioni per migliorare la loro protezione all'interno della Comunità e nelle sue relazioni internazionali.

In questo contesto la Commissione ha annunciato, nel suo programma di lavoro 1990, che farà una proposta in vista dell'adesione della Comunità alla convenzione europea di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa.

Questa adesione permetterà di garantire, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, una tutela più efficace dei diritti dei cittadini nei confronti degli atti comunitari.

3. La Commissione ritiene che l'applicazione dei principi dei diritti dell'uomo accettati universalmente, come figurano nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e resi imperativi dai patti internazionali del 1966 relativi ai diritti economici, sociali e culturali da un lato, e i diritti civili e politici, dall'altro, per gli Stati che ne sono parti integranti, dovrebbe essere il primo dovere di tutti gli Stati.

Per quanto riguarda più particolarmente il diritto alla tutela delle minoranze e il diritto all'autodeterminazione dei popoli, la Commissione non è competente per presentare un'iniziativa, come richiesto dagli onorevoli parlamentari (¹).

(¹) La tutela delle minoranze è iscritta all'articolo 27 del patto relativo ai diritti civili e politici (negli Stati dove esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, le persone appartenenti a queste minoranze non possono essere private del diritto di avere, in comune con gli altri membri del loro gruppo, la loro propria vita culturale, di professare e praticare la loro propria religione o impiegare la loro propria lingua). Il diritto all'autodeterminazione dei popoli (articolo 1 del patto relativo ai diritti civili e politici ha formato oggetto di una dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 14 dicembre 1960).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1077/90

**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1990)
(91/C 63/14)

Oggetto: Rapporto del COPA

Come reagisce la Commissione al rapporto del COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole della CEE) sulla situazione dell'agricoltura, nella Comunità, in cui si afferma tra l'altro che lo scarto tra i redditi agricoli e non agricoli continua ad ampliarsi, e che il settore agrario contribuisce in modo significativo a contenere la crescita dei prezzi delle derrate alimentari e dell'inflazione in generale?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(21 settembre 1990)

La Commissione segue in permanenza, con la massima attenzione, la situazione dell'agricoltura nella Comunità e pubblica in merito una relazione annuale che trova ampia diffusione. Dal canto suo il COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole della CEE) ha redatto una nota sullo stesso tema, di cui la Commissione ha preso conoscenza ma su cui essa non intende pronunciarsi ufficialmente.

La Commissione vorrebbe tuttavia richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare su alcuni elementi che è bene tener presenti quando si affronta la questione dei redditi agricoli. Si tratta essenzialmente del valore da attribuire agli indicatori del reddito agricolo. Quelli comunemente utilizzati, tra l'altro nelle stesse pubblicazioni della Commissione, offrono un'immagine assai imperfetta delle effettive condizioni di vita delle famiglie rurali. Il loro fine, infatti, non è quello di fornire, come negli altri settori, una valutazione del rendimento economico dell'attività settoriale, nella fattispecie l'attività agricola. La stasi dei redditi agricoli nell'ultimo decennio va quindi interpretata come mancato miglioramento dell'efficienza economica del settore. Questa situazione si manifesta di pari passo con un considerevole incremento della produzione e della spesa di bilancio, il che giustifica in larga misura il riorientamento della PAC verso il mercato, la ricerca della competitività e l'efficienza finanziaria. Volendo paragonare i redditi degli addetti agricoli con quelli delle persone occupate in altri settori, l'indicatore appropriato è costituito dal reddito familiare disponibile. Esso comprende anche i redditi provenienti da altre attività lucrative, le spettanze sociali, gli oneri fiscali, ecc. Data l'incidenza del lavoro a tempo parziale in agricoltura, il reddito di una famiglia di agricoltori non coincide con il reddito ricavato dall'attività agricola. Si calcola, per esempio, che in Francia o in Germania soltanto la metà circa del reddito disponibile sia ottenuto dall'attività agricola

vera e propria. Già nel 1988 la Commissione ha avviato in collaborazione con gli Stati membri un vasto progetto inteso a migliorare la conoscenza e la definizione del reddito globale delle famiglie rurali, allo scopo di introdurre, a termine, nuovi indicatori del reddito nelle statistiche pubblicate periodicamente. Va infine rilevato che i valori medi possono certamente fornire indicazioni quanto al rendimento globale del settore o alle tendenze evolutive generali, ma spesso celano situazioni estremamente diversificate, soprattutto in agricoltura. Tutte le analisi concordano infatti nel dimostrare l'enorme disparità dei redditi ottenuti dall'attività agricola, riconducibile alla eterogeneità dell'agricoltura europea, in termini sia di dimensioni delle aziende che di orientamento produttivo. Il raffronto rispetto ad un livello di riferimento prestabilito è reso più equidistante, in prima approssimazione, dalla giustapposizione di valori medi, ma un'analisi distributiva risulta imprescindibile a fini d'interpretazione. (Vedansi, per esempio, i grafici a pagina 36 della relazione 1989 sulla situazione dell'agricoltura).

Per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi, è indiscutibile che il settore agricolo ha recato un positivo contributo al contenimento dell'inflazione attraverso i prezzi delle derrate alimentari. Non va tuttavia tralasciato il fatto che la quota spettante all'agricoltura sul prezzo di un prodotto alimentare è piuttosto modesta, per cui l'evoluzione dei prezzi degli alimenti non combacia necessariamente con quella dei prezzi agricoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1127/90

**dell'on. René-Emile Piquet (CG)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 maggio 1990)
(91/C 63/15)

Oggetto: Peggioramento della situazione dell'apicoltura nella Comunità

Il 25 ottobre 1985 il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione sulla promozione dell'apicoltura nella CEE (doc. A2-0091/85); le proposte contenutevi quanto ai settori della ricerca, della trasformazione e della commercializzazione non sono state purtroppo prese sufficientemente in considerazione dalle autorità comunitarie. La situazione degli apicoltori si è notevolmente aggravata e le organizzazioni professionali nazionali e comunitarie lanciano un vero e proprio grido d'allarme.

È consapevole la Commissione europea della gravità della situazione? È decisa a proporre senza indugio misure per

rimediarvi e contribuire alla ripresa della produzione comunitaria nel settore dell'apicoltura?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(1° agosto 1990)

La Commissione è pienamente consapevole della difficile situazione in cui si trovano gli apicoltori nella Comunità, tanto sotto il profilo della salute delle api quanto dal punto di vista economico, nonché, d'altra parte, dell'importante funzione che ha l'apicoltura nell'impollinazione di importanti colture e nel mantenimento dell'equilibrio naturale della flora e della fauna rurale.

Dopo la risoluzione del Parlamento, nel 1985, la ricerca concernente la malattia delle api chiamata varroasi ha beneficiato di un contributo per un importo approssimativo di 0,5 milioni di Ecu. D'altra parte l'importo di 0,5 milioni di Ecu che il Parlamento stesso ha inserito nel bilancio del 1986 a titolo dell'aiuto alle organizzazioni di apicoltori per il controllo della varroasi è stato mantenuto nell'anno successivo e nel bilancio del 1989 tale importo è stato raddoppiato e portato a 1 milione di Ecu. La Commissione ha partecipato attivamente al coordinamento degli sforzi intrapresi sul piano comunitario per far fronte a questa minaccia per la salute delle api.

I programmi precedenti di aiuto economico al settore dell'apicoltura sono risultati poco efficaci in rapporto al loro costo e difficilmente applicabili per un certo numero di motivi, tra i quali la struttura del settore stesso che è caratterizzata dal fatto che la maggior parte degli apicoltori esercitano la loro attività a tempo parziale o come attività ricreativa. La Commissione è stata tuttavia tenuta costantemente al corrente della situazione esistente nel settore dai rappresentanti degli apicoltori a livello della Comunità ed è particolarmente consapevole dell'importanza che ha tale settore nell'ambiente rurale. L'apicoltura ha quindi sempre fatto parte dei settori che sono oggetto di un certo numero di programmi integrati mediterranei, tra i quali vanno annoverati quelli a favore della Corsica e dei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. D'altra parte nel contesto della riforma delle politiche strutturali, si propone di inserire un'azione di aiuto all'apicoltura nella rubrica «diversificazione» dei quadri comunitari di sostegno più in particolare degli obiettivi 1 (regioni in ritardo di sviluppo) e 5b (sviluppo rurale).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1137/90

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 63/16)

Oggetto: Collegamento ferroviario Dublino—Belfast

Può la Commissione far sapere quali misure sono state adottate dal governo irlandese e da quello britannico per

garantire che i 35 milioni di sterline messi a disposizione dalla Comunità per migliorare il collegamento ferroviario tra Dublino e Belfast vengano debitamente utilizzati?

Non conviene la Commissione che, alla luce degli attacchi terroristici effettuati dall'IRA contro tale linea ferroviaria e della conseguente contrazione del volume di traffico che sta costringendo le due compagnie ferroviarie a ristrutturare il servizio, sia urgente procedere ad un reinvestimento nel collegamento ferroviario in questione?

Non conviene la Commissione sull'importanza vitale di questa linea ferroviaria ai fini dello sviluppo economico della costa orientale irlandese, tanto a nord che a sud del confine, dei persistenti sforzi per migliorare in tutti i sensi le relazioni transfrontaliere, nonché di una più efficace attuazione dei programmi quadro strutturali intesi ad aiutare la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord a far fronte in condizioni migliori alla sfida del 1992?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(12 luglio 1990)

La Commissione riconosce l'importanza sociale ed economica per l'Irlanda del collegamento ferroviario Dublino-Belfast.

Il programma operativo sui trasporti nell'Irlanda del Nord prevede un aiuto del FESR di 7 milioni di Ecu per migliorare il tratto nell'Irlanda del Nord della linea ferroviaria Dublino-Belfast a condizione che le autorità irlandesi effettuino lavori di miglioramento nel tratto di loro competenza.

Le autorità irlandesi hanno recentemente presentato alla Commissione un progetto di programma operativo sulle aree periferiche comprendente strade e altre infrastrutture di trasporto. Nelle sue discussioni con le autorità irlandesi la Commissione appurerà le intenzioni di quest'ultime sulla linea Dublino—Belfast.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1141/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 63/17)

Oggetto: Ricerca sulla protezione degli esemplari giovani di talune specie ittiche

1. Può la Commissione svolgere un'indagine sull'utilità di impiegare reti che combinino riquadri a maglia quadrata dalla parte destinata ai merluzzi (per trattenere

gli eglefini e i merlani) con riquadri a maglia a diamante (per trattenere merluzzi e sogliole) onde proteggere gli esemplari giovani?

2. Ha svolto indagini la Commissione per appurare quali ricerche sull'impiego di questa combinazione di reti siano state svolte nella Comunità e precisarne la natura ed il paese che le ha effettuate?
3. Può la Commissione pubblicare informazioni particolareggiate sulle prove effettuate negli Stati membri sull'impiego di reti di tale genere?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(12 luglio 1990)

1. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data all'interrogazione scritta n. 2182/88 della sig.ra Ewing ⁽¹⁾.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone si ritiene che le reti dotate di una sezione a maglie quadrate possano risultare utili ai fini della protezione dei pesci giovani.

D'altra parte il regolamento (CEE) n. 3094/86 del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽²⁾, non proibisce l'utilizzazione di tali reti. Spetta ai pescatori assumersi la loro parte di responsabilità nella protezione delle risorse ittiche evitando di utilizzare le reti che catturano i pesci giovani.

2 e 3. Vari istituti di ricerca conducono studi sulla selettività delle reti; la Commissione esercita un'azione di stimolo sugli Stati membri e li sostiene in tali ricerche.

Nel quadro del programma FAR (regolamento (CEE) n. 3252/87 ⁽³⁾) la Commissione ha finanziato nel 1989 tre progetti di ricerca sullo stesso tema e curerà la pubblicazione dei relativi risultati.

⁽¹⁾ GU n. C 276 del 30. 10. 1989, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 4. 11. 1987, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1149/90

**degli on. Eugenio Melandri (V), Pasqualina Napolitano
(GUE) e Alexander Langer (V)**

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 63/18)

Oggetto: Commercio d'armi nel Corno d'Africa

Considerati i recenti avvenimenti di carattere militare che hanno portato le forze antigovernative in Etiopia alla conquista di Massaua;

considerato il grave comportamento di Menghistu che persevera nel suo boicottaggio, per impedire l'arrivo degli aiuti alimentari d'urgenza alle popolazioni eritree ricorrendo persino al bombardamento dei camions adibiti ai trasporti di tali aiuti;

considerate le enormi carenze del governo italiano che con la sua passività diplomatica continua ad avallare la situazione di guerra che si perpetua contro il popolo eritreo da oltre 25 anni, a dispetto delle responsabilità di carattere storico che l'Italia ha nella regione, si vuol sapere:

1. Quali sono le aziende europee, almeno quelle più importanti, che vendono armi od altro materiale bellico al governo Menghistu? Si tratta di aziende pubbliche o private?
2. Non ritiene la Commissione che sia il caso di proporre un embargo alla vendita di armi nella regione in oggetto, in modo da indurre infine le parti ad intavolare negoziati di pace sulla base delle risoluzioni dell'ONU già da tempo accettate dagli eritrei?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1150/90

**degli on. Eugenio Melandri (V), Pasqualina Napolitano
(GUE) e Alexander Langer (V)**

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 63/19)

Oggetto: Processo di pace nel Corno d'Africa

Viste le recenti mediazioni politico-diplomatiche promosse da Jimmy Carter e da Hosni Mubarak tra il governo etiopico e le forze antigovernative eritree per indurle a negoziati di pace sulla base delle risoluzioni dell'ONU da tempo accettate dagli eritrei;

tenuto conto delle affermazioni del commissario Matutes e di altri importanti esponenti della Commissione della Comunità, che hanno impegnato a voce i buoni uffici della Commissione stessa in suddette mediazioni, si chiede:

Qual è la base politica sulla quale la Commissione conduce la propria mediazione?

In che modo essa affianca Hosni Mubarak e Jimmy Carter nella loro azione diplomatica?

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 1149/90 e 1150/90

(12 novembre 1990)

Il 30 aprile scorso, in occasione della visita ufficiale alla Commissione di una delegazione etiopica condotta dal

vice primo ministro, sig. Wollic Chekol, e dell'incontro con il vicepresidente Marin, i ministri etiopici hanno ampiamente informato la Commissione sulle discussioni in corso ad Atlanta (Stati Uniti) tra il governo centrale dell'Etiopia e gli indipendentisti eritrei.

Su questo problema, che rientra per il momento nel settore della cooperazione politica, la Commissione ha comunque ribadito il proprio incoraggiamento al processo di pace, premessa indispensabile all'invio e alla distribuzione degli aiuti comunitari.

Il problema dell'opportunità di un embargo sulle vendite di armi a questa regione è attualmente di pertinenza della cooperazione politica ed esige un'azione concertata sul piano internazionale. Pertanto, non è concepibile la pubblicazione di un elenco delle imprese europee coinvolte nel problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1157/90

dell'on. Astrid Lulling (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 63/20)

Oggetto: Politica di promozione del personale della categoria A della Commissione

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 7/90 (*) relativa ad ingiustizie che possono essere generate dall'attuale politica di promozione del personale della categoria A della Commissione, quest'ultima precisa che le proposte di promozione dei direttori generali riguardanti i funzionari dei loro servizi sono esaminate da comitati paritetici, composti da rappresentanti dell'amministrazione e del personale.

Dato che, stando alle informazioni di cui dispongo, i comitati di promozione per i funzionari A non sono paritetici, la Commissione non ritiene che sarebbe opportuno rettificare tale situazione onde evitare eventuali blocchi arbitrari della carriera di un funzionario in base al semplice potere discrezionale di un direttore generale cui è improbabile, per consuetudine ormai invalsa, che i colleghi riuniti in comitato di promozione si oppongano?

Richiamandomi all'ultimo capoverso della risposta alla mia interrogazione scritta n. 7/90, chiedo alla Commissione se sia disposta non solo a rettificare irregolarità dovute ad errori di fatto o di diritto, ma anche a porre rimedio a palesi ingiustizie connesse con il potere discrezionale di cui sopra.

(*) GU n. C 197 del 6. 8. 1990, pag. 9.

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione

(28 giugno 1990)

A completamento degli elementi già forniti nella risposta all'interrogazione scritta n. 7/90 è opportuno precisare che, onde garantire l'indispensabile trasparenza, il comitato di promozione per la categoria «A», pur non essendo un comitato paritetico in senso stretto, è costituito da tutti i direttori generali e da dieci membri titolari (con altrettanti supplenti) designati dalla rappresentanza del personale.

Da molto tempo, inoltre, tale comitato ha proceduto solo per consenso nell'adottare i propri pareri destinati all'autorità investita del potere di nomina.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1167/90

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 63/21)

Oggetto: Livelli di sicurezza per i lavoratori impegnati nella costruzione del tunnel al di sotto della Manica

Risulta alla Commissione che cinque società britanniche sono state multate per un totale di 50 000 £ in quanto non avevano adottato misure adeguate per garantire la sicurezza dei loro lavoratori?

È disposta la Commissione ad indagare sui livelli di sicurezza relativi al progetto di tunnel al di sotto della Manica e quale azione intende portare avanti per assicurare che le società di costruzioni mantengano i livelli di sicurezza più elevati per i loro lavoratori in tutta la Comunità?

Intende inoltre considerare l'opportunità di istituire una carta della norme di sicurezza per i lavoratori edili in linea con la Carta sociale?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(4 luglio 1990)

La Commissione è a conoscenza degli incidenti avvenuti durante la costruzione del tunnel sotto la Manica ed esprime il suo profondo rammarico per la perdita di vite umane e per le mutilazioni causate da tali incidenti.

Tuttavia, poiché il rispetto dei livelli di sicurezza rientra nelle responsabilità degli Stati membri che partecipano a tale progetto, la Commissione non può svolgere l'indagine richiesta dall'onorevole parlamentare.

In una sua comunicazione (*) la Commissione ha ribadito che il rispetto delle norme di sicurezza nel settore edilizio a livello comunitario rappresenta una delle priorità del

proprio programma in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro. Il 12 giugno 1989, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato la direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro ⁽²⁾, con la quale si invitano gli Stati membri a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a essa entro il 31 dicembre 1992.

Tale direttiva, che si applica tra l'altro al settore edilizio, definisce i principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata in conformità dalle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi precitati. Essa prevede inoltre l'adozione di singole direttive per settori specifici; l'edilizia rientra chiaramente nel settore «cantieri temporanei e mobili». Il 29 novembre 1989, nella sua comunicazione sul programma d'azione riguardante l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato di voler sottoporre al Consiglio una proposta in questo campo entro il 1990. La presentazione di tale proposta è imminente.

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ Doc. COM(89) 568 def. del 29. 11. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1202/90

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/22)

Oggetto: Sottoutilizzazione degli stanziamenti della linea di bilancio 634 nell'esercizio 1988

Quali sono i motivi per cui gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 634 «Azioni in materia di formazione e orientamento professionale» nel corso dell'esercizio 1988 non sono stati utilizzati totalmente, anche se la formazione e l'orientamento professionale devono essere politiche prioritarie nella Comunità e nella configurazione dell'Europa del futuro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(10 luglio 1990)

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 all'articolo 634 «Azioni in materia di formazione e orientamento professionale» ammontavano a 13 milioni di Ecu.

Tali stanziamenti riguardavano una serie d'azioni tra cui l'attuazione di un programma d'azione in materia di formazione professionale dei giovani e della loro preparazione alla vita adulta e lavorativa.

Il programma in questione è stato deciso dal Consiglio solo il 1° dicembre 1987, perciò non è stato possibile avviarlo prima della metà del 1988. Conseguentemente gli Stati membri non sono stati in grado di proporre alla Commissione un numero di azioni abbastanza rilevante da utilizzare l'intera somma iscritta a tale scopo alla voce 6340.

A causa dello sfasamento nell'attuazione del programma, sono risultati disponibili 1,9 milioni di Ecu, che hanno consentito — dopo uno storno all'interno del capitolo B63 — di rispondere più favorevolmente alle numerose richieste di contributi nel quadro del programma COMETT — Formazione professionale nel campo delle tecnologie (linea 6310).

Se dunque gli stanziamenti iscritti alla linea 634 non sono stati utilizzati totalmente per le azioni di formazione professionale inizialmente previste, la Commissione ha comunque fatto in modo che i mezzi resisi disponibili fossero impiegati per azioni concernenti la formazione professionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1214/90

dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/23)

Oggetto: Regime comunitario in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione

Nel corso del Consiglio informale «Mercato interno» del 26 marzo 1990, il rappresentante greco ha chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di introdurre un regime comunitario di assicurazione dei crediti all'export.

1. Ha la Commissione avviato degli studi in materia e, in caso affermativo, quali sono le prime linee di riflessione emerse?
2. Quando conta la Commissione di presentare al Consiglio proposte in materia?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(18 settembre 1990)

1. La Commissione desidera segnalare all'onorevole parlamentare la risposta all'interrogazione orale n. H-161/90 presentata dalla sig.ra Jepsen ⁽¹⁾, in cui la Commissione rendeva noto che i suoi servizi sono già impegnati nella disamina della situazione nella Comunità in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione. La Commissione ritiene che sia necessario adottare misure che garantiscano a tutti gli esportatori comunitari ade-

guate possibilità di ricorso a polizze assicurative e di estendere ulteriormente la gamma di rischi coperti dagli istituti comunitari di assicurazione di crediti all'esportazione. Come è stato dichiarato in occasione del Consiglio europeo di Dublino del 28 aprile 1990, si tratta di iniziative di particolare urgenza alla luce dei recenti sviluppi in Europa centrale e orientale.

2. Proposte in tal senso richiedono un esame approfondito di numerose e complesse questioni tecniche. La Commissione auspica di essere in grado di proporre una prima serie di proposte entro la fine di quest'anno.

(¹) *Dibattiti del parlamento europeo*, n. 3-386 (febbraio 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1217/90

dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/24)

Oggetto: Protezione delle foreste

Con riferimento alle azioni intraprese nel quadro del regolamento (CEE) sulla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, si chiede:

1. Per quanti progetti di censimento dei danni forestali, progetti pilota e progetti dimostrativi il Belgio ha presentato richieste di finanziamento comunitario nel 1988 e 1989?
2. Qual è stata la ripartizione regionale (Bruxelles, Valonia o Fiandra) dei progetti adottati, e qual è l'ammontare dei contributi comunitari concessi?
3. Quali iniziative ha adottato o conta di adottare la Commissione per accelerare l'attuazione del programma comunitario globale d'azione forestale adottato dal Consiglio nel maggio 1989?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(13 luglio 1990)

Il Belgio non ha per ora chiesto alcun aiuto della Comunità per realizzare sul suo territorio l'inventario comunitario dei danni forestali. Nel 1989 il Belgio ha presentato alla Commissione, in base all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3528/86 (¹), relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, un progetto pilota proposto dalla regione fiamminga al quale è stato concesso un contributo comunitario di 69 169 Ecu.

La Commissione ha avviato l'applicazione del programma comunitario di azione forestale non appena esso è stato

adottato dal Consiglio, il ritmo di applicazione dipende comunque, per molte di queste misure, dalla volontà dei singoli Stati membri.

A partire dall'adozione del primo programma di azione forestale da parte del Consiglio, la Commissione ha accelerato per quanto possibile l'attuazione della riforma dei fondi strutturali e quindi delle misure concernenti lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste. La Commissione ha inoltre avviato degli studi per conoscere meglio e sviluppare il rimboschimento di terreni agricoli.

Nel campo della protezione forestale, con l'aiuto del comitato permanente forestale sono state varate importanti iniziative intese a tracciare, a livello comunitario, un bilancio delle conoscenze accumulate sull'inquinamento atmosferico nelle foreste e le sue conseguenze nonché a migliorare l'azione comunitaria per la protezione delle foreste dagli incendi.

(¹) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1245/90

dell'on. Karl-Heinz Florenz (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/25)

Oggetto: Promozione delle colture di eucalipto nella Comunità

1. Può la Commissione fornire dati sinottici circa l'importo dei mezzi finanziari erogati, ovvero che continuino ad essere erogati ai singoli Stati membri e alle loro regioni per la promozione di colture intensive di eucalipto nel quadro dei fondi strutturali europei?
2. Sono noti alla Commissione i pericoli che ne derivano per l'ambiente e l'agricoltura?
3. A quali vincoli ecologici e di tutela ambientale è stato subordinato questo incentivo finanziario?
4. Ha esaminato la Commissione misure ecologiche alternative?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(7 agosto 1990)

La Commissione rimanda alla risposta comune alle interrogazioni scritte n. 89/90 e 90/90 dell'on. Canavaro (¹).

La coltivazione dell'eucalipto non costituisce un elemento significativo delle azioni comunitarie nell'ambito dei fondi strutturali.

Tuttavia, per quanto riguarda specificamente le alternative silvicole adatte all'ambiente iberico e mediterraneo, il rinnovo e il miglioramento dei querceti da sughero può beneficiare di contributi a norma del regolamento (CEE) n. 1609/89 ⁽¹⁾. La lavorazione e la commercializzazione del sughero sono specificatamente previste dal regolamento (CEE) n. 866/90 ⁽²⁾. Infine, si prevede un sostegno considerevole al settore del sughero nel quadro del programma comunitario di ricerca FOREST ⁽⁴⁾, come comunicato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta n. 939/90 dell'on. Carvalhas ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 207 del 20. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 5. 4. 1990.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 dell' 8. 12. 1989.

⁽⁵⁾ GU n. C 028 del 4. 2. 1991, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1247/90

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/26)

Oggetto: Il diritto spagnolo contravviene alle direttive comunitarie in materia di regolamentazione delle emissioni di obbligazioni convertibili in azioni

Il nuovo testo rivisto della legge che regola le società per azioni in Spagna (Real Decreto Legislativo 1564/1989 del 22 dicembre) annovera, fra le altre novità, la regolamentazione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, una delle principali fonti di finanziamento delle imprese spagnole. Tale legge contravviene manifestamente alla seconda direttiva CEE in materia di diritto delle società (direttiva 77/91/CEE ⁽¹⁾ del 13 dicembre 1976), in quanto nega espressamente agli amministratori la facoltà di procedere all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni. La norma dell'articolo 283, paragrafo 3 del regolamento del registro commerciale, differenzia il diritto spagnolo dai restanti ordinamenti europei e contravviene ad uno degli obiettivi basilari del diritto comunitario. Quali azioni a carattere sia generale che specifico intende intraprendere la Commissione per porre fine alla violazione generalizzata delle direttive comunitarie da parte della maggioranza degli Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977.

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(22 novembre 1990)

La Commissione ha preso nota dei fatti denunciati dall'onorevole parlamentare.

Essa si è rivolta alle autorità spagnole al fine di ottenere ulteriori ragguagli e non mancherà di rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare non appena disporrà delle informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1251/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/27)

Oggetto: Contributi comunitari a progetti di ripopolamento ittico

È la Commissione disposta a sostenere finanziariamente con ogni possibile urgenza l'estensione in Scozia dei progetti di sviluppo degli stock di aragoste avviati in Scozia, visti i lunghi tempi necessari prima che tali misure comincino ad esplicare effetti positivi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1252/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/28)

Oggetto: Azioni di ripopolamento ittico naturale

Con riferimento agli incoraggianti risultati, recentemente pubblicati, degli esperimenti condotti dalla Sea Fish Authority a Scapa Flow (Orcaidi) e Ardtoe (Argyll) per aumentare la consistenza della popolazione di aragoste nonché alle attuali riduzioni di quote e ai drastici tagli nelle sovvenzioni alle Highlands e alle isole, è disposta la Commissione a deliberare l'assegnazione di fondi onde consentire l'estensione dei progetti di sviluppo delle riserve di aragoste avviati in Scozia?

Risposta comune data dal sig. Marin in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1251/90 e 1252/90

(13 luglio 1990)

A norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾ la Commissione può concedere un contributo comunitario, nel settore dell'acquicoltura, a progetti di investimento pre-

sentati da organismi privati o pubblici, a condizione che essi soddisfino alle seguenti condizioni:

- che abbiano fini esclusivamente commerciali;
- che offrano garanzie sufficienti quanto alla loro redditività a termine;
- che rispondano ai requisiti amministrativi, tecnici e finanziari necessari per poter fruire dell'aiuto CEE.

Di conseguenza qualsiasi progetto scozzese, che sia presentato da un organismo privato o pubblico e che abbia a che fare con lo sviluppo delle riserve di aragoste, sarà registrato e analizzato dalla Commissione alla luce delle condizioni di cui sopra.

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1275/90

degli on. Jesús Cabezón Alonso, Pedro Bofill Abeilhe, Mateo Sierra Bardaji, Josep Pons Grau e Maria Izquierdo Rojo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/29)

Oggetto: Sottoutilizzazione delle linee di bilancio 580 e 5812 del bilancio 1988

Quali sono i motivi per cui gli stanziamenti delle linee del bilancio generale 1988

580: sostegno finanziario dei progetti in materia di infrastrutture dei trasporti all'interno della Comunità; 5812: sostegno finanziario dei progetti in materia di infrastrutture dei trasporti per agevolare il transito attraverso la Jugoslavia

non sono stati utilizzati totalmente?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(14 settembre 1990)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4048/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (¹), relativo alla concessione di un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto, è stata impegnata la totalità degli stanziamenti iscritti alla linea 580 a titolo dei bilanci 1988 e 1989.

Le decisioni globali di impegno della Commissione riguardanti l'esecuzione di tale regolamento sono state adottate il 20 dicembre 1988 per quanto riguarda i 65 milioni di Ecu di stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 e il 4 dicembre 1989 per i 62,5 milioni di Ecu di stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio 1989.

Per quanto riguarda la linea 5812 dotata, nel 1988, di 5 milioni di Ecu, in mancanza di presupposti giuridici che consentano l'assegnazione diretta di tali stanziamenti a favore di progetti di infrastrutture di trasporto finalizzate a facilitare il transito in territorio iugoslavo, alla fine del 1988 è stato eseguito un trasferimento alla linea di bilancio 580. Nel 1989 alla linea di bilancio 581 non sono stati iscritti stanziamenti di impegno.

(¹) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1287/90

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 63/30)

Oggetto: Importazioni nel Regno Unito di api probabilmente infette

Considerando che il trattato di Roma consente esplicitamente agli Stati membri di limitare le importazioni qualora tali restrizioni siano giustificate «da motivi... di tutela della salute e della vita... degli animali», può la Commissione precisare il motivo per il quale è in procinto di proporre una normativa che esporrà il Regno Unito al rischio di importare api da regioni della Comunità infestate da acaridi portatori di malattie?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(13 luglio 1990)

Secondo la Commissione esistono vari modi per assicurare la protezione delle api nella Comunità e un divieto completo delle importazioni non è giustificato. In vista del completamento del mercato interno nel 1992 la Commissione ha già esaminato attentamente i problemi sanitari relativi alle api.

La proposta di un regolamento del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per l'immissione sul mercato della Comunità di animali e di prodotti di origine animale non soggetti a normative comunitarie specifiche (¹) prevede in particolare norme sanitarie comuni per l'immissione sul mercato di api.

Queste condizioni sanitarie per gli animali incoraggeranno gli scambi intercomunitari nel rispetto di determinati requisiti, intesi ad evitare il diffondersi di malattie quali la varroasi, la peste americana o l'acariosi.

Le norme proposte per la varroasi prevedono un divieto degli spostamenti di api e colonie dalle zone infestate da

acaridi portatori di questa malattia. La proposta contiene però disposizioni che consentono la commercializzazione di api regine, provenienti dalle regioni infestate, fino ad un massimo di 20 unità, se esse sono accompagnate da un certificato che attesti che sono state trattate contro la varroasi.

Questi requisiti assicureranno la non diffusione nella Comunità, da parte delle api, di detta malattia.

(¹) Doc. COM(89) 658 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1333/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1990)

(91/C 63/31)

Oggetto: Grande mercato del 1992 e qualità dei servizi incaricati delle ispezioni mediche e tecniche e dell'osservanza delle normative di carattere sociale negli Stati membri

In vari Stati membri, tra cui il Belgio, i servizi ufficiali incaricati di indagare e punire le irregolarità in materia di assunzione di lavoratori, pagamento o meno dei contributi di sicurezza sociale, misure di sicurezza e igiene sono attrezzati, sovvenzionati e organizzati in misura insufficiente per lottare contro i «negrieri» e alimentare secondo le norme in vigore casse pubbliche in difficoltà. La demotivazione nel settore delle ispezioni non può che aumentare visto che in Belgio, per esempio, gli ispettori hanno una retribuzione inferiore a quella degli operai impiegati nei cantieri edili nei quali si effettuano le indagini e visto che il numero degli agenti — spesso in missione a loro spese! — è di 390 unità per \pm 2 500 000 lavoratori . . .

Una missione tripartita del BIT ha redatto sul problema belga una relazione approvata il 28 febbraio 1980 (parere 645) dal consiglio nazionale del lavoro. In tale documento si è constatata la mancata applicazione dell'articolo 3 C della convenzione internazionale del lavoro n. 81 che obbliga gli ispettori a notificare all'autorità competente le carenze e gli abusi rispetto alla normativa vigente. Si è soprattutto notata l'assenza di principi di base per l'intervento di tali servizi, peraltro scarsamente coordinati e attrezzati. L'inefficienza è da allora aumentata, in particolare per il ricorso a personale temporaneo e precario che ignora i suoi diritti e le norme di sicurezza e d'igiene: il risultato è un deplorabile aumento degli incidenti sul luogo di lavoro — su cui i dati statistici non sono peraltro affidabili — e un incentivo all'indifferenza della polizia e della magistratura . . .

In tale contesto vorrei sapere:

1. il numero, per ciascuno Stato membro, degli incidenti ufficialmente classificati che nel 1988 hanno causato il decesso o un'invalità permanente;
2. il ruolo che si può assegnare a missioni del BIT nel quadro delle proposte di direttiva all'esame sull'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro;
3. le misure concrete atte ad evitare che gli ammodernamenti tecnici non pregiudichino la sicurezza;
4. le misure concrete mediante le quali gli ispettori potrebbero svolgere in modo corretto e umano il loro compito;
5. le misure concrete mediante le quali i lavoratori e le persone addette alla loro formazione verrebbero correttamente informati sulle regole vecchie e nuove destinate a tutelarli.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(11 luglio 1990)

1. Si forniscono qui di seguito le stime provvisorie della Commissione per il 1988 riguardanti il numero degli infortuni mortali o causa di invalidità permanente negli Stati membri della Comunità europea:

Stato membro	Decesso	Invalità permanente
Belgio	163	10 449 (¹)
Danimarca (¹)	80	...
Repubblica federale di Germania (¹)	1 605	...
Grecia	79	...
Spagna	1 322	...
Francia (1987) (²) (³) (⁴)	1 044	63 152 (⁵)
Irlanda (¹) (⁷)	13	...
Italia (1987)	2 015	31 250
Lussemburgo (¹)	10	43 (⁵) (⁶)
Paesi Bassi (¹) (⁸)	54	...
Portogallo (¹) (²)	619	...
Regno Unito (¹)	697 (⁴)	...

(¹) Esclusi infortuni in itinere.

(²) Esclusi tutti i liberi professionisti.

(³) Esclusi alcuni settori (per esempio agricoltura, industrie estrattive).

(⁴) Inclusive le 167 vittime dell'incidente Piper Alpha.

(⁵) Invalità permanente per quel particolare lavoro.

(⁶) Invalità per oltre tre mesi.

(⁷) Escluso il settore agricolo.

(⁸) Escluso il settore pubblico.

... Non sono disponibili statistiche ufficiali.

La lettura delle cifre della tabella richiede una certa cautela, visto che le numerose note inducono a concludere

che non è possibile un confronto diretto tra Stati membri per lesioni mortali o non mortali.

Per ottenere statistiche affidabili ed omogenee riguardo agli infortuni sul lavoro la Commissione ha varato un importante progetto per una metodologia comune di raccolta, elaborazione e trasmissione di tali dati.

2. La Commissione prende parte e contribuisce ad ogni importante progetto ed incontro organizzato dall'ufficio internazionale del lavoro. Inoltre, nell'elaborare le proposte di direttiva al Consiglio in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, essa tiene opportunamente conto delle convenzioni e di altri importanti testi dell'ufficio internazionale del lavoro in detto campo.

3. Il programma della Commissione nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro accorda priorità assoluta ai rischi che l'introduzione di nuove tecnologie sul luogo di lavoro può comportare per la sicurezza e la salute⁽¹⁾. In seguito a proposte della Commissione, il Consiglio ha adottato una serie di direttive, nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, che contengono disposizioni riguardanti specificamente i rischi dell'evoluzione tecnologica. In particolare la direttiva 89/391/CEE⁽²⁾, concernente la consultazione e la formazione professionale dei lavoratori in merito alle nuove tecnologie introdotte sul luogo di lavoro, e la direttiva 89/655/CEE⁽³⁾, concernente la scelta, l'impiego, la manutenzione o assistenza delle nuove attrezzature di lavoro, impongono obblighi specifici ai datori di lavoro. Infine, la direttiva relativa alle prescrizioni minime per la sicurezza e la salute nel lavoro su videoterminali, adottata dal Consiglio il 29 maggio 1990, stabilisce una serie di misure globali per l'industria informatica che si sta rapidamente sviluppando.

4. L'applicazione delle normative nazionali che traducono le direttive del Consiglio rientra nella responsabilità dei governi degli Stati membri. Come previsto dall'articolo 189 del trattato CEE, le autorità nazionali decidono esse stesse la forma e i mezzi per conseguire gli obiettivi fissati dalle direttive, fermo restando che siano validi a tal fine. In tale contesto è doveroso sottolineare che l'articolo 4 della sopraccitata direttiva 89/391/CEE, che entrerà in vigore il 31 dicembre 1990, impone agli Stati membri di provvedere ai necessari controlli e supervisioni.

Nell'ambito del ruolo assegnatole dai trattati la Commissione dovrà accertarsi che gli Stati membri rispettino pienamente i loro suddetti obblighi. Inoltre la Commissione sta incentivando un'attiva cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, mediante regolari incontri e sessioni di lavoro congiunte per affrontare problemi e temi di particolare importanza, per perfezionare l'applicazione della normativa comunitaria nonché migliorare i sistemi di controllo.

5. Ciascuna direttiva del Consiglio sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro, promulgata ai sensi dell'articolo 118A del trattato CEE, contiene disposizioni specifiche riguardo all'informazione, la consultazione, la partecipazione e l'adeguata formazione professionale dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sulle questioni oggetto delle direttive. Il significato di tali disposizioni non può essere sottovalutato: i lavoratori devono essere pienamente consapevoli dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.

Oltre alle norme vigenti e in via di definizione, la Commissione è attivamente impegnata a promuovere l'informazione e la formazione professionale dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed insegnanti rispetto allo sviluppo e all'incidenza delle misure adottate nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 393 del 30. 9. 1989, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1347/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1990)

(91/C 63/32)

Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Accordi bilaterali (Canada, USA e Australia)

Con riferimento al secondo capitolo della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.), è disposta la Commissione ad illustrare, ad integrazione di quanto esposto nei paragrafi da 59 a 61, i metodi seguiti dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Australia per controllare il rispetto degli accordi bilaterali da parte dell'Euratom, e può essa inoltre far sapere se qualcuno di tali paesi le ha mai espresso in forma ufficiale o ufficiosamente la propria insoddisfazione per i risultati del controllo di sicurezza dell'Euratom sui materiali nucleari provenienti dal suo territorio?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1990)

I paesi fornitori — Stati Uniti, Canada e Australia — possono controllare il rispetto degli accordi bilaterali tramite le procedure previste negli accordi stessi. Tali procedure includono tra l'altro:

- elaborazione delle relative relazioni;
- contatti e consultazioni regolari a livello tecnico e politico;
- controlli incrociati dei trasferimenti internazionali di cui i paesi fornitori vengono a conoscenza attraverso fonti diverse dalla Comunità.

I suddetti contatti a tutti i livelli con i paesi fornitori offrono loro molteplici opportunità di esprimere il proprio parere sull'efficacia del controllo di sicurezza dell'Euratom, che finora non è mai stata messa in discussione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1365/90

dell'on. Lissy Gröner (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1990)

(91/C 63/33)

Oggetto: Formazione universitaria nella CE

1. I programmi comunitari ERASMUS, COMETT e EUROTECNET mettono a disposizione fondi per misure di sostegno a favore delle nuove leve della scienza.

Può la Commissione far sapere in quali altri programmi o linee di bilancio comunitari sono previsti stanziamenti a favore della nuova generazione scientifica, e in particolare

- in vista di quali obiettivi,
- a chi sono destinati gli stanziamenti,
- quali sono le condizioni per poter richiedere contributi,
- qual è il volume dei finanziamenti previsti dai singoli programmi?

2. È vero che gli stanziamenti sono destinati principalmente al sostegno diretto della formazione e allo sviluppo delle infrastrutture, oppure si intendono sostenere altri obiettivi di rilevante importanza?

3. A quali programmi comunitari (vedi punto 1, ERASMUS, COMETT e EUROTECNET compresi) — e con quali progetti — partecipano istituzioni della Repubblica federale, e di quali istituzioni si tratta?

4. Nel documento 88/280 della Commissione, al paragrafo 4 b), punto 4.4., è prevista tra l'altro la creazione di un fondo a sostegno delle cattedre universitarie europee.

Quali istituti della Repubblica federale di Germania ricevono contributi da tale fondo, e quali condizioni occorre soddisfare per poterne beneficiare?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(31 ottobre 1990)

1. Mentre i programmi ERASMUS e COMETT contribuiscono a promuovere la formazione universitaria dei giovani, il programma EUROTECNET è destinato alla formazione professionale iniziale e permanente.

Oltre a ERASMUS e COMETT, sono previsti per l'insegnamento superiore i programmi LINGUA e TEMPUS.

Il programma LINGUA si prefigge di migliorare, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, l'insegnamento delle lingue straniere; il suo bilancio indicativo è di 200 milioni di Ecu per il periodo 1990-1994.

Il programma TEMPUS, varato il 1° luglio 1990, mira a promuovere la qualità e lo sviluppo dell'insegnamento superiore nei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché a stimolare la collaborazione con istituti d'insegnamento superiore della Comunità europea; dispone di un bilancio di 20 milioni di Ecu per l'anno accademico 1990-1991.

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento i «vademecum» per la partecipazione a questi due programmi.

2. In linea generale i programmi ERASMUS, COMETT e TEMPUS si prefiggono dunque di incentivare la mobilità degli studenti e la cooperazione interuniversitaria e tra università ed aziende, e il programma LINGUA la mobilità di allievi, di studenti e di insegnanti, nonché il miglioramento delle infrastrutture d'insegnamento delle lingue nell'ambito professionale ed economico.

3. L'onorevole parlamentare troverà la risposta al suo terzo quesito nel «Repertorio dei programmi ERASMUS» e nel «Repertorio dei progetti COMETT».

4. Per quanto riguarda il progetto di promozione delle «cattedre europee» e dell'insegnamento sui temi dell'integrazione europea, la Commissione vi ha dato seguito nell'ambito della sua politica di formazione, comunicazione e cultura con l'«Azione Jean Monnet: insegnamenti relativi all'integrazione europea nell'università».

Nel contesto di questa azione la Commissione ha concesso 220 sovvenzioni, di cui 46 per la creazione di «cattedre europee», 9 delle quali nella Repubblica federale di Germania.

Beneficiari possono essere tutti gli istituti d'insegnamento superiore. Le condizioni di partecipazione sono precisate in un apposito vademecum. Trasmettiamo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento detto vademecum, unitamente alla lista di coloro che hanno fruito di una sovvenzione prevista dall'azione Jean Monnet nel 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1370/90**dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 giugno 1990)**(91/C 63/34)***Oggetto:** Prestiti comunitari alla Spagna

Nel «Quadro comunitario di sostegno 1989—1993 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni caratterizzate da un ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1)» relativo alla Spagna, sono previsti prestiti comunitari, a livello pluriregionale, per un importo di 1 274 milioni di Ecu, di cui non potranno beneficiare l'industria, i servizi, l'artigianato e il turismo, vale a dire il settore privato.

Chiedo pertanto quanto segue:

1. Qual è l'ammontare dei prestiti che nel 1989 la BEI ha concesso alle PMI spagnole attraverso le comunità autonome?
2. Ritiene la Commissione che il settore privato spagnolo sia in grado di effettuare investimenti per 1 051 milioni di Ecu senza il sostegno di prestiti comunitari?
3. Che interesse medio applicherà la Commissione ai prestiti comunitari alla Spagna?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione***(6 agosto 1990)*

1. Attingendo ai prestiti complessivi della BEI in corso, concessi a undici banche spagnole, nel 1989 mutui per 368,2 milioni di Ecu sono stati accordati a 752 PMI. La ripartizione per comunità autonome è stata la seguente:

(in milioni di Ecu)

Cataluña	65,4
Andalucía	62,0
Madrid	60,3
Comunidad Valenciana	35,9
Castilla León	35,2
Castilla la Mancha	23,1
Murcia	16,3
Canarias	14,2
País Vasco	13,8
Aragón	13,3
Extremadura	6,3
Galicia	6,3
Cantabria	5,8
Navarra	4,1
La Rioja	3,1
Asturias	2,4
Baleares	0,7
Totale	368,2

2. La Commissione ritiene che la buona salute dell'economia spagnola dovrebbe continuare a garantire un sostenuto ritmo di crescita degli investimenti privati, nonostante una tendenza molto marcata al rallentamento, e permettere al settore privato di soddisfare il suo fabbisogno finanziario senza ricorrere automaticamente a prestiti BEI o CECA.

Si ricorda che gli investimenti privati per 1 051 milioni di Ecu previsti dal quadro comunitario di sostegno sono destinati ad integrare le operazioni cofinanziate con il contributo dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del medesimo QCS.

Inoltre il QCS relativo alla Spagna prevede esplicitamente l'esame da parte della BEI e della Commissione, in base ai loro criteri abituali, delle domande di prestito a favore di investimenti imputabili, non previsti nel QCS, in particolare nei settori delle infrastrutture, dell'energia, dell'industria e dei servizi collegati.

Infine, se è vero che i prestiti comunitari sono destinati essenzialmente al rilancio delle aree isolate e alla creazione di infrastrutture di sostegno delle attività economiche, ciò non significa che si tralasci completamente il settore privato, in quanto quest'ultimo comprende in Spagna anche taluni tipi di infrastrutture, in particolare nel settore energetico e in quello autostradale.

3. I tassi di interesse applicati dalla BEI ai finanziamenti da essa concessi sono fissati, in Spagna come negli altri paesi della Comunità, sulla base del costo dei prestiti corrispondenti, maggiorati dello 0,15% annuo a copertura delle spese amministrative. I tassi applicati ai prestiti concessi sulle risorse del NSC sono uguali a quelli dei prestiti BEI nella stessa valuta e di durata compatibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1372/90**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 giugno 1990)**(91/C 63/35)***Oggetto:** Protezione contro la mosca assassina (*cochliomya hominivorax*)

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi il 18 aprile scorso a Roma, esperti della FAO hanno rivelato che la mosca assassina (*cochliomya hominivorax*) rappresenta una minaccia non solo per il Nordafrica ma anche per l'Europa meridionale.

Sembra che questo pericoloso insetto sia giunto in Libia dal Messico. All'azione preventiva già avviata partecipa il governo nordamericano che, in via eccezionale, ha cercato di superare il clima di tensione esistente con il governo della Repubblica araba di Libia.

È in grado la Commissione di valutare il rischio che tale piaga rappresenta per il sud della Comunità, e informare se i suoi servizi o quelli degli Stati membri più interessati stiano partecipando all'azione volta a debellare il flagello che ha colpito la Libia, prima che sia troppo tardi per i paesi rivieraschi del Mar Mediterraneo?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(28 settembre 1990)

Questo insetto, noto comunemente come mosca del nuovo mondo, è un parassita che aggredisce tutti i mammiferi, compreso l'uomo. La sua comparsa in Libia ha destato notevoli preoccupazioni, soprattutto per i paesi limitrofi, ma anche per il continente africano e i paesi meridionali della Comunità. L'azione diretta in Libia è coordinata dalla FAO con la cooperazione del governo americano e del governo messicano, attraverso un programma che prevede la diffusione di mosche sterili, l'unica tecnica efficace di eradicazione dell'insetto.

La Commissione sta studiando la possibilità di fornire un aiuto finanziario alla FAO per questo programma, nonché ai paesi vicini minacciati, contribuendo all'acquisto di insetticidi. È sottinteso che alcuni Stati membri contribuiscono anche direttamente all'azione della FAO.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1391/90

dell'on. Marie Jepsen (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/36)

Oggetto: Esenzione dalle disposizioni sul pagamento del prelievo di corresponsabilità per i cereali, consegnati cambio di mangimi misti fra cui gli stessi cereali costituiscono una componente

Nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 giugno 1988 concernente la causa 300/86 (prelievo di corresponsabilità per i cereali), punto 11, si stabilisce che lo scopo della regolamentazione comunitaria sul prelievo di corresponsabilità è di limitare le eccedenze strutturali sul mercato dei cereali, il che legittima la riscossione di un prelievo soltanto sui prodotti di cereali trasformati, immessi sul mercato, mentre i quantitativi di cereali riutilizzati dal produttore non contribuiscono a costituire eccedenze.

Nel regolamento (CEE) n. 3779/88 ⁽¹⁾ del 2 dicembre 1988 la Commissione stabilisce le condizioni per il rimborso del prelievo di corresponsabilità per le campagne di

raccolto 1986/87 e 1987/88 a seguito della suddetta sentenza della Corte di giustizia.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3779/88 i produttori di cereali però non possono riscuotere il rimborso del prelievo pagato per cereali, che prima siano stati «venduti» all'impresa di trasformazione e quindi «ricomprati» dal produttore sotto forma di mangimi misti, in cui la stessa quantità di cereali rientra come componente.

La Commissione ritiene che le prassi prescritte dal regolamento (CEE) n. 3779/88 siano conformi alle considerazioni sopracitate contenute nella sentenza del 29 giugno 1988, causa 300/86, punto 11, secondo cui il prelievo di corresponsabilità deve essere pagato soltanto per i cereali trasformati immessi sul mercato e non per i quantitativi di cereali che ritornano al produttore dopo la trasformazione? E, laddove non le ritenga conformi, vorrà la Commissione garantire anche il rimborso del prelievo di corresponsabilità per quei quantitativi di cereali che sono ritornati ai produttori come componenti dei mangimi misti?

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 17.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(30 luglio 1990)

L'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare è attualmente oggetto di un esame da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee nell'ambito della causa 203/89 in merito alla quale la Corte non ha ancora deliberato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1393/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/37)

Oggetto: Disposizioni specifiche dei PIM «Aquitania» e «Midi Pirenei»

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1183/89 ⁽¹⁾ del 9 febbraio 1990, il sig. Millan fa allusione a «disposizioni specifiche» inserite nel testo dei PIM «Aquitania» e «Midi Pirenei» su richiesta della Commissione per garantire la protezione dell'orso bruno dei Pirenei.

Quali sono codeste «disposizioni specifiche»?

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 7. 6. 1990, pag. 30.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(27 luglio 1990)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1183/89 (¹).

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento europeo, i testi dei due PIM con l'indicazione precisa delle pagine in questione.

(¹) GU n. C 139 del 7. 6. 1990.

Le priorità richieste dal Parlamento, ampiamente rispettate dal programma della Commissione per il 1990, richiedono ai funzionari di fare di più e sempre più rapidamente.

Per raggiungere tali obiettivi con la massima efficienza è necessario occupare altri 77 posti nel 1990 (rolling plan).

Alcune unità di tale personale aggiuntivo occupano nuovi posti assegnati nel 1990 (6), in altri casi si tratta di reimpiego (7).

Una parte del fabbisogno è stata soddisfatta facendo ricorso ai «mini-budgets» per l'assunzione di esperti e consulenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1399/90

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/38)

Oggetto: Consistenza dell'organico incaricato dell'applicazione del programma di azione sociale

Qual è la consistenza dell'organico impiegato presso la Commissione per eseguire il programma di azione sociale? Come viene distribuito tale personale per grado e per mansioni tra le varie divisioni incaricate dell'esecuzione dei capitoli del programma di azione sociale?

Rispetto ai livelli ottimali di personale per l'applicazione del programma di azione sociale, quale carenza indicano tali cifre?

Cosa sta facendo la Commissione per assumere il personale necessario per applicare il programma di azione sociale?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(31 luglio 1990)

Per sua stessa natura l'applicazione del programma di azione sociale coinvolge tutte le unità della direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali.

È dunque difficile trarre conclusioni basandosi sulla suddivisione riportata sotto.

Direzione/Unità	Grado			
	A	B	C	Totale
Relazioni industriali e dialogo sociale	15	5	8	28
Occupazione e mercato del lavoro Uguali opportunità	25	13	14	52
Sicurezza sociale, protezione sociale, condizioni di vita, azioni a favore dei minorati	29	14	14	57
Sanità e sicurezza	25	12	20	57

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1408/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/39)

Oggetto: Legislazione comunitaria in materia di trasporto aereo

La Commissione intende proporre al Consiglio una legislazione che affronti l'aumento senza precedenti della domanda di passeggeri negli aeroporti europei e che tenga particolarmente conto del rumore e del pericolo che rappresentano i numerosissimi aerei che volano sulle zone vicino agli aeroporti?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(18 settembre 1990)

Benché le statistiche relative al 1989 rivelino che l'aumento del traffico aereo riguarda in misura ineguale i diversi aeroporti e che per talune destinazioni turistiche si è addirittura registrata una riduzione nella frequenza dei voli, la situazione resta allarmante.

Recentemente la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento volta a migliorare i rapporti tra le autorità aeroportuali e i rispettivi utenti (¹). Le disposizioni ivi contenute dovrebbero consentire di tener conto in misura più adeguata dei problemi in materia ambientale e di sicurezza menzionati dall'onorevole parlamentare. Anche le direttive comunitarie relative al progressivo ritiro degli aeromobili più rumorosi (²) rappresentano un valido contributo ai fini del miglioramento delle condizioni di vita nelle adiacenze degli aeroporti.

La Commissione nutre inoltre la convinzione che il miglioramento dell'attuale sistema di assegnazione delle fasce orarie consentirà una più razionale utilizzazione delle

capacità aeroportuali a beneficio degli utenti. A tale riguardo essa presenterà prossimamente al Consiglio un progetto di codice di comportamento.

(¹) GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 6.

(²) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26; GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 14; GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1416/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/40)

Oggetto: Stabex

Per quali motivi la dotazione dello Stabex a norma di Lomé IV è maggiore del 62% rispetto a quella di Lomé III? Secondo la Commissione tale aumento, al netto dell'inflazione, sarebbe abbastanza elevato da consentire allo Stabex di svolgere un ruolo efficace? Non è vero che lo Stabex ha ancora un volume di gran lunga troppo piccolo per avere un significato importante?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(17 luglio 1990)

L'aumento pari al 62% della dotazione dello Stabex, passata dai 925 milioni di Ecu stanziati in occasione di Lomé III, ai 1 500 milioni previsti dal primo protocollo finanziario di Lomé IV, è dovuto a due elementi fondamentali:

- il desiderio di introdurre una ripartizione ottimale della dotazione globale tra i diversi strumenti della convenzione: ai fini di una corretta valutazione di tale equilibrio ci si avvale di fattori importanti quali assegnazioni tradizionali e le rispettive successive evoluzioni;
- la reale esperienza acquisita nel passato più recente sul funzionamento del sistema: in questo caso i problemi finanziari incontrati hanno senza dubbio sensibilmente influenzato gli orientamenti dei responsabili del negoziato in relazione alle legittime future necessità finanziarie del sistema.

La Commissione ritiene soddisfacente la dotazione del sistema rispetto allo stanziamento complessivo. In termini percentuali lo Stabex ha beneficiato dell'incremento più sostanzioso tra tutti gli strumenti della convenzione. La sua dotazione resta tuttavia limitata e ciò comporta automaticamente la possibilità di situazioni in cui l'importo disponibile rischia di rivelarsi insufficiente.

Nonostante 1 500 milioni di Ecu rappresentino una somma cospicua, l'efficienza e il valore del progetto dovrebbero essere valutati non solo esclusivamente in funzione dell'entità della sua dotazione finanziaria, ma anche della destinazione di tali stanziamenti. A tale riguardo la

Commissione nutre la convinzione che i mutamenti introdotti dalla nuova convenzione produrranno risultati estremamente lusinghieri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1424/90

degli on. Edward Kellet-Bowman, Paul Howell, Lord Plumb e Thomas Spencer (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/41)

Oggetto: Imposte gravanti sulle importazioni di vitelli dalla Nuova Zelanda

Consta alla Commissione che il 10% delle imposte gravanti sulle importazioni dei vitelli dalla Nuova Zelanda nella Comunità per il periodo gennaio-novembre 1989 non sono state versate da questo paese come previsto?

Intende prendere sollecite iniziative per ovviare a questa mancanza ed emanare le necessarie istruzioni, evitando così gli oneri comportati da una prassi scorretta e dalla mancata applicazione regolare di un accordo liberamente negoziato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1489/90

dell'on. John Tomlinson (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(91/C 63/42)

Oggetto: Prelievi all'importazione di carne ovina dalla Nuova Zelanda

La Commissione è consapevole del fatto che il prelievo del 10% imposto sulle importazioni di carne ovina provenienti dalla Nuova Zelanda nella Comunità per il periodo gennaio 1989-novembre 1989 non è stato versato alla Nuova Zelanda come era stabilito?

Intende la Commissione agire immediatamente per porre rimedio a tale carenza e emanare le istruzioni necessarie allo scopo di evitare di essere accusata di non tenere fede ai propri impegni e di non applicare correttamente un accordo liberamente negoziato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1497/90

dell'on. Kenneth Collins (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(91/C 63/43)

Oggetto: Prelievi all'importazione di carne d'agnello dalla Nuova Zelanda

È al corrente la Commissione che nel periodo compreso tra gennaio e novembre 1989 il 10% dei prelievi sulle

importazioni nella Comunità di carne d'agnello proveniente dalla Nuova Zelanda non è stato versato come convenuto a questo paese?

È pronta la Commissione ad intervenire senza indugi per ovviare a tale situazione e a dare le indicazioni necessarie, in modo da evitare accuse di pratiche illecite e di mancata applicazione di un accordo liberamente negoziato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1767/90

dell'on. Petrus Cornelissen (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)
(91/C 63/44)

Oggetto: Prelievi sulle importazioni di agnello dalla Nuova Zelanda

Risulta alla Commissione che il prelievo del 10% imposto sulle importazioni comunitarie di agnello dalla Nuova Zelanda per il periodo gennaio-novembre 1989 non è stato pagato alla Nuova Zelanda, come stabilito?

Intende la Commissione intervenire immediatamente per rimediare a tale inadempienza ed impartire le necessarie istruzioni, evitando così di essere accusata di prassi scorrette e dell'applicazione incompleta di un accordo negoziato liberamente?

**Risposta comune data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 1424/90, 1489/90, 1497/90 e 1767/90

(18 ottobre 1990)

La Comunità ha ottemperato agli impegni assunti con la Nuova Zelanda rimborsando i prelievi riscossi sulle importazioni di agnello nella Comunità per il periodo gennaio-novembre 1989, in conformità del regolamento (CEE) n. 3652/89⁽¹⁾. Per ragioni tecniche e giuridiche il rimborso doveva essere corrisposto agli importatori che avevano effettivamente pagato i prelievi.

La Commissione è al corrente del fatto che i prelievi rimborsati, in certi casi, non sono stati trasferiti agli operatori che avevano effettuato l'esportazione verso la Comunità. Tuttavia la Commissione è persuasa che, se gli importatori trasferissero il rimborso agli esportatori, ciò sarebbe coerente, per effetto retroattivo, con l'obiettivo perseguito.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1425/90 degli on. Hans-Gert Poettering e Reimer Böge (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)
(91/C 63/45)

Oggetto: Controllo nel settore della pesca nel Mare del Nord

Nella zona di protezione della passera di mare e in quella di protezione dei pleuronettiformi (12 miglia) la pesca con reti a strascico a pali è consentita solo ai pescherecci figuranti negli allegati ai regolamenti (CEE) n. 55/87 e (CEE) n. 56/87⁽¹⁾ — e regolamenti successivi — e aventi una potenza motrice pari o inferiore a 221 kw (300 CV). I pescatori della Frisia (Bassa Sassonia, nella Repubblica federale tedesca) spesso hanno constatato che alcuni pescherecci registrati con una potenza inferiore a 221 kw, trascinano le reti a velocità che, in base all'esperienza, richiedono potenze motrici notevolmente superiori.

Ritenendo assolutamente necessario un controllo più preciso delle potenze motrici fino a 221 kw, si vuol sapere dalla Commissione:

1. Come giudica tali fatti?
2. Quali misure intende adottare per garantire i necessari controlli e, in tal modo, evitare abusi?

⁽¹⁾ GU n. L 8 del 10. 7. 1987, pag. 1 e 15.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(17 luglio 1990)

La Commissione condivide la preoccupazione degli onorevoli parlamentari per le possibili infrazioni alla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni a cui sono soggetti i pescherecci da traino con buttafuori in determinate zone della Comunità.

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87, la Commissione verifica, al momento di stabilire gli elenchi o al momento della presentazione di una richiesta per una loro modifica, la conformità delle caratteristiche tecniche di tale tipo di peschereccio a dette norme.

La Commissione rammenta tuttavia agli onorevoli parlamentari che spetta agli Stati membri controllare direttamente le attività dei pescherecci e perseguire le infrazioni e ciò sul loro territorio e nelle rispettive acque territoriali. Essa peraltro si avvale di tutti i mezzi a sua disposizione e in particolare delle ispezioni comunitarie, per ricordare agli Stati membri i loro obblighi in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1435/90**dell'on. Lode van Outrive (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(91/C 63/46)*

Oggetto: Riconoscimento della regione dello Hageland (B) quale zona rurale (obiettivo 5B dei fondi strutturali)

La regione dello Hageland è stata riconosciuta dalla Commissione quale zona rurale (obiettivo 5B dei fondi strutturali). In occasione delle trattative che devono portare alla creazione di un quadro comunitario di sostegno, vengono alla luce numerosi squilibri: sembra infatti che vengano approvati soprattutto progetti miranti ad accrescere l'efficienza delle strutture agricole (tra l'altro: ricomposizione fondiaria, opere di controllo idrografico). Inoltre verrebbero lasciate in secondo piano misure volte a potenziare o a conservare strutture attinenti all'ecologia del paesaggio.

Significativo per questa designazione di priorità è ad esempio il fatto che per la riserva naturale della valle del Demer (tra Diest e Schulen: 6 091 ha), riconosciuta come tale in base alla direttiva 79/409/CEE, non sia stata presentata alcuna azione. Tale riserva naturale fa tuttavia parte della zona rurale dello Hageland.

1. La definizione di priorità volta a intensificare l'agricoltura locale non è forse in contrasto con la politica agricola europea?
2. Il fatto di non approvare azioni di carattere ecologico, e più precisamente la mancata inclusione dell'area valle del Demer nel processo di pianificazione, non è forse un sintomo di un carente coordinamento tra la politica regionale e altri programmi d'azione comunitari?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(26 settembre 1990)

Il quadro comunitario di sostegno per lo Hageland, adottato dalla Commissione il 6 giugno 1990, prevede l'attuazione di misure per lo sviluppo rurale volte a risolvere i problemi che caratterizzano la regione. Le misure specifiche da attuare saranno determinate in occasione dei negoziati per l'elaborazione del programma operativo che renderà esecutivo il QCS. Nell'ambito delle priorità stabilite per la diversificazione ed il miglioramento agricolo sono previsti provvedimenti articolati di sostegno a progetti pilota e di ricerca relativi alla riconversione e diversificazione, alla promozione di prodotti di qualità e alle attività diverse dall'agricoltura.

Per quanto riguarda l'ambiente gli Stati membri sono stati informati della politica che la Commissione ha adottato nel dicembre 1988 in materia di valutazione dell'impatto ambientale di piani, programmi e progetti.

Conformemente alla politica adottata tutte le proposte debbono riportare informazioni relative alle loro possibili conseguenze per l'ambiente e ciò prima che vengano prese decisioni in merito a finanziamenti comunitari.

Quanto alla valle del Demer si deve notare che la regione può beneficiare degli aiuti previsti nel quadro dell'obiettivo 5 (a), che include disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾ e relativi emendamenti). In particolare potrebbe essere applicato l'articolo 19 qualora le autorità belghe propongano di dichiarare la valle del Demer zona sensibile dal punto di vista ambientale.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1437/90**dell'on. Hemmo Muntingh (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(91/C 63/47)*

Oggetto: Impiego del bromuro di metile nell'orticoltura in serra

Nei Paesi Bassi l'impiego di bromuro di metile nell'orticoltura in serra è vietato.

La Commissione può far sapere quali sono, negli altri Stati membri, le disposizioni in materia di limitazione dell'impiego del bromuro di metile nella produzione agricola?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(26 settembre 1990)

Il bromuro di metile è autorizzato come fumigante del terreno in tutti gli Stati membri ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi. Tuttavia nella Repubblica federale di Germania non è autorizzato per la fumigazione nelle serre ed è previsto un periodo di attesa di tre anni tra la fumigazione e la coltura di pieno campo degli ortaggi. Nei Paesi Bassi il bromuro di metile non è autorizzato per la fumigazione del terreno, ma possono essere accordate deroghe a determinate condizioni. Tali deroghe vengono gradualmente soppresse ed un divieto totale della fumigazione del terreno è previsto per il 31 dicembre 1991. Le deroghe per l'impiego del bromuro di metile nella coltura di piante ornamentali perenni e di bulbi, nonché di peperoni, di meloni e di fragole in serre riscaldate scadono il

31 dicembre 1990 e le altre due deroghe, concernenti le rose e dei pomodori in serra, il 31 dicembre 1991.

Gli Stati membri che autorizzano l'impiego del bromuro di metile lo subordinano all'osservanza di rigorose condizioni, come ad esempio l'esigenza che il prodotto venga applicato da operatori addestrati e autorizzati, muniti di appropriati respiratori, l'impiego di plastica a tenuta di gas per coprire le superfici trattate durante determinati periodi e la limitazione del dosaggio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1456/90

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/48)

Oggetto: Investimenti a favore della Cantabria in quanto regione dell'obiettivo 2

Con gli aiuti comunitari previsti per la comunità autonoma di Cantabria (Spagna), che è una regione dell'obiettivo 2 (regione in declino industriale),

- a) quali progetti concreti sono stati cofinanziati?
- b) Inoltre, secondo la Commissione, in che modo si possono superare i ritardi nell'applicazione di tali aiuti che avrebbero dovuto essere concessi tra il 1989 e il 1991?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(13 settembre 1990)

a) La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei progetti che sono stati approvati dalla Commissione nel 1989 a favore della regione di Cantabria. Questi progetti prevedono un contributo complessivo del FESR di 19,88 milioni di Ecu a carico del comparto pluriregionale dei QCS (quadro comunitario di sostegno) per la Spagna, obiettivo 2. La Commissione non prevede che altri progetti di competenza di questo comparto siano decisi durante il periodo in vigore del QCS per questa regione.

b) Secondo le previsioni del QCS resterebbe un margine di 15 milioni di Ecu a carico del comparto regionalizzato per la regione di Cantabria. Questo importo deve servire per finanziare operazioni di competenza delle autorità regionali per il periodo 1990-1991. Spetta alle autorità spagnole prendere l'iniziativa di presentare le domande.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1464/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/49)

Oggetto: Traffico illecito di animali domestici destinati alla vivisezione e sprovvisti di documentazione sanitaria

Può far sapere la Commissione se è a conoscenza del traffico di cani e gatti che arrivano nella Comunità dalla Polonia, dall'Ungheria e dalla Jugoslavia spesso privi di documenti sanitari attestanti l'avvenuta vaccinazione contro la rabbia, per essere poi avviati presumibilmente alla vivisezione, e se è al corrente che su tale traffico, già segnalato dalle autorità austriache, l'autorità sanitaria del valico di Tarvisio ha inviato al ministro della sanità italiano una dettagliata documentazione sottolineando in particolare il problema della mancanza di destinazione dei cani provenienti dal confine ungherese? Può infine indicare quali provvedimenti intende prendere per combattere sia il traffico illecito che la commercializzazione di animali per la vivisezione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(14 settembre 1990)

La Commissione è consapevole della mancanza di norme armonizzate che stabiliscano le condizioni sanitarie per i cani e i gatti immessi nel commercio intracomunitario o provenienti da paesi terzi, benché sia stata formulata una proposta di regolamento del Consiglio volta ad istituire un certificato per cani e gatti⁽¹⁾. Pertanto nella fattispecie si applicano attualmente le norme nazionali italiane. Sono allo studio della Commissione le garanzie sanitarie e i controlli veterinari alle frontiere applicabili alle importazioni di animali vivi, compresi cani e gatti provenienti da paesi terzi, in vista di specifiche proposte a questo riguardo.

Va rilevato che la direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dispone che, salvo esenzione accordata dalle autorità competenti, possano essere utilizzati per esperimenti soltanto cani allevati appositamente⁽²⁾.

Alla Commissione non risulta che in Italia siano state accordate esenzioni in tal senso a norma della direttiva.

⁽¹⁾ GU n. C 85 del 6. 4. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1467/90**dell'on. Astrid Lulling (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(91/C 63/50)*

Oggetto: Diritti d'autore a carico delle reti di teledistribuzione

Ai sensi di una legge lussemburghese del 1972 che si colloca nel quadro della convenzione internazionale sui diritti d'autore (ratificata da taluni Stati membri della CEE), talune società che sfruttano reti di teledistribuzione sono costrette a firmare convenzioni aventi per oggetto il pagamento di diritti d'autore per la diffusione via cavo di programmi radiotelevisivi e, quindi, a versare milioni di franchi alle società per i diritti d'autore.

Può la Commissione fornire informazioni sulle prassi vigenti nei vari Stati membri?

Considera essa giustificato che questi diritti vadano a carico sia di chi diffonde i programmi che delle società che sfruttano le reti di teledistribuzione, con la conseguenza di rendere notevolmente più elevato il costo delle reti stesse?

Non crede la Commissione che un controllo sulla destinazione delle somme incassate dalle società per i diritti d'autore sia non solo giustificato ma anche obbligatorio nel quadro di un grande mercato unico?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1990)

In Belgio, nei Paesi Bassi e in Germania sono stati conclusi accordi collettivi per permettere la ritrasmissione via cavo dei programmi di radiodiffusione.

Tali accordi raggruppano i distributori via cavo, gli enti di radiodiffusione e le società di gestione collettiva in rappresentanza delle diverse categorie dei titolari dei diritti. I distributori via cavo sono autorizzati a ritrasmettere i programmi oggetto dell'accordo per la durata di quest'ultimo. La scelta dei programmi oggetto dell'autorizzazione è liberamente decisa dai titolari dei diritti rappresentati dalle società di gestione collettiva.

Nell'ambito di detti accordi il compenso pagato dai distributori via cavo agli aventi diritto è stabilito sulla base di diversi parametri: del canone di abbonamento (Belgio: 436 FB corrispondente al 15% del canone per un massimo di 18 programmi), del numero di programmi supplementari ritrasmessi (Paesi Bassi: 3,07 Fl per abbonamento e per trimestre per la ritrasmissione di cinque programmi esteri, 4,07 Fl per sei-dieci programmi e 5,17 Fl per più di 10 programmi fino a un massimo di 15 ritrasmissioni), oppure sotto forma di un importo forfettario durante la fase di installazione e di ampliamento della rete via cavo (Germania: 63 milioni di DM per il periodo 1989-1991).

Un accordo analogo è stato negoziato a Lussemburgo ma non è ancora stato firmato da tutti i distributori via cavo. In Francia sono stati negoziati vari accordi parziali. In Danimarca il diritto nazionale permette la ritrasmissione via cavo mediante pagamento di un compenso agli aventi diritto.

Il diritto comunitario non si oppone al fatto che la ritrasmissione di un programma via cavo sia protetta dal diritto d'autore e che di conseguenza dia luogo ad un compenso a favore dei titolari dei diritti. Sia il diritto internazionale che nazionale riconoscono che la ritrasmissione dei programmi via cavo costituisce un atto di utilizzazione distinto dei diritti d'autore relativi alle opere contenute nel programma ritrasmesso. Tale utilizzazione è indipendente dalla diffusione del programma effettuata dall'ente di radiodiffusione e deve essere ricompensata a tale titolo.

Il comportamento delle società di gestione dei diritti d'autore nonché il loro statuto interno sono soggetti alle norme nazionali e al diritto comunitario della concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1474/90**dell'on. Antonio Mazzone (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 giugno 1990)**(91/C 63/51)*

Oggetto: Operazione integrata Napoli

La recente riforma dei fondi strutturali, pur contemplando il concetto dell'azione integrata dei vari strumenti finanziari a disposizione della Comunità, non comprende un'operazione diretta per Napoli, così come era stata delineata anteriormente alla riforma.

Alla luce del nuovo regolamento finanziario per i fondi strutturali, può far sapere la Commissione come essa intende conciliarlo con l'operazione integrata per Napoli?

Può inoltre riferire i consuntivi dell'operazione precedente la riforma? Può altresì comunicare quali opere sono state finanziate e quali effettivamente portate a compimento?

Vuol infine comunicare quali cifre sono state stanziare a tutt'oggi a favore di Napoli per la realizzazione della metropolitana e della linea tranviaria rapida, e quali sono i tempi previsti per la realizzazione e l'effettiva utilizzazione delle due opere?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(14 settembre 1990)

Il nuovo regolamento finanziario dei fondi strutturali non osta assolutamente al proseguimento dei finanziamenti comunitari per i progetti facenti parte dell'operazione in-

tegrata Napoli. Nel quadro comunitario di sostegno (QCS), tali progetti si inseriranno nell'ambito di un programma operativo multifondo (integrato) a favore della Campania nel quale la zona metropolitana di Napoli avrà un ruolo preponderante.

Il consuntivo delle azioni finanziate nel quadro dell'OIN si presenta come segue:

- 156 progetti sono stati oggetto di domande di contributo globale del FESR per un totale di 3 054 miliardi di Lit: ne sono stati accolti 131, per complessivi 2 623 miliardi di Lit; i pagamenti richiesti ed effettuati ammontano rispettivamente a 1 846 e 1 629 miliardi di Lit.
- Sono stati portati a termine 51 progetti, con un investimento globale di 1 253 miliardi di Lit.

Quanto alle due grandi linee ferroviarie urbane di Napoli — la metropolitana e la linea tranviaria rapida — la situazione finanziaria al 27 giugno 1990 si presentava come segue:

- metropolitana: a fronte di una richiesta di contributi di 448 miliardi di Lit, ne sono stati concessi 370; sono state inoltrate domande di pagamento per un totale di 158 miliardi di Lit, di cui 128 miliardi sono stati effettivamente versati;
- linea tranviaria rapida: sono stati concessi contributi per 18 miliardi di Lit sui 136 richiesti; i pagamenti richiesti ed effettuati ammontano rispettivamente a 4 e 2 miliardi di Lit.

Le scadenze a tutt'oggi previste per il completamento dei lavori relativi agli investimenti per i quali è stata chiesta la partecipazione del FESR sono il 30 aprile 1993 per la metropolitana di Napoli e il 31 dicembre 1992 per la linea tranviaria rapida. Non è ancora possibile avanzare previsioni circa la data dell'effettiva entrata in servizio di queste due linee di trasporto urbano: essa dipenderà dalla soluzione dei problemi finanziari/amministrativi e tecnici inerenti a questo tipo di infrastrutture.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1484/90

dell'on. Ferruccio Pisoni (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 63/52)

Oggetto: Utilizzazione della lingua straniera per la prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro

È certamente noto alla Commissione che la percentuale di incidenti sul lavoro è più grave nei settori in cui sono largamente occupati lavoratori provenienti dai paesi terzi e che tali incidenti sono per la maggior parte addebitabili alla carenza di mezzi informativi per la prevenzione e l'utilizzazione delle misure di sicurezza.

Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno adottare iniziative perché nei settori di più grande pericolosità venga intensificata l'informazione sulla prevenzione e l'utilizzazione delle misure di sicurezza mediante la diffusione di manifesti facilmente interpretabili e la proiezione sul posto di lavoro di documentari, utilizzando nei testi esplicativi delle immagini oltre alle lingue locali anche quelle praticate dai lavoratori occupati?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(6 luglio 1990)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare relativa ai rischi derivanti dalla presenza in un paese della Comunità di lavoratori provenienti da altri paesi e che non conoscono necessariamente la lingua utilizzata sul luogo di lavoro.

È opportuno ricordare che gli articoli da 10 a 12 della direttiva 89/391/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, contengono disposizioni essenziali relative all'informazione, la consultazione, la partecipazione e la formazione dei lavoratori. Tali disposizioni sono applicabili in particolare a tutti i lavoratori di un'impresa esterna.

D'altra parte la direttiva 77/576/CEE⁽²⁾ relativa alla segnaletica di sicurezza e alla protezione sanitaria contiene disposizioni volte a consentire a tutti i lavoratori di prendere conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza senza dover ricorrere necessariamente all'uso di una lingua. Nel quadro del programma d'azione relativo all'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la Commissione sta preparando una proposta di direttiva per la revisione e l'estensione della direttiva summenzionata. Tale iniziativa rappresenterà una risposta adeguata alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1500/90

dell'on. Claudia Roth (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(91/C 63/53)

Oggetto: Risoluzione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia e per il miglioramento dell'educazione dei figli dei lavoratori migranti

Considerando che in una proposta di risoluzione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia del 22 giugno 1988 la Commissione esorta il Consiglio a pren-

dere atto della sua ferma volontà di adottare le misure necessarie per estendere la collaborazione volta a migliorare l'educazione dei figli dei lavoratori migranti, si vuol sapere:

Quali sono in sostanza i piani messi a punto dalla Commissione a tale scopo e qual è stato negli ultimi cinque anni l'andamento del bilancio a tal fine previsto?

In previsione della prossima riunione interistituzionale, quali somme intende investire la Commissione per lo scopo considerato?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 novembre 1990)

Nel quadro del programma d'azione nel settore dell'istruzione, la Commissione ha cofinanziato, dal 1976, circa 50 esperimenti pilota concernenti la scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti.

Tali esperimenti, che intendevano contribuire a migliorare l'integrazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti e a combatterne l'insuccesso scolastico, hanno contribuito in particolare a:

- sperimentare strategie e metodi didattici adattati alle esigenze specifiche dei giovani immigrati, nei settori dell'apprendimento della lingua o di una delle lingue del paese di accoglienza e della pratica della lingua materna;
- sviluppare materiale didattico destinato all'insegnamento delle lingue materne;
- promuovere l'elaborazione e la realizzazione di corsi modulari di formazione continua per gli insegnanti che si occupano dei figli dei lavoratori migranti.

Da alcuni anni queste esperienze, che la Commissione ha sostenuto e continua a sostenere su iniziativa degli Stati membri, si stanno sempre più orientando verso un'impostazione interculturale dell'insegnamento per tutti gli allievi. Questa impostazione viene ormai riconosciuta, da parte degli Stati membri e della Commissione, come la strategia più coerente in materia di integrazione scolastica degli allievi immigrati, in grado di aiutare tutti gli allievi a sviluppare comprensione e rispetto reciproci prevenendo nel contempo la nascita di pregiudizi razzisti e xenofobi.

Il Consiglio e i ministri dell'istruzione riuniti in Consiglio hanno stabilito, nella riunione del 6 ottobre 1989, che la cooperazione europea nel settore dell'istruzione doveva mirare, tra l'altro, alla costruzione di un'Europa multiculturale fondata in particolare sul riconoscimento, nei sistemi educativi e formativi, della molteplicità delle impostazioni culturali.

Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti di alto livello di elaborare una relazione sulle politiche di integrazione sociale dei lavoratori migranti negli Stati membri. Tale relazione

dovrà essere discussa tra breve in Consiglio e la Commissione esaminerà, alla luce dei risultati di questa discussione, l'opportunità di proporre nuove azioni in questo settore.

Dal 1984 gli stanziamenti destinati agli esperimenti pilota di cui sopra si presentano come segue:

(in Ecu)

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
981 183	1 014 420	1 019 846	1 282 559	1 202 546	993 335	750 000

La diminuzione degli importi destinati agli esperimenti pilota in questo settore è dovuta al fatto che l'autorità di bilancio non ha aumentato gli stanziamenti destinati al finanziamento del programma d'azione nel settore dell'istruzione (articolo B 6300) proporzionalmente al numero dei settori didattici che la Commissione è stata invitata a sostenere nell'ambito del programma stesso.

Inoltre è opportuno ricordare che anche il Fondo sociale europeo concede aiuti per azioni a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, azioni che riguardano l'insegnamento delle lingue e delle culture d'origine per figli dei lavoratori migranti comunitari.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la media degli stanziamenti destinati a queste azioni è stata di 78,58 milioni di Ecu.

Le previsioni della Commissione nel settore della scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti ed in quello, più vasto, della cooperazione nel settore dell'istruzione si iscriveranno, per il 1992, nell'ambito delle previsioni finanziarie in vigore e, per gli anni seguenti, nella prossima proposta della Commissione a tale riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1507/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(91/C 63/54)

Oggetto: Ruolo del consiglio consultivo degli enti locali e regionali presso la Commissione delle Comunità europee

Alcune osservazioni presentate durante la riunione del consiglio direttivo dell'unione dei rappresentanti locali e regionali socialisti d'Europa, svoltasi il 10 maggio 1990 a Bruxelles, inducono a ritenere che la Commissione non tenga in realtà conto dei lavori di tale comitato.

Può far sapere la Commissione quale ruolo essa riconosce effettivamente al consiglio consultivo degli enti locali e regionali?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**
(19 settembre 1990)

Con decisione del 24 giugno 1988 la Commissione ha istituito il consiglio consultivo degli enti regionali e locali ⁽¹⁾ allo scopo di associare maggiormente tali enti all'elaborazione e all'attuazione della politica regionale della Comunità, la quale comprende anche le implicazioni regionali e locali delle altre politiche comunitarie.

La Commissione ritiene il consiglio consultivo un elemento essenziale della sua politica intesa a promuovere la partecipazione dei livelli regionali e locali alla definizione e all'attuazione delle politiche regionali comunitarie. Essa tiene conto dei pareri del consiglio consultivo con l'interno specifico di adattare meglio ai bisogni locali le misure previste.

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 6. 9. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1533/90
dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)
(91/C 63/55)

Oggetto: Sequestro di pescherecci comunitari da parte del Marocco

Poiché nelle ultime settimane si stanno facendo più frequenti i sequestri di pescherecci comunitari da parte delle autorità marocchine, si vuol sapere:

Di quali informazioni dispone la Commissione a proposito degli incidenti di cui sopra e come li valuta essa alla luce degli accordi stipulati dalla commissione mista riunita il 19-20 marzo 1990?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**
(3 agosto 1990)

Conformemente agli accordi approvati dalla commissione mista che si è riunita a Rabat nei giorni 19 e 20 marzo 1990, le autorità marocchine informano regolarmente la Commissione dei sequestri di navi comunitarie, indicando le ragioni e le circostanze di tali sequestri.

La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri interessati e, qualora ritenga che le circostanze del sequestro siano in contrasto con le disposizioni dell'accordo, interviene presso le autorità marocchine, affinché provvedano al rispetto delle suddette disposizioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1537/90
dell'on. Bryan Cassidy (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)
(91/C 63/56)

Oggetto: Diritto di ingresso in uno Stato membro

Può la Commissione far sapere, facendo seguito alla risposta da essa data all'interrogazione orale n. 1134/89 ⁽¹⁾, se ritiene compatibile con la normativa comunitaria la decisione da parte di un impiegato di una compagnia aerea o marittima con sede sul territorio di uno Stato membro di negare a un cittadino comunitario in possesso di un biglietto valido il trasporto verso un altro Stato membro, soltanto perché è prescritta come condizione per l'ingresso nello Stato membro di destinazione, ma non per motivi di «sicurezza», la presentazione di un passaporto o di una carta di identità validi?

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 21. 5. 1990, pag. 39.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**
(6 settembre 1990)

I metodi e le circostanze secondo cui un trasportatore o i suoi dipendenti esaminano se il passeggero soddisfa le condizioni stabilite per il trasporto dipendono dai termini del contratto stipulato tra il trasportatore e la persona in questione. Infatti, dato che taluni paesi applicano sanzioni nei confronti dei trasportatori che conducono alle loro frontiere viaggiatori sprovvisti dei documenti necessari, non è escluso che alcuni di essi inseriscano nel contratto una clausola in merito.

A questo proposito la Commissione prega l'onorevole parlamentare di voler prendere conoscenza della risposta data alla sua interrogazione scritta n. 1134/90 ⁽¹⁾ in cui essa dichiarava di non ritenere tali sanzioni incompatibili con il diritto comunitario. Pertanto i controlli che ne conseguono in virtù del contratto di trasporto non costituiscono violazione del diritto comunitario neppure nel caso in cui vengano effettuati nei confronti di cittadini comunitari. In effetti, se al momento dell'ingresso in uno Stato membro un cittadino comunitario non può esibire passaporto o carta d'identità, non sarà in grado di provare la propria nazionalità e dunque il proprio diritto ad entrare nel territorio degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 21. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1560/90
dell'on. Filippos Pierros (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)
 (91/C 63/57)

Oggetto: Tassa speciale per il transito di autocarri attraverso la Germania

La Repubblica federale di Germania intende imporre, a partire dal 1° luglio 1990, una tassa speciale annua di 1 000-9 000 DM agli autocarri che attraverseranno il suo territorio. I rappresentanti di categoria di diversi paesi comunitari hanno già manifestato il loro dissenso e c'è il pericolo che il traffico stradale europeo venga sconvolto durante il periodo delle vacanze.

Qual è la posizione della Commissione in proposito?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione

(12 novembre 1990)

1. La Commissione ha introdotto ricorso davanti alla Corte di giustizia contro la Repubblica federale di Germania in base all'articolo 165 del trattato CEE, per violazione degli articoli 76, 95 e 5 del trattato.

2. Nel frattempo la Commissione ha ottenuto dalla Corte un provvedimento urgente che sospende l'applicazione della legge tedesca relativa alla-tassa in questione nei confronti degli autotrasportatori comunitari finché la Corte non si sarà pronunciata in merito al ricorso di cui sopra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1570/90
dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)
 (91/C 63/58)

Oggetto: Costo di operazioni di pagamento in Ecu

Debitore di 5 Ecu all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, rue Mercier 2, L - 2985 Lussemburgo, ho pagato per i 212 FB dovuti 303 per «spese e commissioni» presso l'agenzia delle Kredietbank del Parlamento europeo a Bruxelles.

Vorrei conoscere le ragioni tecniche di questi costi supplementari. C'è differenza quando i pagamenti sono effettuati:

1. presso l'unione economica e monetaria belgo-lussemburghese;
2. altrove?

Risposta da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione

(3 dicembre 1990)

Le spese e commissioni pagate dall'onorevole parlamentare sono da ripartire come segue:

(in FB)

Commissione di pagamento (3 %, minimo 150)	150
Commissione di cambio (1,5 %, minimo 75)	75
Spese postali e amministrative	30
IVA 19 % su 255	255
	48
	303

I suddetti importi sono stati calcolati dalla Commissione in base alle tariffe pubblicate dalla Kredietbank. La Commissione spera che l'elenco particolareggiato di tali costi figuri sulla fattura, conformemente alla raccomandazione 90/109/CEE della Commissione del 14 febbraio 1990 concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere ⁽¹⁾.

Il Belgio ed il Lussemburgo hanno un sistema di pagamenti molto integrato, ma non esiste una stanza di compensazione automatica tra i due paesi. I regolamenti vengono quindi effettuati tramite conti di corrispondenza tra banche e due divise diverse (FB e Flux).

Di conseguenza viene applicata la commissione di pagamento vigente per i pagamenti internazionali indipendentemente dal paese del beneficiario e non vi sono quindi differenze di trattamento tra le operazioni effettuate tra Belgio e Lussemburgo e quelle tra uno di questi due paesi ed un paese non membro dell'UEBL. La commissione di cambio è dovuta al fatto che il pagamento avviene in Ecu, il che comporta una conversione di monete. Le spese postali e amministrative corrispondono all'onere amministrativo (trascrizione dell'ordine verifica, scritture contabili, francobolli).

Consapevole dei problemi connessi ai trasferimenti di fondi tra i vari Stati membri e monete della Comunità, la Commissione ha pubblicato, il 26 settembre 1990, un documento di discussione dal titolo «Il sistema dei pagamenti nel mercato interno europeo» ⁽²⁾, che dovrebbe costituire la base per l'elaborazione di nuove soluzioni, in particolare a vantaggio dei clienti consumatori. Inoltre, è evidente che la commissione di cambio scomparirebbe automaticamente al momento dell'introduzione di una moneta unica nella Comunità.

La Commissione intende adoperarsi per migliorare l'attuale situazione insoddisfacente dei pagamenti transfrontalieri nella Comunità. In considerazione del completamento del mercato interno e dello sviluppo dell'unione economica e monetaria si tratta di un compito prioritario che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle imprese. La Commissione presenterà proposte particolareggiate per future iniziative all'inizio dell'anno prossimo.

(¹) GU n. L 67 del 15. 3. 1990.

(²) Doc. COM(90) 447.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1580/90

dell'on. Pol Marck (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(91/C 63/59)

Oggetto: Istruzione nel 1992

1. Quali iniziative ha preso la Commissione per preparare il «1992» nel settore dell'istruzione secondaria?
2. Come valuta la Commissione il programma «Classi 1992» lanciato in Belgio? Può la Commissione contribuire ad appoggiare tale iniziativa?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1990)

la Commissione ritiene che tutti i programmi comunitari in materia di istruzione contribuiscano a preparare i giovani per il 1992 e per il mercato unico. Non sono state avviate attività specifiche per l'istruzione secondaria, ma ad essa sono collegati alcuni aspetti del programma LINGUA e del programma PETRA, nonché numerose attività della Commissione relative alla risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione del 9 febbraio 1976 (¹) su un programma d'azione comunitario nel campo dell'istruzione.

La Commissione non ha avviato alcun programma intitolato «Classi 1992», sebbene il presidente della Commissione, in un discorso al Parlamento il 17 gennaio 1989 (²), abbia suggerito la realizzazione di un sistema (che potrebbe venire intitolato «Classi 1992») che consentirebbe ai giovani in età scolastica di trascorrere un periodo del proprio ciclo di studi in un altro Stato membro. Attualmente i fondi messi a disposizione dal bilancio comunitario per attuare misure preparatorie a possibili iniziative di questo genere sono alquanto limitati. La Commissione è

comunque particolarmente interessata alle iniziative realizzate negli Stati membri.

(¹) GU n. C 28 del 19. 2. 1976.

(²) *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 2-373 (gennaio 1989).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1581/90

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(91/C 63/60)

Oggetto: Gabinetti pubblici per i viaggiatori

È al corrente la Commissione che molti gabinetti pubblici, perfino in edifici prestigiosi come la stazione ferroviaria di Colonia, possono risultare inaccessibili ai viaggiatori che, all'arrivo, non dispongono degli spiccioli necessari in valuta locale?

Non ritiene la Commissione che, per essere adeguate al nostro livello di civiltà, le stazioni ferroviarie e di pullman in tutta la Comunità dovrebbero offrire servizi gratuiti analoghi a quelli forniti da molti anni negli aeroporti?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(23 novembre 1990)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare. Nel caso specifico, tuttavia, essa non intende assumere iniziative in materia. Spetta in primo luogo alle società di trasporti, infatti, fare in modo che i servizi offerti alla clientela siano invitanti e competitivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1596/90

dell'on. John Bird (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)

(91/C 63/61)

Oggetto: Allevamento di vermi da esca per pescatori dilettanti

Tenuto conto del fatto che nel Regno Unito sono oltre 5 milioni i pescatori dilettanti che operano con la lenza e che la stragrande maggioranza di essi usa vermi come esche, e riconoscendo che le 50 aziende per l'allevamento di vermi esistenti nel paese raccolgono e eliminano circa 250 000 t l'anno di rifiuti di origine animale provenienti da aziende agricole, allevamenti ittici e pollicolture, si chiede:

1. Vuol la Commissione confermare che i regolamenti da essa proposti per disciplinare l'eliminazione e il trattamento di rifiuti di origine animale non impedirà alle aziende in parola di allevare vermi da esca?
2. È inoltre disposta a modificare tali regolamenti in modo da menzionarvi esplicitamente l'allevamento di vermi fra i procedimenti ammessi?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(24 settembre 1990)

1. La Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali ⁽¹⁾, come parte integrante del programma per il mercato unico del 1992.

Obiettivo della proposta è di garantire che lo smaltimento dei rifiuti di origine animale avvenga in condizioni tali da evitare qualsiasi rischio di propagazione di organismi patogeni. Questa garanzia è acquisita quando i residui di origine animale vengono trattati in uno stabilimento di lavorazione riconosciuto e sotto controllo. La proposta riconosce al tempo stesso l'utilità di incoraggiare l'impiego dei residui di origine animale per altri scopi, a condizione che queste altre destinazioni non comportino rischi per la salute degli animali o dell'uomo.

L'articolo 7 della proposta consente pertanto alle autorità competenti di autorizzare, a titolo eccezionale, l'impiego di determinati rifiuti di origine animale per scopi scientifici, per l'alimentazione degli animali dei giardini zoologici o dei circhi e di animali da pelliccia e, in casi particolari, di altri animali. Quest'ultima categoria potrebbe includere l'allevamento di vermi da esca per pescatori dilettanti.

2. Considerato che nei singoli Stati membri questi casi speciali potrebbero essere numerosi, la Commissione non ritiene opportuno specificare nel testo della proposta il caso particolare dell'allevamento dei vermi.

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1632/90

dell'on. Carlos Carvalhas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 luglio 1990)
(91/C 63/62)

Oggetto: Norme di sicurezza e ammodernamento della rete ferroviaria

Considerando gli incidenti ferroviari recentemente accaduti in Portogallo (in particolare quello dello scorso 28 maggio nella zona suburbana di Lisbona) a causa del

mancato rispetto delle norme minime di sicurezza, del sovraccarico dei vagoni, dell'impiego di materiale obsoleto già in funzione da diversi anni, del degrado delle linee ferroviarie e della rispettiva segnaletica, nell'assoluta inosservanza delle direttive comunitarie concernenti la sicurezza degli utenti dei trasporti pubblici, si chiede alla Commissione se è a conoscenza di tale situazione e se prevede una qualche forma di finanziamento comunitario destinato all'ammodernamento e alla ristrutturazione della rete dei trasporti ferroviari in Portogallo, in particolare nelle zone suburbane di Lisbona e Porto.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(30 novembre 1990)

La Commissione sta esaminando possibilità e modalità per giungere ad una soluzione comune in merito alla compatibilità del sistema controllo-comando, non soltanto per le linee ad alta velocità ma anche per l'intera rete ferroviaria comunitaria. Una prima riflessione sulla materia sarà trasmessa dalla Commissione al Consiglio alla fine dell'anno, nel quadro della relazione del gruppo di lavoro ad alto livello «Rete alta velocità» istituito a seguito della risoluzione del Consiglio dei giorni 4 e 5 dicembre 1989. Il Consiglio ha appena adottato, il 29 giugno scorso, la posizione comune relativa al programma EURET che comprende una ricerca comune sul sistema di controllo-comando nella Comunità.

La responsabilità in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari compete in primo luogo alle reti degli Stati membri. Ciò nonostante la Commissione ha intenzione di estendere i contatti con gli organismi ferroviari, quali la Comunità europea delle ferrovie, l'UIC e l'ORE nei quali sono rappresentate le diverse reti, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza, eventualmente per mezzo di misure di armonizzazione miranti a realizzare un'omogeneità di gestione in ciascuna rete, come indicato nella comunicazione ⁽¹⁾ della Commissione al Consiglio relativa a una politica ferroviaria comune.

La Comunità è intervenuta, al titolo dei bilanci 1986-1989, per l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie in Portogallo ed è indubbio che tali interventi abbiano contribuito a migliorare le condizioni di sicurezza sulla rete portoghese.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 564 final.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1643/90

dell'on. Henry McCubbin (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 luglio 1990)
(91/C 63/63)

Oggetto: Equa attuazione di misure comunitarie nel settore della pesca

La Commissione avrebbe dichiarato di considerare «prioritaria l'applicazione dei provvedimenti contenuti nel re-

golamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾ e di voler invitare gli Stati membri ad adeguare le rispettive legislazioni in modo da non escludere le imprese dai vantaggi finanziari che tali provvedimenti comportano». Alla luce di questa dichiarazione, intende la Commissione adire la Corte di giustizia per costringere le autorità nazionali ad ottemperare alla normativa in parola e consentire quindi alle imprese di tutti gli Stati membri di godere dei suddetti vantaggi finanziari?

⁽¹⁾ GU n. 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(6 agosto 1990)

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura è stato adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1986. Tra i suoi principali obiettivi rientra la costituzione di una flotta comunitaria proporzionata alle risorse della pesca disponibili e competitiva rispetto ad altre flotte.

Può risultare necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al fine di conformarsi alle disposizioni del regolamento. Ciò, in particolare, per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi di riduzione della capacità della flotta fissati nei programmi pluriennali di orientamento stabiliti dalla Commissione nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86 o in relazione all'introduzione di programmi nazionali, compresi quelli di riduzione della capacità, conformemente all'articolo 25 del regolamento.

In una situazione in cui gli Stati membri non riescono a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle capacità della flotta fissati nei programmi, sarebbe incongruente che la Comunità fornisca contributi proprio a progetti di costruzione di battelli, contribuendo così ad aggravare un problema già esistente di sovracapacità rispetto agli obiettivi del programma.

La Commissione esamina ciascun caso tenendo conto delle circostanze particolari ed è consapevole delle sue responsabilità nell'adozione delle misure che si rendessero necessarie ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal regolamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1651/90

dell'on. Francis Wurtz (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)

(91/C 63/64)

Oggetto: Progetto di dimostrazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 797/85 in Alsazia

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾ è stato deciso in Alsazia un progetto di dimostrazione (decisione

C (87) 2524 del 22 dicembre 1987) per la sperimentazione e la diffusione di modelli di fabbricati agricoli in legno rotondo da costruire personalmente, che ha ricevuto un finanziamento comunitario di 400 000 Ecu.

La Commissione potrebbe rendere noto il responsabile di tale operazione, il suo costo finale (compreso il contributo comunitario) nonché gli insegnamenti che essa ha tratto da tale esperienza?

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(30 luglio 1990)

Il 22 dicembre 1987 la Commissione ha concesso, sulla base del regolamento (CEE) n. 797/85, un contributo di 400 000 Ecu per la realizzazione del progetto pilota n. 87.70/FR.002, concernente la sperimentazione e la diffusione di modelli di fabbricati agricoli in legno rotondo da costruire personalmente, su un costo complessivo stimato a 800 000 Ecu.

Il responsabile di tale operazione è la Chambre régionale d'agriculture (Camera regionale dell'agricoltura) d'Alsazia.

Dato che il progetto pilota si trova ancora nella fase esecutiva, non è possibile determinarne il costo finale, né si possono precisare gli insegnamenti ricavabili da questa sperimentazione. Tuttavia, nella fase attuale, lo stato di avanzamento del progetto è soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1686/90

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 63/65)

Oggetto: Uso improprio dei finanziamenti PIM in Umbria (Italia)

1. Considerando che nell'ambito del PIM-Umbria — in contrasto con i presupposti dello stesso — è stato inserito il progetto di una megastruttura da realizzarsi in località S. Feliciano di Magione nei pressi del lago Trasimeno;

2. considerando che l'area su cui è progettata la megastruttura è assoggettata al vincolo delle bellezze naturali del 1965 ed inserita nell'ambito del parco regionale «Trasimeno-Busilli»;

3. considerando che tale area è parte integrante delle «zone umide di valore internazionale» in forza della convenzione di Berna sottoscritta sia dalla Comunità europea che dallo Stato italiano:

- a) non intende la Comunità intervenire affinché siano rispettate le previsioni del PIM-Umbria e la convenzione di Berna?
- b) non intende la Commissione intervenire affinché, in caso di mancato rispetto delle previsioni PIM-Umbria e della convenzione di Berna, il contributo della Comunità venga ritirato?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(24 settembre 1990)

La Commissione ha preso contatto con le competenti autorità regionali in ordine al progetto contestato dall'onorevole parlamentare. Dalle informazioni assunte, citate in prosieguo, non sembra doversi ravvisare un uso improprio dei fondi PIM-Umbria nel finanziamento di un centro di servizi a San Feliciano di Magione. Si constata infatti che:

- nel 1986 la regione Umbria ha incaricato la società Valtur di studiare le potenzialità turistiche del luogo in modo da non pregiudicare le condizioni ambientali del territorio del lago Trasimeno;
- il centro di servizi progettato dal comune di Magione tiene conto di questa esigenza e rispetta perfettamente l'ambiente; non è ubicato direttamente sul lago bensì in una zona già utilizzata a scopo abitativo, oltre la strada che costeggia il lago;
- lo stabile in questione non può essere considerato una «megastruttura», dato che occupa una superficie totale di 1 502 m², ripartita su due piani. Il centro serve da supporto all'industria turistica per lo sviluppo della regione;
- la zona in cui è situato il centro è classificata nel piano regolatore come zona per servizi pubblici;
- la zona rientra nel campo di applicazione della legge 1497/39, che assoggetta ogni intervento all'obbligo di salvaguardare l'ambiente;
- l'area in cui sarà costruito il centro non forma parte della «zona umida del Trasimeno» e quindi non è sottoposta alle convenzioni di Berna e di Ramsar; la Commissione non è pertanto tenuta ad intervenire per garantire il rispetto di dette convenzioni;
- infine nel piano dei parchi dell'Umbria, redatto in collaborazione tra la regione e la Comunità europea, il finanziamento dei centri di servizi è ritenuto perfettamente compatibile con la nuova normativa; in particolare nessuna delle norme vigenti crea vincoli che possano impedire o sconsigliare la realizzazione del progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1692/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 63/66)

Oggetto: Norme ambientali EFTA

Le norme ambientali emanate dai paesi dell'EFTA sono in generale più rigorose di quelle della CEE.

Può la Commissione determinare l'impatto economico che risulterebbe dall'applicazione nei paesi membri della CEE di norme del tipo EFTA, nel contesto delle discussioni sulla creazione dello spazio economico europeo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1990)

Il 20 giugno 1990 sono stati avviati ufficialmente dei negoziati tra la CEE e i paesi dell'EFTA per la creazione di uno spazio economico europeo (EES). Il loro scopo consiste nel perseguire le cosiddette «quattro libertà» sulla base delle normative comunitarie in materia che devono essere identificate congiuntamente e non sulla base della normativa «EFTA». Ciò vale anche per quei settori della legislazione in materia di ambiente che incidono sul funzionamento del mercato interno.

Pertanto il problema di valutare l'impatto economico dell'applicazione, da parte degli Stati membri della Comunità, di norme del tipo EFTA non si pone.

Inoltre, pur essendo vero che attualmente alcuni paesi dell'EFTA applicano, in certi settori di protezione dell'ambiente, norme di livello più elevato, è peraltro vero che altri paesi applicano norme meno severe. Non esiste infatti un insieme unico di norme EFTA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1695/90

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 63/67)

Oggetto: Pratiche di dumping da parte dei paesi dell'Europa orientale

Sempre più frequentemente si ha notizia di prezzi dumping praticati dai paesi dell'Europa orientale nel settore caseario, con effetti negativi sulle scorte della CE che minacciano di aumentare nuovamente nonostante le misure di stabilizzazione.

Può la Commissione fa sapere di quali dati dispone per quanto concerne il burro, il latte in polvere, la caseina e il formaggio? Quali misure possono essere prese in considerazione, tenendo conto delle nuove relazioni con i paesi in questione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1990)

Non si conoscono i dati concreti relativi alle quantità di burro, di latte scremato in polvere, di caseina e di formaggi attualmente disponibili nei paesi dell'Europa orientale per l'esportazione.

Soltanto la Polonia ha comunicato che, fino a tutto giugno 1990, sono state esportate circa 15 000 t di burro sulle 17 000 t per le quali furono rilasciate licenze.

I prezzi di vendita sono bassissimi. Per il burro dell'Europa orientale i prezzi d'offerta vanno da 730 a 1 000 US \$/t fob, per il latte scremato in polvere da 800 a 850 US \$/t fob, mentre i prezzi minimi GATT sono rispettivamente di 1 350 e 1 200 US \$/t fob.

A seguito della liberalizzazione degli scambi con l'estero, che in precedenza erano esclusivamente riservati alle organizzazioni statali, il controllo dei prezzi all'esportazione è pressoché scomparso.

Inoltre si registrano aumenti di prezzo al consumo, causati dalla totale o parziale scomparsa delle sovvenzioni, e il conseguente accumularsi di eccedenze soprattutto di burro e di latte scremato in polvere, che si vorrebbe smaltire al più presto contro valuta forte.

Questa nuova situazione, che è soprattutto la conseguenza dei recenti mutamenti politici in Polonia, nella Repubblica democratica tedesca, in Cecoslovacchia e in Ungheria, ha un'incidenza negativa sul livello dei prezzi del mercato mondiale. Problemi di vendita per il burro e il latte scremato in polvere sorgono soprattutto per i paesi aderenti agli accordi internazionali lattieri nell'ambito del GATT, che rispettano i prezzi minimi.

Per i formaggi, di cui i paesi orientali sono esportatori marginali, i suddetti problemi non si sono ancora posti. Per quanto riguarda la caseina sono aumentate soprattutto le importazioni dalla Polonia, non solo a seguito di una diminuzione dei prezzi, ma anche per l'incidenza del divieto di incorporare nei prodotti lattieri caseine o caseinati di origine comunitaria che beneficiano di un aiuto.

La Commissione ha già preso contatto con alcuni paesi dell'Europa orientale per imporre il rispetto dei prezzi minimi del GATT. Il Consiglio ha inoltre adottato una proposta di regolamento intesa a migliorare la situazione della caseina (1).

(1) GU n. L 201 del 31. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1697/90

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 63/68)

Oggetto: Diritti d'autore per i compositori

Nel 1988 la Commissione ha presentato un libro verde intitolato «Diritti d'autore e sfida tecnologica» e si può ritenere che essa desideri veder approvate le sue proposte.

Dette proposte vanno oltre la portata della convenzione di Lussemburgo (1975) che intendeva integrare la convenzione di Monaco (1973) sui brevetti e che però non è ancora entrata in vigore.

Le proposte in questione vanno accolte favorevolmente così come sono formulate, esse tuttavia non menzionano i compositori di musica classica e leggera, tranne che per quanto concerne le registrazioni della loro musica.

Intende la Commissione garantire che i diritti legittimi dei compositori saranno esplicitamente inclusi nelle sue attuali proposte?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Le due convenzioni citate dall'onorevole parlamentare, la convenzione sul rilascio di brevetti europei, del 5 ottobre 1973, e l'accordo in materia di brevetti comunitari firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (1) riguardano il diritto dei brevetti mentre il libro verde sul diritto d'autore e la sfida tecnologica tratta delle questioni inerenti al diritto d'autore (2).

I diritti dei compositori di musica leggera e di musica classica godono della tutela accordata ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche.

Tutti gli Stati membri della Comunità hanno aderito a questa convenzione; alcuni di essi tuttavia non hanno ratificato l'ultima revisione fatta a Parigi nel 1971. Pertanto la Commissione esamina la possibilità di presentare prossimamente al Consiglio una proposta di decisione per provvedere all'adesione di tutti gli Stati membri alla convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, come è stata riveduta dall'atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla convenzione internazionale di Roma sulla tutela degli artisti interpreti od esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, del 26 ottobre 1961.

(1) GU n. L 401 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(2) Doc. COM(88) 172 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1732/90**dell'on. Eugenio Melandri (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1990)**(91/C 63/69)*

Oggetto: Commercio di armi Europa/paesi in via di sviluppo

Vuole dire la Commissione qual è il volume finanziario complessivo del commercio di armi esistente tra la Comunità e i paesi in via di sviluppo e, in particolare modo, con i paesi ACP?

Quali sono gli Stati membri che maggiormente intrattengono relazioni commerciali a carattere militare con i paesi in via di sviluppo?

Esiste da parte europea una regolamentazione del commercio delle armi con i predetti paesi e quali misure di controllo vengono attuate per evitare il fenomeno della cosiddetta «triangolazione» con il quale, attraverso la complicità di paesi terzi, si permette l'arrivo di materiale bellico a paesi verso cui esiste un embargo politico-commerciale della Comunità?

Quali sono le linee di politica industriale e le normative esistenti che regolamentano a livello europeo la produzione ed il commercio delle armi?

Perché sino ad ora la Commissione non ha proposto una regolamentazione comune del mercato delle armi?

Esiste da parte della Commissione una riflessione, sia a livello industriale che a livello politico, sulla possibile riconversione dell'industria bellica a fini civili che eminenti studi economici e scientifici indicano come realizzabile?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(27 settembre 1990)

Gli Stati membri considerano riservate le informazioni relative al commercio di materiale militare per ragioni di sicurezza nazionale. La Commissione, pertanto, non è in grado di fornire elementi precisi sul commercio di armi degli Stati membri.

L'articolo 223, paragrafo 1 b) del trattato CEE riconosce agli Stati membri la possibilità di adottare le misure che ritengono necessarie alla tutela dei loro interessi in materia di sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti destinati ad uso specificamente militare e che figurano nell'elenco elaborato ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Di conseguenza, pur esistendo molteplici ragioni, che rientrano in particolare nell'articolo 30 dell'Atto unico, a favore di un maggior coordinamento a livello comunitario

delle norme che disciplinano il commercio di materiale militare, ogni proposta dovrebbe comunque rispettare gli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza.

Sul piano settoriale il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 428/89⁽¹⁾, che stabilisce procedure di controllo delle esportazioni di taluni prodotti chimici che potrebbero essere utilizzati a scopo militare. Il 13 marzo 1990 è stata approvata dalla Commissione e trasmessa al Consiglio una proposta di secondo regolamento, per l'aggiunta di un nuovo prodotto e di nuove disposizioni amministrative che le permettano di meglio assolvere i suoi compiti.

La Commissione (DG III) ha ordinato a consulenti esterni uno studio sulla competitività dell'industria europea delle armi ad uso civile e militare, alla luce dei nuovi sviluppi politici, economici e tecnologici. Tale studio tratterà inoltre le alternative strategiche possibili per le industrie degli armamenti, quali la diversificazione, la concentrazione e la globalizzazione. Qualora si realizzino i tagli previsti nella spesa per la difesa, le industrie europee del settore, già altamente diversificate, sarebbero agevolate nel procedere ulteriormente sulla via della diversificazione. Precedenti tentativi di attuazione dei programmi di conversione pianificata, come il programma americano dopo la guerra del Vietnam, sono stati realizzati con estrema difficoltà.

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1735/90**dell'on. Gijs de Vries (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(12 luglio 1990)**(91/C 63/70)*

Oggetto: Imposte dirette e politica di concorrenza (centri di coordinamento)

Con la disciplina relativa allo status di «centro di coordinamento» (1982) il Belgio offre un interessante trattamento fiscale alle imprese con dimensione operativa internazionale. Della normativa si avvalgono attualmente 213 imprese, cui se ne aggiungeranno altre 54 (*Financial Times* del 5 giugno 1990).

1. Risponde al vero che un'analogia normativa vige in Irlanda, Lussemburgo e Austria?
2. Oltre all'Irlanda e al Lussemburgo, vi sono altri Stati membri della CEE che contano di introdurre norme di questo tipo?
3. Sono tale misure, che rappresentano importanti strumenti di concorrenza fra gli Stati membri, state tutte notificate alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE e sono esse compatibili con l'articolo 92 e l'articolo 5 del trattato stesso?

4. Intende la Commissione far uso della propria prerogativa di proporre a tali Stati «le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune» (articolo 93, paragrafo 1)?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(24 settembre 1990)

Esistono effettivamente in vari Stati membri (Francia, Repubblica federale di Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito) delle normative fiscali relative all'imposizione delle sedi centrali dei gruppi multinazionali stabiliti in Europa per evitare loro la doppia imposizione, in particolare mediante determinazione forfettaria dell'utile imponibile. Secondo la Commissione tali normative fiscali non ricadono nel disposto degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

Quanto alla regolamentazione applicabile ai centri di coordinamento in Belgio, dopo la modifica apportata dal governo belga alle prime disposizioni già comunicate, la Commissione ha ritenuto che l'attuale regolamentazione non solleva obiezioni da parte sua alla luce delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1785/90

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 63/71)

Oggetto: Uso di prodotti amidacei

Nonostante la promessa promozione dell'uso non alimentare di prodotti agricoli, non si è allargato l'elenco degli eventuali utilizzatori di amidi e fecole.

Un esempio eloquente è l'uso dell'amido nelle mattonelle di carbon fossile. Attualmente vengono utilizzati come leganti in queste mattonelle lignosolfati e bitume, che sono molto inquinanti.

Come mai tale possibilità non è inserita nell'elenco dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86 in modo da eliminare lo svantaggio concorrenziale nei confronti di produttori non comunitari?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(10 ottobre 1990)

Conformemente alla richiesta del Consiglio europeo, la Commissione sta esplorando tutte le possibilità di intensi-

ficare l'impiego delle materie prime agricole a scopi non alimentari. A questo proposito essa ricorda la recente approvazione da parte del Consiglio di due misure riguardanti, rispettivamente, la concessione di un aiuto specifico per l'utilizzazione di terre coltivabili a fini non alimentari e la cessione, a condizioni di favore, di cereali grassi detenuti dagli organismi d'intervento, per la realizzazione di progetti dimostrativi relativi a nuovi impieghi non alimentari.

Al momento attuale la Commissione sta esaminando l'elenco dei potenziali beneficiari di tali regimi.

Per quanto riguarda la concessione di restituzioni per l'amido, il regime in vigore mira ad assicurare la competitività degli utilizzatori industriali di amido nella Comunità, rispetto ai prodotti analoghi importati, il cui regime di importazione non garantisce una protezione sufficiente. La misura, dunque, ha anche l'effetto di promuovere indirettamente l'impiego delle materie prime agricole nel settore industriale non alimentare.

La Commissione sta effettuando, attualmente, lo studio di tutte le richieste (fra cui quelle relative alle mattonelle di carbon fossile) di estensione dell'elenco che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, nel rispetto dei criteri ivi stabiliti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1797/90

dell'on. Lyndon Harrison (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 63/72)

Oggetto: Orchestre

Può la Commissione comunicare quale percentuale degli stanziamenti destinati alle azioni culturali è attribuita alle orchestre?

In relazione all'orchestra giovanile europea, può la Commissione redigere inoltre una classificazione dei giovani musicisti secondo la nazionalità?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(26 settembre 1990)

La Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che essa non ha una politica specifica di aiuto alla musica e quindi alle orchestre. Tuttavia il 10% circa del bilancio a disposizione dell'azione culturale per il 1989 è stato stanziato a favore di queste ultime.

Per quanto riguarda l'orchestra dei giovani della Comunità europea, la ripartizione dei suoi membri per nazionalità, in base alle informazioni fornite in occasione dell'ul-

tima riunione del comitato amministrativo della suddetta orchestra, è la seguente:

37 britannici, 36 tedeschi, 13 francesi, 13 italiani, 10 olandesi, 8 danesi, 8 belgi, 4 greci, 4 irlandesi, 4 spagnoli, 2 portoghesi e 2 lussemburghesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1799/90

dell'on. Lyndon Harrison (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 63/73)

Oggetto: Stanziamenti destinati ad azioni culturali

Può la Commissione elaborare una tabella riassuntiva e una ripartizione dei costi per ogni voce o almeno ogni categoria di spesa nell'ambito della linea di bilancio 6700 relativo alle azioni culturali?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(25 settembre 1990)

La ripartizione dei costi per le azioni culturali previste dal bilancio 1989 è la seguente:

	<i>(in Ecu)</i>
1. Patrimonio architettonico	3 484 477
2. Orchestra europea dei giovani e attività simili	670 000
3. Finanziamento di traduzioni letterarie	83 500
4. Dialogo con paesi extracomunitari	288 500
5. Festival	263 200
6. Borse intese a sorvegliare attività culturali aventi una dimensione europea	950 367
7. Conferenze, studi, ricerche	113 850
8. Costi amministrativi	446 106
	6 300 000

Ovviamente l'importo stanziato per ogni categoria varia leggermente di anno in anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1814/90

dell'on. Philippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 63/74)

Oggetto: Riduzione delle superfici coltivate nella Comunità

Stando al Comitato economico e sociale della CEE, per ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta di prodotti

alimentari e per ridurre al minimo le spese di finanziamento delle grandi eccedenze della Comunità occorrerà ridurre le superfici coltivate da 11 a 13 milioni di ettari. Sempre secondo la stessa fonte, l'agricoltura europea dovrà essere orientata verso la produzione di «nuovi prodotti» come ad esempio i prodotti forestali, la biomassa, il lino, la canapa, il cotone, le piante ornamentali, le piante aromatiche e medicinali, ecc. A giudizio sempre della stessa fonte, tuttavia, affinché i produttori della Comunità si indirizzino verso altre coltivazioni occorrerà procedere a una programmazione e ricerca attendibili volte a accertare se e quanto sarà redditizia la produzione di altri prodotti.

Può la Commissione dire cosa pensa di questo problema e se prevede di assumere provvedimenti concreti in materia di riorientamento delle coltivazioni comunitarie?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 novembre 1990)

Qualora in materia di controllo dell'offerta di prodotti agricoli si utilizzzi, sul piano comunitario, un approccio puramente aritmetico si può giungere alla conclusione che il ritiro dalla produzione di alcuni milioni di ettari di superficie agricola possa portare all'equilibrio tra domanda ed offerta: è questa l'impostazione a cui si riferisce l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione. Secondo la Commissione tali calcoli danno indicazioni alquanto semplici sull'agricoltura comunitaria e ciò sia in materia di esportazioni che di importazioni, poiché questo ragionamento può essere applicato anche ai prodotti agricoli importati. Tuttavia, in entrambi i casi, un simile orientamento non può costituire una solida base economica su cui fondare decisioni di politica agraria, dato che esso non tiene conto di numerosi parametri economici, agronomici, sociali o ambientali e per di più risulta statico.

In merito al problema sollevato dall'onorevole parlamentare la Commissione non ritiene che si possa controllare l'offerta nell'ambito comunitario utilizzando un solo strumento, come il regime di ritiro dei seminativi. Questa misura, così come attualmente prevista, rientra in un complesso di provvedimenti intesi a regolare produzione e spesa, tra cui segnatamente il regime degli stabilizzatori per i prodotti soggetti ad un'organizzazione di mercato ed altri proposti dalla Commissione, come gli aiuti diretti al reddito, il prepensionamento, la riconversione, l'estensivizzazione, l'impiego non alimentare dei prodotti agricoli, ecc. Alcune di queste misure sono già in vigore, sebbene la Commissione debba deplorarne l'ineguale attuazione sul piano legislativo e amministrativo nei diversi Stati membri, altre sono state da poco adottate, altre ancora sono attualmente all'esame del Consiglio o sono state di recente adottate dalla Commissione. Per quanto riguarda più specificamente il ritiro dei seminativi si è avuta una partecipazione insufficiente durante le campagne 1988/1989 e 1989/1990 per cui la Commissione ha

preso talune disposizioni per indurre gli Stati membri ad attuare il programma in modo efficace.

Quanto alla diversificazione della produzione, oggetto della seconda parte dell'interrogazione, si deve notare che alcune delle misure succitate sono intese a favorire produzioni alternative ma sono state adottate soltanto recentemente, come l'impiego non alimentare dei prodotti agricoli, o non sono ancora state oggetto di una decisione del Consiglio, come la riconversione della produzione. Nel contesto attuale lo sviluppo di nuove produzioni deve basarsi essenzialmente sulla domanda.

Per il riorientamento delle colture comunitarie la Commissione non prevede di prendere misure ben precise o comunque diverse dalle misure attuali che tendono a comporre un insieme coerente, destinato a dare maggiore importanza al mercato nel quadro della gestione della PAC. In effetti la Commissione non desidera avviare una politica dirigista in materia di orientamento della produzione: al contrario essa vuol lasciare che i prezzi alla produzione svolgano il ruolo che loro compete in una economia di mercato, che è di adeguare l'offerta alla domanda. Essa ha tuttavia annunciato, nel libro verde del 1985 e nella sua comunicazione del 1988 relativa al futuro del mondo rurale, che intende condurre una politica imperniata sulla qualità dei prodotti. Da sottolineare ancora il suo concreto impegno in azioni di ricerca. In proposito la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'attuazione, nel periodo 1989-1993, di un programma comunitario specifico di ricerca e sviluppo nel settore della competitività dell'agricoltura della gestione delle risorse agricole (¹).

(¹) GU n. L 58 del 7. 3. 1990.

terzi) in arrivo rallenta il flusso dei viaggiatori, in quanto il tempo che si impiega solo per arrivare all'agente di polizia è spesso superiore a quello necessario per il controllo del passaporto in molti altri aeroporti della Comunità, compreso Heathrow.

Considerato che in base alle disposizioni comunitarie i cittadini degli Stati membri possono fare ingresso in Belgio su semplice presentazione di un passaporto o di una carta d'identità validi, può la Commissione informarsi presso le autorità belghe sullo scopo di tale misura (almeno per quanto riguarda il percorso riservato ai cittadini comunitari)?

(¹) GU n. C 159 del 19. 6. 1984, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(25 settembre 1990)

Nella misura in cui è rispettato il principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari, l'organizzazione materiale dei controlli delle persone al passaggio di una frontiera, allo stato attuale del diritto comunitario, è di competenza degli Stati membri. Pertanto la Commissione non intende intervenire al riguardo presso le autorità degli Stati membri, a meno che l'organizzazione di detti controlli non ostacoli seriamente la libera circolazione delle persone. Nel caso in oggetto non sembra trattarsi di ciò: il cambiamento attuato nel dispositivo di controllo all'aeroporto di Bruxelles National può di fatto rallentare lievemente l'uscita dei viaggiatori, ma nel contempo offre una maggiore protezione della vita privata dei viaggiatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1821/90

dell'on. Bryan Cassidy (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 63/75)

Oggetto: Attuazione da parte del Belgio della risoluzione del 1984 del Consiglio sulla riduzione del tempo di attesa alle frontiere

Nel 1984 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio hanno adottato una risoluzione (84/C) (¹) sulle misure atte a ridurre al minimo indispensabile il tempo di attesa e la durata dei controlli alle frontiere.

La recente collocazione all'aeroporto internazionale di Bruxelles di segnali di «STOP» a una certa distanza dal posto di controllo dei passeggeri (comunitari e di paesi

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1822/90

dell'on. Paul Lannoye (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 63/76)

Oggetto: Contributo della Comunità alla distruzione delle torbiere irlandesi

Dalla relazione annuale 1987-1988 del Bord na Móna — l'agenzia irlandese per lo sfruttamento della torba — risulta che nell'esercizio 1987 - 1988 tale ente ha ricevuto contributi comunitari pari a 1 418 milioni di £ Irl.

Può la Commissione comunicare:

— a quali fini sono stati utilizzati tali aiuti;

- se si trattava dello sfruttamento di nuove torbiere o dell'espansione dell'attività di torbiere già esistenti;
- quali sono i siti interessati?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1990)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio del 27 ottobre 1986 ⁽¹⁾ (programma VALOREN in Irlanda), è stato previsto un investimento di 10,9 milioni di £ Irl (di cui il 55% è a carico dei fondi comunitari) per la valorizzazione delle risorse di torba nel periodo 1987-1988, che corrisponde al 1° biennio di un programma quinquennale. Tale somma è stata utilizzata per dare inizio ai lavori di potenziamento delle infrastrutture connessi all'estrazione e alla lavorazione della torba, al fine di rafforzare la capacità di produzione di energia elettrica e di pannelli di torba, nonché di rimpiazzare le zone in cui i giacimenti di torba si stanno esaurendo.

La maggior parte dei progetti previsti comportano il completamento o la costruzione di impianti presso i giacimenti esistenti. Fa eccezione la proposta di attrezzare 800 ha di terreno per l'estrazione di 22 000 t di torba a zolle a Attymon, vicino a Athenry, nella contea di Galway. Le torbiere esistenti nella zona sono quasi esaurite.

I progetti relativi alle seguenti località prevedono il potenziamento infrastrutturale di impianti per la torba triturrata:

- i) Boor — contea di Offaly;
- ii) Blackwater — una località appartenente alle contee di Westmeath, Offaly, Galway e Roscommon;
- iii) Mountdillon nelle contee di Roscommon e Longford;
- iv) Derrygreenagh, contea di Offaly;
- v) Oweninny, contea di Mayo;
- vi) Littleton, in una località compresa nelle contee di Laois, Kilkenny e Tipperary.

Come nel progetto per Attymon, viene proposto un potenziamento delle infrastrutture su terreni adatti all'estrazione di torba a zolle nelle seguenti località:

1. Ballydermot, in una località che si estende nelle contee di Kildare e Offaly;
2. Clonsast, nel nord della contea di Laois;
3. Coolnagun, nella contea di Westmeath.

Progetti per nuove produzioni di pannelli di torba sono stati proposti per le località di:

1. Croghilan, contea di Offaly, dove si era progettato di mettere a coltura i terreni precedentemente sfruttati per l'estrazione di torba a zolle;

2. Ballydermot (contee di Kildare e Offaly) e Ballivor (contee di Meath e Westmeath) dove le torbiere preesistenti, ormai inadatte alla produzione di torba a zolle, possono essere convertite alla produzione di torba triturrata per pannelli.

⁽¹⁾ GU n. L 305 del 31. 10. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1862/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 63/77)

Oggetto: Pubblicità a favore dell'Europa — Anno europeo del turismo

1. È vero che negli ultimi anni la Commissione ha cercato di richiamare l'attenzione dei cittadini europei sull'utilità della cooperazione a livello europeo con varie iniziative, quali l'Anno europeo dell'infanzia, l'Anno europeo dell'handicappato e l'Anno europeo del turismo? Quanti e quali Anni europei sono già stati proclamati su temi specifici?
2. In quale modo la Commissione ha cooperato con gli Stati membri in occasione degli Anni indetti per attirare l'attenzione del pubblico su temi specifici? Può precisare con quali Stati membri ha cooperato e in quali periodi?
3. Di quale entità è stato il contributo finanziario della Comunità in occasione degli Anni suddetti e quale effetto ha avuto la partecipazione della Comunità a tali iniziative secondo quanto hanno riferito al pubblico oltre alla Commissione altre istituzioni comunitarie, ad esempio il Parlamento europeo?
4. Qual è stata l'entità dei fondi messi di volta in volta a disposizione dagli Stati membri?
5. Come valuta la Commissione il risultato di questi encomiabili sforzi e ritiene essa che il loro successo possa essere concretamente misurato, ed eventualmente in qual modo?
6. A quali temi verranno dedicate iniziative analoghe nei prossimi cinque anni? In qual modo pensa la Commissione di mettere a frutto le esperienze acquisite per correggere o migliorare la realizzazione di tali iniziative?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(13 novembre 1990)

1. La Commissione ha organizzato degli Anni europei su temi specifici dall'inizio degli anni '80, per sensibilizzare l'opinione pubblica a taluni importanti problemi di interesse europeo.

I temi scelti per questi Anni europei sono stati: nel 1983 le piccole e medie imprese e l'artigianato, nel 1985 la musica, nel 1986 la sicurezza stradale, nel 1987 l'ambiente, nel 1988 il cinema e la televisione, nel 1989 la prevenzione contro il cancro e nel 1990 il turismo.

2. Per l'organizzazione degli Anni europei la Commissione ha collaborato con tutti gli Stati membri della Comunità (enti pubblici e associazioni private), nonché con altre istituzioni internazionali.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità agli Anni europei varia in funzione delle azioni intraprese. Queste azioni, inoltre, sono sempre state presentate come iniziative comunitarie e il Parlamento europeo è stato strettamente associato per quanto possibile alla loro organizzazione (per esempio con la partecipazione di un rappresentante del Parlamento alle riunioni del comitato organizzatore dell'Anno).

4. È molto difficile per la Commissione fare il bilancio preciso della parte di stanziamenti forniti da ciascuno Stato membro per le iniziative organizzate durante questi Anni. Infatti, oltre alle azioni cofinanziate dal bilancio comunitario e dagli Stati membri, questi ultimi hanno anche svolto azioni proprie, senza implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità.

Tuttavia è chiaro che le autorità nazionali hanno finanziato una parte notevole delle iniziative relative a questi Anni, visto che la partecipazione finanziaria comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali non supera di regola generale il 50%.

5. Nella maggior parte dei casi la Commissione ha organizzato dei sondaggi per misurare l'impatto nell'opinione pubblica della campagna di sensibilizzazione svolta grazie agli Anni a tema in tutta la Comunità. I risultati di questi sondaggi si sono dimostrati molto positivi.

6. Fino ad ora è stato previsto solo il tema per l'anno 1992: si tratta dell'Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della sanità sul luogo di lavoro.

La Commissione propone che il 1993 sia proclamato «Anno europeo delle persone anziane e della solidarietà delle generazioni».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1867/90

dell'on. Fernand Herman (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 63/78)

Oggetto: Emissione di carte di credito da parte dell'ufficio belga dei conti correnti postali

La stampa ha reso noto che l'ufficio belga dei conti correnti postali sarà autorizzato a emettere carte di credito, a

concedere crediti e a fornire altri servizi ai correntisti.

L'attività di tale ufficio corrisponde pertanto alla disposizione di ente creditizio figurante all'articolo 1, primo trattino della prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (77/780/CEE) ⁽¹⁾, secondo cui l'ente creditizio è «un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto».

L'ufficio belga dei conti correnti postali non dovrebbe pertanto sottostare alle disposizioni della prima direttiva sopra citata e degli altri atti legislativi comunitari concernenti gli enti creditizi, ai sensi della stessa direttiva?

Ufficialmente gli uffici dei conti correnti postali non sono soggetti alla prima direttiva sugli enti creditizi in virtù dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1986 che modifica la direttiva 77/780/CEE per quanto riguarda l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi (86/524/CEE) ⁽²⁾.

All'interrogante sembra tuttavia che tali esclusioni fossero allora giustificate dal fatto che gli uffici dei conti correnti postali si limitavano a svolgere una funzione di trasferimento di moneta scritturale. Se ora essi effettuano operazioni di credito, l'esclusione non è più giustificata.

Può la Commissione accettare la situazione sopra descritta senza reagire? È intervenuta presso le autorità belghe per far rispettare le disposizioni comunitarie?

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(11 settembre 1990)

La Commissione è venuta a conoscenza, attraverso la stampa, del progetto del governo belga di ampliare la gamma dei servizi finanziari offerti dall'ufficio belga dei conti correnti postali.

Tuttavia, come fa rilevare l'onorevole parlamentare, la direttiva 78/780/CEE esclude tale organismo dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di banche. Poiché tale esclusione non è sottoposta ad alcuna condizione, il governo belga non violerebbe nessuna disposizione comunitaria se realizzasse il progetto citato.

Va tuttavia segnalato che altri Stati membri (Paesi Bassi, Gran Bretagna) hanno unilateralmente trasformato in ente creditizio il loro ufficio dei conti correnti postali, assoggettandolo così automaticamente alla disciplina comunitaria in materia di banche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1868/90**dell'on. Marc Galle (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 luglio 1990)**(91/C 63/79)*

Oggetto: Discriminazione basata sulla nazionalità nel campo dello sport dilettantistico

La federazione tennistica belga impone ai cittadini di altri Stati membri, per la partecipazione ai tornei di club, requisiti più severi di quelli richiesti ai giocatori nazionali.

Non ritiene la Commissione che, nell'ottica dell'Europa dei cittadini, tale prassi configuri una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall'articolo 7 del trattato CEE?

È la Commissione CEE già intervenuta — e in che modo — presso la federazione tennis belga per trovare un rimedio, e con quali risultati?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1990)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di discriminazioni basate sulla nazionalità nel settore dello sport dilettantistico sul territorio della CEE.

Queste discriminazioni sono contrarie allo spirito dell'Europa dei cittadini.

Il diritto comunitario, nello stato attuale, non fornisce alcuna base giuridica per obbligare la federazione belga di tennis ad aprire le sue competizioni a tutti i cittadini della CEE.

La Commissione ha già sollevato questo problema nei suoi contatti con le autorità sportive della CEE, ma non ha alcuna possibilità di imporre azioni vincolanti.

La Commissione può intervenire solo quando le discriminazioni riguardano l'esercizio di uno sport in quanto attività professionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1925/90**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1990)**(91/C 63/80)*

Oggetto: Grado di applicazione del quadro comunitario di sostegno per l'Andalusia

Dopo lo svolgimento delle elezioni regionali in Andalusia (Spagna) alla fine dello scorso mese di giugno, e la costi-

tuzione di un nuovo esecutivo regionale, si ripresenta la necessità di effettuare una valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi contenuti nel QCS (quadro comunitario di sostegno) per l'Andalusia.

L'evidente necessità di rendere ottimale l'attuazione degli obiettivi in questione, onde favorire le infrastrutture di sostegno delle attività economiche della regione, rende necessaria un'analisi dei risultati delle iniziative portate a termine in base al suddetto QCS.

La Commissione può indicare la misura in cui è stato applicato detto QCS? Ritiene essa che le aspettative nutrite al suo avvio siano state soddisfatte e quali sono a suo giudizio le prospettive per il futuro per quanto riguarda lo sfruttamento delle possibilità offerte dal quadro comunitario di sostegno per l'Andalusia?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1990)

A metà settembre 1990 gli stanziamenti d'impegno previsti dal quadro comunitario di sostegno e già approvati dalla Commissione a favore dell'Andalusia erano i seguenti:

		<i>(in milioni Ecu)</i>
a) Sotto-QCS regionale		
— Progetti specifici		178
— PO Almeria-Levante		35
	Totale	213
b) Sotto-QCS pluriregionale		
— Progetti specifici		476
— PO Almeria-Levante		145
	Totale	621

Attualmente i servizi della Commissione stanno esaminando una serie di progetti specifici riguardanti questa regione per un importo approssimativo di 221 milioni di Ecu, di cui 164 milioni verrebbero attinti dal QCS pluriregionale e 57 milioni dal QCS regionale.

Infine le autorità regionali dell'Andalusia intendono presentare alla Commissione, in un prossimo futuro, tre programmi operativi per le zone di Malaga, Bajo Guadalquivir e Jaén-Granada. L'insieme di queste azioni permetterebbe l'utilizzazione quasi totale delle risorse finanziarie previste dal QCS regionale.

I programmi e i progetti sopra menzionati corrispondono complessivamente a più dell'85% del totale previsto per l'Andalusia dal sotto-QCS regionale. Gli interventi in programma hanno lo scopo di contribuire, nel modo più valido possibile, allo sviluppo della regione e al rafforzamento delle sue strutture economiche.

Riguardo al futuro è ancora troppo presto per poter analizzare i risultati di questi interventi per l'Andalusia. Infatti, dato il breve lasso di tempo trascorso dalla loro approvazione, non si è ancora potuto procedere alle valutazioni ex-post dei programmi e dei progetti.

plementarmente i fondi per la mobilità degli studenti messi a disposizioni da ERASMUS.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1933/90

dell'on. José Montero Zabala (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/81)

Oggetto: Diversità delle norme concernenti gli aiuti agli studenti

Negli Stati membri della Comunità esistono norme differenti in rapporto alle borse di studio e agli aiuti statali a favore di studenti preuniversitari e universitari.

A tale riguardo può la Commissione fornire informazioni in merito alle diverse normative statali?

La Commissione intende prendere misure uniformatrici in materia? In caso affermativo, quale potrebbe essere il modello da adottare?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1990)

L'anno scorso la Commissione ha pubblicato uno studio intitolato «Student Support Systems in the EC Member States», che verrà inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento. Tale studio concerne solamente i regimi a sostegno degli studenti dell'insegnamento superiore.

La Commissione non intende proporre al riguardo misure uniformatrici, poiché trattasi di regimi di competenza delle autorità nazionali e molto spesso dipendenti dalla situazione economica dei singoli paesi.

L'introduzione dei programmi della Comunità europea, quali ERASMUS, COMETT e LINGUA (Azione II), ha tuttavia aumentato notevolmente la mobilità degli studenti all'interno della Comunità europea grazie alle borse di studio per periodi di studio all'estero. La maggiore mobilità ha rappresentato una spinta alla discussione sul piano nazionale della questione del sostegno finanziario per gli studi all'estero, e delle iniziative al riguardo sono state prese recentemente dalle autorità francesi, spagnole, italiane e belghe (regione fiamminga) per alimentare com-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1952/90

dell'on. Gianfranco Amendola (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/82)

Oggetto: Gara di appalto sulla lotta contro la siccità nel Sahel

Considerato che lo scorso novembre si è tenuta la gara di appalto indetta dalla direzione generale dello sviluppo CEE/VIII e dal CILSS (Comité permanent inter-etats de lutte contre la secheresse au Sahel, con sede a Ouagadougou), finanziata dalla CEE, «Programme régional solaire CEE/CILSS — Projet 6100.20.94.216 (Reg. 6116)» per la fornitura di sistemi solari fotovoltaici nei paesi del Sahel;

considerato che per i lotti II e III è risultata di gran lunga più vantaggiosa l'offerta di Italsolar (gruppo ENI) con una differenza di oltre 6 milioni di Ecu sulla seconda;

considerato che tale offerta, tecnicamente ritenuta valida dalla stessa CEE, è stata però immotivatamente esclusa dal CILSS con lettera del suo segretario uscente sig. Brah Mahamane;

può dire la Commissione se è stato compiuto quanto necessario per accertare il comportamento del sig. Brah Mahamane, segretario uscente del CILSS, il quale dispone dei fondi comunitari, quando il sig. Barka Tefridi, domiciliato al n. 54 di Avenue Foch, 75116 Parigi (allo stesso indirizzo dove vengono inviati i bordereaux dei conti in banca del sig. Brah Mahamane), chiede per sé e per «altri» il 10% dell'importo dei contratti per garantire l'aggiudicazione della gara?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(13 dicembre 1990)

La Commissione ha effettivamente deciso di finanziare, sulle risorse della terza convenzione di Lomé, un programma regionale per lo sfruttamento dell'energia solare fotovoltaica nei paesi del Sahel, nel quadro del quale è stata indetta una gara per la fornitura di sistemi solari fotovoltaici.

La gara deve conformarsi alle disposizioni definite nella convenzione di Lomé, che conferisce la responsabilità dell'esecuzione del programma all'organismo beneficia-

rio, ossia il CILSS; ne consegue che il potere di decisione per l'attribuzione dei lotti compete al segretario esecutivo del CILSS. Tale procedura è ancora in corso.

La Commissione ritiene di aver seguito con la massima attenzione e diligenza il caso in questione che, del resto, costituisce attualmente l'oggetto di un ricorso della società Italsolar contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia (causa C 257/90).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1961/90

dell'on. François Musso (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/83)

Oggetto: Programma REGEN

La Commissione può precisare in che modo e per tale motivo abbia deciso nel quadro del programma REGEN di contribuire al finanziamento dell'«installazione di una rete di gas naturale comune alla Corsica e alla Sardegna»?

Più in particolare, può la Commissione indicare e comunicare il parere delle autorità locali che avrà ottenuto grazie al rapporto di associazione?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(10 ottobre 1990)

Il finanziamento di uno studio di fattibilità tecnico-economica sull'eventuale installazione di una rete di gas naturale in Sardegna è previsto dal quadro comunitario di sostegno per l'Italia.

Le autorità francesi hanno fatto presente alla Commissione l'opportunità di estendere eventualmente tale rete alla Corsica, qualora le autorità italiane decidano di realizzare il progetto. In questa prospettiva la Commissione ha risolto di annoverare il progetto in parola tra quelli sovvenzionabili del quadro del programma REGEN, sempre che gli studi preliminari ne confermino l'interesse. Gli obiettivi economici di questo progetto collimano infatti con quelli perseguiti dall'iniziativa comunitaria citata.

Il parere delle autorità locali in merito a tale progetto sarà determinante ai fini dell'apprezzamento globale, da parte della Commissione, dell'interesse del progetto stesso in sede di esame della proposta formale emanante dalle autorità francesi e italiane in seguito all'adozione di REGEN, nel novembre 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1973/90

degli on. Alex Smith e Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/84)

Oggetto: Lavoratori volontari

In una risoluzione approvata dal Parlamento europeo e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 16 dicembre 1983 il Parlamento chiedeva alla Commissione di mettere a punto uno «statuto dei lavoratori volontari» e di procedere a uno studio sull'ampiezza del fenomeno del volontariato negli Stati membri.

Può la Commissione far sapere quali progressi sono stati compiuti al riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 novembre 1990)

La Commissione condivide pienamente il punto di vista espresso dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 dicembre 1983, sull'importanza del volontariato nella nostra società, importanza da essa già sottolineata nella sua comunicazione del 24 aprile 1990⁽¹⁾ riguardante gli anziani.

La Commissione si appoggia d'altronde ampiamente sul settore associativo per l'attuazione dei vari programmi comunitari in campo sia sociale sia dell'ambiente o di aiuto allo sviluppo, e contribuisce dunque attivamente alla promozione e al sostegno del volontariato. Va detto, tuttavia, che essa non dispone dei mezzi necessari per giungere ad un approccio più globale in tema di volontariato, quale previsto nella suddetta risoluzione. Si è però sempre impegnata a favorire gli scambi di vedute fra i centri nazionali di volontariato, nonché il loro raggruppamento sul piano comunitario e un dialogo costante con i loro rappresentanti.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 80 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1983/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/85)

Oggetto: Effetti ambientali dei progetti nei dipartimenti d'oltremare

Premesso

che i dipartimenti d'oltremare francesi, in quanto parte integrante della madrepatria, sono parte della Comunità europea;

che la Francia ha richiesto contributi finanziari alla Commissione per una serie di progetti nella Guiana francese;

che la Guiana francese, con le sue foreste pluviali amazzoniche, è l'ecosistema più ricco di specie del pianeta e anche il più minacciato;

si chiede

1. Quanti progetti sono finanziati dalla Commissione nella Guiana francese e quali somme (in Ecu) essa vi ha destinato?
2. Di quali strumenti dispone la Commissione per accertare gli effetti ambientali dei progetti nei dipartimenti d'oltremare?
3. In qual modo gli effetti ambientali concorrono alla valutazione dei progetti proposti per i dipartimenti d'oltremare?
4. Non ritiene la Commissione che il finanziamento di progetti nei dipartimenti d'oltremare offra insufficienti garanzie di rispetto ambientale? Come conta la Commissione di migliorare la situazione descritta?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1990)

1. Nel periodo 1975-1988 la Commissione ha partecipato nella Guiana a 97 progetti a titolo del FESR, per un importo di 76,7 milioni di Ecu. In applicazione dei principi della riforma dei fondi strutturali ed essendo stata adottata un'impostazione programmata, nell'ottobre del 1989 è stato approvato un quadro comunitario di sostegno che fissa le priorità d'intervento e l'importo dei finanziamenti relativi a tale regione per il periodo 1989-1993: su un importo complessivo di 135 milioni di Ecu, l'aiuto comunitario previsto per i tre fondi raggiunge i 73,4 milioni di Ecu, di cui 33,8 milioni di Ecu a carico del FESR.

2 e 3. Un programma operativo «plurifondi», in corso di preparazione, garantirà l'attuazione delle priorità definite nel quadro comunitario di sostegno. Le schede descrittive corrispondenti alle varie misure prevedono, per le misure più importanti, la realizzazione di studi per quanto concerne l'impatto sull'ambiente. Le clausole generali relative a questo tipo di programma operativo prevedono l'obbligo di rispettare l'insieme delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di ambiente. In occasione del controllo regolare sul terreno e della valutazione dell'attuazione del programma, i servizi della Commissione verificheranno l'osservanza delle summenzionate norme. Precauzioni analoghe sono state prese per gli altri dipartimenti d'oltremare.

4. La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare circa la preservazione dell'ambiente nei DOM, e più in particolare nella Guiana. Per questo motivo essa finanzia in queste regioni parecchie azioni che concernono direttamente la protezione e il miglioramento dell'ambiente, come gli impianti di depu-

razione o di incenerimento delle scorie e la canalizzazione dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda la Guiana, e per tener conto della specificità del biotopo della foresta tropicale, si prevede di finanziare un centro di ricerca sull'ecosistema amazzonico, che dovrebbe favorire una maggiore integrazione delle preoccupazioni relative all'ambiente nello sforzo di sviluppo economico, nonché una cooperazione tra la Guiana e i paesi vicini della regione che si trovano alle prese con problemi analoghi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1985/90

dell'on. Eisso Woltjer (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/86)

Oggetto: Quote lattiero-casearie

I servizi di stampa e informazione olandesi hanno riportato la notizia che le scorte comunitarie di burro e latte scremato in polvere sono aumentate a causa delle importazioni dai paesi dell'Est.

1. Può la Commissione rendere noto per il periodo 1985-1990 i dati riguardanti:
 - la produzione di latte, burro, latte scremato in polvere nella Comunità,
 - le importazioni, le esportazioni e il traffico di perfezionamento dei prodotti lattiero-caseari,
 - gli interventi a favore del burro e del latte scremato in polvere,
 - l'andamento, in termini di volume, delle scorte private e nazionali di burro e latte scremato in polvere?
2. Può la Commissione analizzare — in base ai dati di cui al primo punto — rispettivamente la crescita e la flessione delle importazioni ed esportazioni, del traffico di perfezionamento e delle scorte, esponendone quindi le cause?
3. Dispone inoltre di elementi che attestino la fondatezza della critica, espressa tra l'altro anche dall'associazione di produttori lattiero-caseari olandesi, secondo cui la crescita delle scorte nazionali di burro e latte scremato in polvere sia imputabile all'aumento delle importazioni provenienti dai paesi dell'Est?
4. In che misura incidono sul volume delle scorte di burro e latte scremato in polvere rispettivamente l'aumento dell'1,09% dei quantitativi comunitari totali di riferimento e il meccanismo SLOM?
5. Può la Commissione indicare quali effetti potranno avere (in termini di produzione, consumo e quote) sul mercato dei prodotti lattiero-caseari il rapporto spe-

ziale instauratosi tra i due stati tedeschi dopo il 1° luglio 1990 nonché la loro imminente riunificazione?

6. Per evitare che il volume delle scorte aumenti con i noti effetti negativi sul bilancio, non ritiene necessario la Commissione riformare la politica delle quote in vista dei futuri sviluppi sul mercato dei prodotti lattiero-caseari (Portogallo, adesione della Germania orientale) e, in caso affermativo, quali modifiche sta vagliando?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(2 ottobre 1990)

1. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

2, 3 e 4. L'evoluzione favorevole della situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari tra il 1985 e il 1989 va ascritta principalmente, se non esclusivamente, alla considerevole diminuzione delle consegne di latte e all'eliminazione delle scorte pubbliche. Il mercato internazionale ha pertanto registrato un'evoluzione favorevole.

Gli elementi che hanno contribuito al capovolgimento di questa situazione a partire dal terzo trimestre del 1990 sono sostanzialmente i seguenti:

- l'aumento dei quantitativi di riferimento a favore di talune categorie di produttori;
- la destabilizzazione del mercato mondiale a seguito della vendita a prezzi ridotti (burro fornito all'URSS dagli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda);
- la situazione eccedentaria in taluni paesi dell'Europa orientale risultante da una maggior offerta sul mercato mondiale di prodotti in massa (burro, latte scremato in polvere, caseina);
- la riduzione dei quantitativi di prodotti lattiero-caseari smerciati sul mercato interno nell'ambito di talune misure di aiuto;
- per quanto concerne in particolare il burro, la riduzione accelerata del consumo da parte delle famiglie a profitto dei prodotti dietetici e di sostituzione.

Dato che questi elementi si sono manifestati più o meno simultaneamente, non è possibile misurare la loro concreta incidenza sul livello delle scorte pubbliche. Tuttavia un aumento dell'1% dei quantitativi di riferimento rappresenta l'equivalente di circa 35 000 t di burro e 70 000 t di latte scremato in polvere.

5. Dal 1° agosto gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura in generale sono liberi. In questo momento è difficile prevedere quale sarà il bilancio di tali scambi, segnatamente per quanto concerne i prodotti lattiero-caseari.

Nella prospettiva di un'unificazione formale della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte intese ad adattare le organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli. Per quanto concerne il settore dei prodotti lattiero-caseari si propone in particolare di fissare i quantitativi di riferimento per il territorio della Repubblica democratica tedesca a un livello nettamente inferiore alla produzione attuale. La Commissione ritiene che in tal modo l'unificazione resterà senza effetto durevole sulla situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

6. La risposta a tale questione dipende da fattori esterni (sviluppi sul mercato mondiale, Uruguay Round) e da fattori interni (equilibrio tra offerta e domanda).

Pertanto sarebbe prematuro pronunciarsi già sin d'ora sull'avvenire del regime delle quote lattiere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1987/90

dell'on. Bryan Cassidy (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/87)

Oggetto: Movimenti di fondi fra Stati membri

1. La Commissione può indicare per ciascuno Stato membro in quale misura le disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali in uscita ed in entrata

- a) trasportati direttamente dalle persone o
- b) trasmessi tramite banca

differiscono dalle disposizioni che disciplinano analoghi movimenti all'interno dello Stato membro (ad esempio, l'obbligo di denunciare il denaro portato su di sé o di dichiarare la causale trasferimento bancario)?

2. Secondo la Commissione, alcuni di questi provvedimenti sono incompatibili con obblighi comunitari esistenti o previsti nel prossimo futuro?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1990)

Nella maggior parte dei paesi della Comunità il regime che disciplina i movimenti di capitali in entrata e in uscita dal territorio dello Stato è in linea generale diverso da quello che disciplina analoghi movimenti all'interno del paese. In diversi Stati membri sussiste l'obbligo di dichiarazione per i capitali trasportati o inviati fuori del paese. Tali obblighi sono specificamente consentiti dall'arti-

colo 4 della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato, entrata in vigore il 1° luglio. L'articolo 4 così stabilisce:

«Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari, o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali o scopo d'informazione amministrativa o statistica».

Cinque Stati membri applicano inoltre una procedura di autorizzazione per particolari operazioni con l'estero e/o per l'esportazione di valuta per un importo superiore a certi limiti. Nel caso di quattro Stati membri (Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo) tali procedure di autorizzazione sono consentite a norma delle disposizioni transitorie dell'articolo 6 della direttiva summenzionata. Nel caso dell'Italia l'esportazione o l'importazione fisica di banconote e titoli al portatore sono limitate ad un importo di 20 milioni di Lit, misura che secondo le autorità del paese si giustifica in quanto contribuito alla lotta contro il riciclaggio di fondi provenienti da attività criminose. La Commissione è attualmente impegnata a chiarire la questione con le autorità italiane, in una prospettiva volta ad uniformare le loro disposizioni nazionali con gli obblighi comunitari risultanti dalla suddetta direttiva del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1996/90

dell'on. Alain Marleix (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/88)

Oggetto: Premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici concesso ai produttori con una quota lattiera non superiore ai 60 000 kg è stato esteso alle mandrie miste, per le quali il numero di capi aventi diritto a tale premio è però limitato a dieci. Una simile restrizione incide in modo estremamente negativo specie sulla razza di Salers, che costituisce una cospicua quota del patrimonio bovino del dipartimento francese del Cantal. A causa di tale disposizione, circa 35 000 mucche rischiano di essere escluse dagli aiuti finanziari, riconosciuti invece senza alcun limite ai produttori di cereali delle regioni di pianura che svolgono un'attività diversificata. Tale aberrazione, causa di risentimento da parte degli allevatori, penalizza fortemente una zona di montagna resa vulnerabile dalla politica delle quote lattiere.

Si vuole sapere dalla Commissione da un lato, per quale motivo ha fissato il a 10 vacche il limite per l'assegnazione del premio in oggetto e, dall'altro, se per la prossima campagna sarà possibile elaborare disposizioni più favorevoli agli allevatori di mandrie miste, in sintonia con la volontà manifestata a larga maggioranza dal Parlamento europeo con il voto dello scorso maggio, con cui si esclude qualsiasi restrizione al campo d'applicazione di tale provvedimento.

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(1° ottobre 1990)

La recente modifica del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici rappresenta un sensibile miglioramento rispetto alla situazione precedente, consentendo ai piccoli produttori di latte di beneficiare di questo premio per le loro mandrie, nei limiti di 10 vacche nutrici. In passato tutti i produttori di latte ne erano esclusi. D'ora in poi numerosi allevatori di mandrie miste di vacche della razza Salers potranno beneficiare del premio per le vacche nutrici.

Questa misura è stata adottata in base alla situazione generale del settore delle carni bovine in tutta la Comunità, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle mandrie comunitarie di vacche nutrici. Si tratta quindi necessariamente di un'impostazione globale, indispensabile per una decisione adottata nel quadro di una organizzazione comune dei mercati.

Per quanto riguarda il limite fissato a 10 vacche, la Commissione fa rilevare che nella Comunità esistono attualmente circa 950 000 piccoli produttori di latte, il che rappresenta un potenziale enorme per l'eventuale estensione delle mandrie di vacche nutrici. Considerata la precarietà del mercato delle carni bovine, è necessario ridurre mediante un massimale il rischio di un ulteriore aumento della produzione determinato dalla concessione di un premio.

Per quanto riguarda la futura evoluzione del regime di premio per i piccoli produttori di latte, la Commissione non è attualmente in grado di pronunciarsi. Il problema potrebbe essere esaminato in sede di elaborazione del prossimo pacchetto «prezzi» e la decisione finale spetterebbe al Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1997/90

dell'on. Luigi Moretti (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 63/89)

Oggetto: Danni causati dai nubifragi in Italia

A seguito dei continui nubifragi abbattutisi nel mese di giugno nelle province di Brescia, Bergamo e Como nella regione Lombardia e nelle province di Padova e Rovigo nella regione Veneto, che hanno causato allagamenti, smottamenti, interrotto linee telefoniche, provocando danni stimati in decine di miliardi solo per il ripristino della viabilità, ed enormi conseguenze economiche per l'agricoltura, l'artigianato e l'industria, può la Commissione far sapere:

1. se intende eseguire nelle regioni montane uno studio di ricerca e di individuazione di tutte le zone pericolose e oggetto di smottamenti accentuati, in particolare nei giorni di pioggia;
2. se ritiene opportuno far redigere una carta topografica in cui siano individuate le zone geologicamente instabili e a rischio, al fine di prevenire disastri e incidenti;
3. se ritiene opportuno pubblicare su appositi registri regionali gli elenchi di tali zone a rischio, in modo che siano contenute al massimo le eventuali opere infrastrutturali e di urbanizzazione in genere?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1990)

La politica comunitaria di protezione civile si fonda su due risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, la prima adottata il 25 giugno 1987 e la seconda il 13 febbraio 1989. Queste risoluzioni non prevedono iniziative quali quelle suggerite dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

Tuttavia il programma di ricerca EPOCH (European Programme on Climatology and Natural Hazards) prevede azioni che permettono di valutare il ruolo dei fattori climatici, idrogeologici e antropogenici e delle loro interazioni che intervengono in fenomeni quali gli smottamenti di terreni, le tempeste, le inondazioni e le loro conseguenze per la società. Allo stesso tempo queste ricerche mirano a sviluppare metodi di prevenzione, di controllo e di ripristino.

Vari progetti vengono finanziati dalla Comunità nel quadro di questo programma di ricerca, come, ad esempio, un progetto europeo di radar meteorologico per la previsione di tempeste e alluvioni, e un progetto concernente gli smottamenti di terreno in Valtellina e nel versante francese delle Alpi occidentali. Tra i risultati dei lavori di ricerca sono previste una base di dati ed una cartografia dei rischi di smottamento di terreno nelle regioni in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2006/90

**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° settembre 1990)

(91/C 63/90)

Oggetto: Monopolio della pubblicità televisiva e mancata concessione di spazio pubblicitario a un quasi concorrente

Si vuole sapere dalla Commissione se il recente rifiuto opposto dall'emittente privata fiamminga VTM — detentrica del monopolio per la pubblicità televisiva — di con-

cedere spazio pubblicitario alla rete televisiva a pagamento Filmnet sia compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(10 ottobre 1990)

La Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia relativa al rifiuto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e non dispone di altri elementi che la inducano a credere che sia stata commessa un'infrazione alle norme comunitarie in materia di concorrenza. Essa è comunque disposta a prendere in esame qualsiasi informazione supplementare in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2040/90

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 63/91)

Oggetto: Controllo delle forniture comunitarie di aiuti alimentari

Nel 1987 la Commissione ha indetto una gara pubblica per il controllo delle forniture di aiuti alimentari alla quale sono state invitate a partecipare le imprese interessate.

La Commissione ha stipulato contratti, in un primo tempo, con tre delle trentadue imprese che si erano iscritte alla gara e, successivamente, con altre due.

Può ora la Commissione specificare:

1. quali criteri vengono impiegati per la selezione delle aziende cui affidare il controllo delle forniture di aiuti alimentari;
2. se in sede di selezione si tiene conto dei fattori geografici in modo da garantire la presenza nei grandi centri portuali della Comunità di aziende controllo operanti in nome della Commissione;
3. quali attività di controllo intende esercitare in futuro per le forniture comunitarie di aiuti alimentari e quando verrà aperta la nuova gara d'aggiudicazione?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1990)

1. I criteri di selezione delle imprese sono stati fissati nella gara d'appalto che comportava, da un lato, un bando di gara per la preselezione, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 127 del 13 maggio 1987 e, dall'altro, due gare di appalto-concorso; in questo caso la partecipazione era riservata alle imprese qualificate, con distinzione della loro ammissibilità in base a criteri

geografici, in funzione del tipo di insediamento nei paesi beneficiari dell'aiuto alimentare comunitario.

Sono state preselezionate 32 imprese. Solo 27 hanno presentato un'offerta. Come previsto dal fascicolo di gara, in questa prima fase sono state scelte le tre imprese meglio classificate in funzione dei suggerimenti presentati, dei prezzi unitari e dei criteri d'installazione.

Delle altre offerte, otto sono state respinte, mentre gli altri sedici candidati sono stati invitati a presentare un'altra offerta, in occasione della seconda e ultima fase della gara.

A questo punto sono state registrate quattordici offerte, cinque delle quali classificate prime ex-aequo, equivalendosi a livello dei prezzi e dell'organizzazione proposta.

Infine in questa fase sono stati scelti due candidati, in considerazione del loro insediamento geografico nei paesi beneficiari non ancora assegnati alle prime tre imprese.

2. I controlli sono effettuati in tutti i porti della Comunità nei quali vengono caricati i prodotti dell'aiuto alimentare, dal momento che la rete delle imprese prescelte consente tale copertura.

Per risolvere globalmente i problemi specifici che potrebbero presentarsi, le cinque imprese sono autorizzate, sotto la loro responsabilità, a subappaltare le operazioni di controllo nei porti comunitari alle trentadue imprese preselezionate, tenendo conto della loro ripartizione geografica nella Comunità.

3. Alla scadenza del contratto stipulato con le cinque imprese selezionate, che ha una durata minima di tre anni, la Commissione procederà ad un esame della situazione per stabilire l'eventuale adeguamento dei controlli e le misure da adottare, sia a livello dei controlli stessi che della procedura di gara, sulla base della valutazione del sistema attuato.

Si può affermare fin d'ora che i risultati sono globalmente positivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2061/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 63/92)

Oggetto: Contributo della Comunità europea al programma di salvataggio dell'Amazzonia: problemi derivanti dallo sfruttamento minerario nel territorio Yanomami e dai progetti di Calha Nord e Calha Sud

Durante la riunione del 9-11 luglio a Houston, il gruppo dei Sette ha affidato alla Banca mondiale e alla Comunità

europea (paragrafo 66 della dichiarazione) il compito di preparare, in collaborazione con il Brasile, un programma pilota di salvataggio dell'Amazzonia di cui si dovrebbero occupare la «Conferenza sul clima mondiale» che si svolgerà negli Stati Uniti il prossimo anno, nonché altre conferenze ancora e il prossimo vertice economico.

Vorrei che si rispondesse ai seguenti interrogativi:

1. Il territorio di Yanomami, al nord dell'Amazzonia, si trova nella regione frontiera di Roraima ed è riservato alla popolazione india in virtù di disposizioni costituzionali, sentenze giudiziarie e mandati conferiti alla FUNAI, velleitaria agenzia federale responsabile della protezione degli indios, e all'IBAMA, agenzia federale per l'ambiente. Ciononostante i due terzi del territorio Yanomami ospitano miniere inquinanti in cui lavorano circa 40 mila «coloni». Il 9 gennaio scorso le forze armate avrebbero dovuto far evacuare la zona in base ad una decisione del presidente uscente José Sarney; detta decisione però non è stata rispettata. Qual è la posizione degli organi esecutivi comunitari circa la suddetta violazione di garanzie scritte e orali date agli indios nonché la pericolosa controversia che oppone l'autorità politica e le gerarchie militari? È ciò compatibile con il mandato conferito alla Comunità europea a Houston?
2. Nel 1986 le forze armate senza l'approvazione del Congresso, anzi senza che questo ne fosse a conoscenza, hanno varato un progetto detto di Calha Nord nell'intento di «brasilianizzare», colonizzare e sfruttare un «corridoio», lungo 6 500 e largo 150 km non lontano da cinque paesi limitrofi. Un altro progetto, detto di Calha Sud, è stato annunciato lo scorso anno dalle forze armate stesse per quanto riguarda l'Amazzonia occidentale. Il Congresso infine si è deciso per il finanziamento. Mentre il governatore di Roraima è inquisito per corruzione, le forze armate e il consiglio nazionale di sicurezza (SADEN) si pongono quali interlocutori privilegiati per la «valorizzazione» dell'Amazzonia: proprio in tale veste la SADEN ha rappresentato il Brasile nel corso della rinegoziazione dei progetti stradali con la Banca interamericana! I suddetti programmi sono compatibili con il mandato conferito alla Comunità europea a Houston? Intende la Comunità discutere le sue proposte con le autorità politiche brasiliane gelose della loro costituzione e delle loro leggi?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1990)

È innegabile che al vertice di Houston è stato conferito un mandato sia alla Banca mondiale sia alla Comunità europea. Quest'ultima cercherà di rispondervi rispettando fedelmente i termini del mandato.

Come l'onorevole parlamentare saprà, i recenti cambiamenti politici in Brasile hanno portato ad un riorientamento fondamentale della politica nei confronti dell'insieme delle questioni che si pongono in Amazzonia. I nuovi responsabili si vedono confrontati a seri problemi che sono oggetto di aspri conflitti interni. I due esempi citati — rispetto del territorio degli Yanomami e l'ampliamento delle zone militari verso la frontiera settentrionale del paese — rappresentano bene la complessità dei problemi, ma mostrano anche in modo non equivoco i limiti di ogni azione internazionale.

Risulta molto chiaramente dal comunicato del vertice di Houston che i firmatari sono pronti a adottare le misure che si impongono, ad aiutare e appoggiare le iniziative prese dai paesi in questione, «intraprendendo con loro un nuovo dialogo sulle vie e sui mezzi per sostenere i loro sforzi». Tuttavia questa richiesta non potrebbe essere intrapresa senza rispettare il diritto sovrano di ciascun Stato a servirsi delle sue risorse naturali.

Da parte sua la Commissione si sforzerà, nell'esercizio di tale mandato, a conciliare il rispetto dei diritti sovrani dei suoi partner e la necessità di cercare con loro delle soluzioni effettive ai problemi globali della foresta tropicale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2070/90

dell'on. Jan Sonneveld (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 63/93)

Oggetto: Applicazione differenziata del prelievo di corresponsabilità sui cereali

In base alle disposizioni per il prelievo di corresponsabilità sui cereali sono esentati dal pagamento di tale prelievo i coltivatori che ne producono meno di 25 t annue. Quali sono le esperienze della Commissione in riferimento all'applicazione da parte degli Stati membri di questa disposizione?

1. In che modo si stabilisce che un coltivatore produce meno di 25 t di cereali (in base all'area del terreno coltivato, al tonnello realmente raccolto, ecc.)?
2. Il grossista cui i coltivatori vendono i cereali fa distinzione, in qualche modo, a livello contabile tra coltivatori che producono più o meno di 25 t, oppure questa differenza non incide in nessun modo sul versamento del prelievo di corresponsabilità da parte del grossista?
3. In che modo controlla la Commissione, e per suo conto le autorità degli Stati membri, la corretta applicazione di questa disposizione?

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(11 ottobre 1990)

1 e 2. La normativa comunitaria prevede che il regime di esenzione dai prelievi di corresponsabilità sui cereali a favore dei piccoli produttori sia applicato sotto forma di aiuto diretto.

Tale aiuto viene concesso nei limiti di un massimale globale fissato per l'insieme della Comunità e ripartito tra gli Stati membri. L'importo dell'aiuto erogato al produttore è stabilito in funzione del prelievo di corresponsabilità da questi versato e non può superare l'ammontare del prelievo corrispondente a 25 t. Soltanto la chiave di ripartizione tra gli Stati membri è basata sulle vendite effettuate dai produttori che immettono sul mercato un massimo di 25 t.

Tenuto conto della dotazione finanziaria stanziata, gli Stati membri stabiliscono quali produttori siano da considerarsi come piccoli produttori, basandosi a tal fine su criteri oggettivi come la superficie investita a cereali o la superficie agricola utilizzata dell'intera azienda.

La maggior parte degli Stati membri versa l'aiuto al produttore dietro presentazione di documenti giustificativi attestanti che egli ha effettivamente sostenuto l'onere del prelievo di corresponsabilità. La Spagna, la Grecia e l'Italia sono state autorizzate ad istituire un regime che consente ai grossisti di esonerare direttamente i piccoli produttori dal versamento del prelievo fino ad un massimo di 25 t. Per garantire il rispetto di detto limite gli Stati membri hanno instaurato un sistema di tessera di fornitore.

3. Per quanto riguarda il controllo della corretta applicazione della normativa comunitaria, la Commissione ha deciso di effettuare, ai fini della liquidazione dei conti relativi agli esercizi 1987 e 1988, un'indagine globale sul quantitativo di cereali per il quale gli Stati membri dovrebbero riscuotere il prelievo di corresponsabilità.

La Commissione progetta inoltre controlli sistemici sull'esazione del prelievo presso i primi acquirenti di cereali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2073/90

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 63/94)

Oggetto: Salute a rischio nell'industria dei cosmetici e dei prodotti per la cura dei capelli

È la Commissione al corrente che molte donne, impiegate nell'industria dei cosmetici e dei prodotti per la cura dei capelli, sono esposte a rischi per la salute che comportano disturbi polmonari e circolatori, problemi dermatologici e cancro?

Può la Commissione comunicare quali misure intende prendere per assicurare che:

1. vengano quantificati tali rischi;
2. vengano eliminate dal posto di lavoro le sostanze pericolose;
3. si chieda ai produttori di indicare sulle etichette la composizione dei prodotti, elencando tutte le sostanze utilizzate, indipendentemente dal fatto che siano considerate o no pericolose;
4. si intervenga prontamente quando si ritiene che un prodotto possa essere pericoloso?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1990)

La Commissione desidera sottolineare che una parte notevole della legislazione comunitaria mira ad assicurare la precisa etichettatura di prodotti pericolosi immessi sul mercato, nonché a proteggere i lavoratori che vengono a contatto con tali prodotti. Fra questi sono compresi naturalmente i lavoratori dell'industria dei cosmetici e dei prodotti per la cura dei capelli.

Rispondiamo qui di seguito ai punti specifici sollevati:

- 1 e 2. La direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e le connesse direttive particolari, riguardanti fra l'altro sia i mezzi di protezione individuale che i requisiti del posto di lavoro, implicano che i datori di lavoro valutino pienamente i rischi per la salute dei dipendenti sul luogo di lavoro e prendano le misure necessarie in base ai principi generali di prevenzione, sostituendo ove occorra ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso. La direttiva 90/394/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, ha per oggetto in particolare la valutazione dei rischi derivanti dall'uso di agenti cancerogeni.

Tali direttive sono da associare alla direttiva 80/1107/CEE ⁽³⁾ sugli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro e sugli obblighi derivanti dalla direttiva concernente la protezione dei lavoratori nell'espletamento dei loro compiti.

In queste direttive sono ugualmente previste disposizioni per il caso in cui si sospetti che un prodotto sia nocivo, tra le quali, ad esempio, l'uso di un sistema chiuso, misure di protezione collettive e/o individuali, informazione dei lavoratori. Le autorità degli Stati membri sono tenute a vigilare affinché le prescrizioni siano correttamente rispettate.

3. La direttiva 76/768/CEE ⁽⁴⁾ disciplina a livello comunitario la composizione, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti cosmetici. Le sostanze contenute nei prodotti cosmetici non figurano fra le in-

dicazioni obbligatorie che dovrebbero essere riprese sulle confezioni ed etichette (articolo 6 della suddetta direttiva).

Tuttavia la Commissione sta riesaminando il dispositivo della direttiva in questione, soprattutto nell'intento di fornire più precise informazioni agli utilizzatori dei prodotti. Al riguardo dovrebbe essere presentata fra breve una proposta di sesto emendamento della direttiva 76/768/CEE.

4. Inoltre la direttiva 76/768/CEE prevede all'articolo 12 che, qualora un prodotto cosmetico comporti un pericolo per la salute, sia vietato temporaneamente o sottoposto a disposizioni particolari. Una procedura di consultazione viene immediatamente avviata a livello comunitario per prendere le adeguate misure.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2077/90

dell'on. Carlos Carvalhas (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 63/95)

Oggetto: Poligono di tiro di Alcochete

Considerata la decisione di ampliare il poligono di tiro di Alcochete, con il conseguente rischio di distruggere il parco naturale dell'estuario del Tago e di danneggiare le zone d'immigrazione di varie specie migratorie provenienti dall'Europa settentrionale o dal Continente africano, vista la direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ relativa alla protezione degli uccelli selvatici (le autorità portoghesi avevano chiesto una deroga in relazione all'articolo 9, peraltro già superata in quanto riferentesi agli anni 1986 e 1987), le convenzioni di Berna e di Bonn nonché la recente presa di posizione della Commissione sulla violazione di questa direttiva nella zona di Donana-Huelva in Spagna:

Può la Commissione comunicare se è già intervenuta secondo gli intendimenti dello studio relativo all'impatto sugli uccelli selvatici in quella zona, conformemente alla direttiva comunitaria summenzionata?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1990)

1. È stata presentata alla Commissione una denuncia relativa alle gravi minacce ecologiche dell'estuario del

Tago in seguito al progetto di ampliamento del campo di tiro di Alcochete.

2. Allo scopo di poter prendere posizione, la Commissione ha indirizzato una lettera per richiedere informazioni alle autorità portoghesi. Dopo aver esaminato la risposta la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE.

3. Vista l'importanza dell'estuario del Tago e visto che la risposta portoghese alla lettera di ingiunzione non è per niente soddisfacente, la Commissione sta attualmente considerando il seguito da dare alla procedura di infrazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2093/90

dell'on. Hugh McMahon (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 63/96)

Oggetto: Contributo finanziario a carico del bilancio della Comunità per il festival della canzone in eurovisione

È in grado la Commissione di indicare all'assemblea quali contributi di fondi comunitari sono stati concessi nel 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 per la gestione della canzone in eurovisione e a quale linea del bilancio della Comunità sono stati imputati?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(5 novembre 1990)

La Commissione ha contribuito al concorso eurovisione in tre occasioni: nel 1987, per il 30° anniversario del trattato di Roma, quando il programma fu mandato in onda da Bruxelles; nel 1988, l'Anno europeo del cinema e della televisione; nel 1990, l'Anno europeo del turismo.

Il concorso eurovisione è lo spettacolo televisivo che registra in Europa il più alto indice di ascolto, con circa 500 milioni di spettatori che lo seguono regolarmente.

I contributi concessi, che sono stati utilizzati per la diffusione durante lo spettacolo di alcune «immagini» europee, sono i seguenti:

1987: 380 000 Ecu (bilancio linea B3300),

1988: 240 551 Ecu (bilancio linea B6741)

1990: 200 000 Ecu (bilancio linea A3052).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2101/90

dell'on. Henry McCubbin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 63/97)

Oggetto: Licenza per taxi

Prevede il diritto comunitario norme relative alla concessione di licenze per taxi, in particolare per quanto riguarda la competenza e l'idoneità degli aspiranti taxisti come pure il loro numero, per il quale si chiede se deve essere regolato unicamente dalle forze di mercato?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(12 novembre 1990)

La Commissione ritiene che la normativa per quanto concerne i taxi rientri essenzialmente nella sfera di competenza degli Stati membri e delle autorità locali interessate, che dispongono delle informazioni approfondite necessarie in materia. Perciò la normativa comunitaria non contempla questioni quali la concessione di licenze per taxi, che sono di pertinenza delle autorità competenti degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2107/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 63/98)

Oggetto: Traffico di residui di mercurio tossici destinati a depositi in Sudafrica

Manifestazioni ed altre forme di protesta si svolgono attualmente negli Stati Uniti dinanzi alle sedi e agli impianti della società American Cyanamid Corporation, in particolare nella fabbrica per l'espansione di Bound Brook nel New Jersey, e della Thor Chemicals Company. Ciò è dovuto al fatto che le imprese in questione spediscono e «ritrattano» residui di mercurio nell'homeland del Kwa-zulu in Sudafrica, contaminando i fiumi vicini, in particolare il Mngewe e l'Umgeni. L'organizzazione ecologica internazionale Greenpeace sostiene di aver rilevato nel Mngewe livelli di mercurio 8 800 volte superiori (!) alla soglia di tolleranza massima ammessa negli Stati Uniti. Giova ricordare che le acque in questione servono all'approvvigionamento degli abitanti dei villaggi zulu della Valle delle Mille Colline.

Considerando l'importanza delle filiali della Cyanamid Corporation nella maggior parte dei paesi della Comunità (erbicidi, prodotti farmaceutici e chimici, biotecnologia, attrezzature mediche e chirurgiche, biologia . . .) deside-

rerei sapere se le nostre autorità comunitarie si sono concretamente preoccupate dell'eventuale esportazione nel terzo mondo, e nel Sudafrica in particolare, di sostanze pericolose quali i residui di mercurio provenienti dagli impianti nella Comunità appartenenti alle suddette società.

La federazione internazionale dell'energia chimica e il sindacato generale dei lavoratori a Bruxelles nonché la confederazione dei sindacati sudafricani (COSATU) sono, per quanto li riguarda, molto preoccupati.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 novembre 1990)

Il regolamento (CEE) n. 1734/88 ⁽¹⁾ riguarda le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi di talune sostanze pericolose incluse le seguenti: ossido mercurico, cloruro mercurioso, altri composti inorganici del mercurio, composti di alchilmercurio, composti alcossilchil e arilmercurici.

Il suddetto regolamento dispone che il paese terzo importatore sia informato del fatto che tali sostanze sono vietate o soggette a drastiche restrizioni sul territorio comunitario e delle ragioni di tali divieti e restrizioni.

La Commissione è stata recentemente informata di esportazioni in provenienza dalla CE di composti inorganici di mercurio verso la Polonia, il Libano, la Libia, la Thailandia, l'Arabia Saudita, la Nuova Zelanda, l'Indonesia, il Kuwait e Singapore.

La Commissione non è al corrente di spedizioni dalla CEE di residui contaminati da mercurio alla volta della Repubblica sudafricana o di altri paesi terzi.

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2121/90

dell'on. Francis Würtz (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 63/99)

Oggetto: Pratiche commerciali fraudolente nei confronti dei consumatori

Varie associazioni di consumatori francesi denunciano l'attività di società della Germania occidentale ⁽¹⁾ nel campo delle lotterie commerciali (con annunci pubblicitari di possibili vincite che non vengono mai assegnate) o di giochi denominati «catena del denaro».

Queste pratiche sono vietate dalla normativa francese, ma sembrano non contrastare con la normativa della Germania occidentale, il che assicura ai dirigenti di dette società

commerciali l'impunità di fatto allorché si rivolgono a consumatori francesi.

La Commissione ha intenzione di adottare misure volte a proteggere efficacemente i consumatori in questo settore e in particolare l'applicazione della norma del rispetto della legislazione nazionale dei consumatori? Nel caso in questione, quali misure intende proporre la Commissione al governo della Germania occidentale?

⁽¹⁾ Società VPC Home Vertrieb di Monaco di Baviera.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(29 novembre 1990)

La Commissione è a conoscenza dei fatti a cui allude l'onorevole parlamentare, ed è già in contatto con le autorità tedesche.

In Germania esiste una legislazione adeguata per casi simili; tuttavia, nella fattispecie, la particolarità risiede nel fatto che le pratiche commerciali delle imprese tedesche si rivolgono esclusivamente ai consumatori di altri Stati membri, in particolare in Francia, e non ai consumatori tedeschi.

La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 ⁽¹⁾, relativa alla pubblicità ingannevole, e le legislazioni nazionali corrispondenti si applicano alle suddette pratiche; poiché, tuttavia, chi diffonde la pubblicità non svolge l'attività nel proprio paese d'origine, si è di fronte a un problema molto complesso di conflitto giuridico.

I servizi della Commissione stanno esaminando le diverse possibilità per risolvere questo tipo di problemi.

Com'è stato annunciato nel piano d'azione triennale per la politica di tutela dei consumatori nella Comunità europea, la Commissione prevede in particolare di elaborare una direttiva generale relativa ai contratti stipulati a distanza, ciò che contribuirebbe a risolvere anche il tipo di problema presentato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2123/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 63/100)

Oggetto: Sicurezza del lavoro nelle piattaforme petrolifere del Mare del Nord

Un grave conflitto ha recentemente opposto una parte considerevole del personale delle piattaforme petrolifere

del Mare del Nord ai responsabili delle compagnie che sfruttano i pozzi in relazione alla mancanza di sicurezza del loro lavoro e alla frequente precarietà delle loro condizioni di ingaggio.

Desidererei conoscere la posizione della Commissione e i passi eventualmente compiuti in relazione a questi due distinti problemi.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1990)

La Commissione, dopo consultazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive, composto di rappresentanti dei governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro degli Stati membri, sta elaborando un progetto di proposta di direttiva riguardante le prescrizioni minime atte a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle industrie estrattive, anche nel settore dell'esplorazione e dello sfruttamento delle materie prime minerali mediante perforazione a terra e in mare.

Qualora vengano adottate misure più specifiche, verranno esaminate particolareggiatamente alla luce dell'indagine Piper Alpha, in merito alla quale Lord Cullen presenterà una relazione alla fine di ottobre.

una tematica specifica. Per gli anni dal 1989 al 1992 sono stati così definiti quattro temi, presentati per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 308 del 3 dicembre 1988. Da allora in poi, nello stesso periodo di ogni anno, è stato ripubblicato il medesimo annuncio, da un lato per lanciare l'operazione e dall'altro per informare gli interessati dei temi previsti negli anni successivi.

Per l'anno 1990 la Commissione ha ricevuto 1 138 progetti, ma i limiti imposti dal bilancio le hanno permesso di concedere un aiuto finanziario solamente a un numero limitato di questi. Un importo di 2,6 milioni di Ecu è stato quindi ripartito fra i 26 progetti selezionati dalla Commissione a seguito di un parere espresso da una giuria di esperti di fama internazionale. Il parere della giuria si basa soprattutto sulla relazione esistente fra il progetto e il tema dell'anno, che verterà quest'anno sul complesso di edifici storici che formano il tessuto e il carattere di un ambiente urbano o rurale.

Le attuali restrizioni di bilancio non consentono alla Commissione di estendere l'iniziativa a progetti di conservazione che non rientrano specificamente nella tematica annuale.

Per i due prossimi anni i temi scelti sono:

1991: Testimonianze di attività della produzione, industriale, artigianale o agricola dell'umanità.

1992: Recupero integrato degli spazi pubblici nei centri storici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2151/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 63/101)

Oggetto: Aiuto al patrimonio culturale

Per determinare la sua azione annuale a favore del patrimonio culturale la Commissione fissa un argomento ben preciso ed è in quadro tematico predeterminato che si effettua la selezione dei progetti presentati. Numerosi progetti non corrispondenti al tema sono quindi respinti.

Come potrebbe la Commissione prendere ugualmente in considerazione taluni progetti che, senza rientrare nel quadro previsto per la selezione annuale, meriterebbero, per le loro proprie caratteristiche, un aiuto dalla Comunità?

Può la Commissione comunicare se è in grado di pubblicare i temi scelti per i prossimi anni?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(5 novembre 1990)

Dal 1989 la Commissione organizza la sua azione di sostegno del patrimonio culturale definendo di volta in volta

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2171/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 63/102)

Oggetto: Condizioni politiche dell'espansione delle relazioni commerciali della Comunità con l'America centrale

Lo scorso luglio i cinque governi dell'America centrale e quello di Panama hanno deciso di diversificare le esportazioni centroamericane dirette nella Comunità favorendo i prodotti non tradizionali. Secondo l'agenzia Reuter e sotto riserva di conferma la Comunità incoragerebbe questa promozione con un intervento pari a 120 milioni di US \$: il sig. Angel Vinas, della delegazione europea, avrebbe rilasciato una dichiarazione secondo la quale la gamma di prodotti esportati deve essere ampliata — ciò che risulterebbe infatti molto utile — ma non è stata formulata per quanto mi risulta nessuna osservazione

sulle condizioni politiche che la Comunità deciderebbe di imporre prima di procedere ad una promozione globale delle esportazioni centroamericane sul proprio mercato. I regimi interni del Costa Rica e del Nicaragua, qualificabili come democratici, sono infatti diversi da quelli del Salvador e del Guatemala, che sono ancora sconvolti dalla guerra civile e privi di accordi politici di riconciliazione nazionale, mentre l'Honduras è soggetto ad una dittatura militare a malapena camuffata.

Non dovrebbe quindi la Comunità adottare una impostazione singola paese per paese, sia per gli aiuti che essa concede che per le importazioni che essa riceve?

Qual è stata comunque dal 1985 al 1989 la suddivisione degli aiuti della Comunità e dei suoi Stati membri a favore dei vari paesi interessati?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(14 novembre 1990)

L'obiettivo dei paesi centroamericani di diversificare i loro scambi commerciali è perfettamente legittimo e auspicabile, se si tiene conto del fatto che le loro esportazioni sono, al momento attuale, eccessivamente dipendenti da alcuni prodotti agricoli (caffè, banane, zucchero) per i quali le prospettive di mercato e gli introiti prevedibili

sono ben lontani dal garantire uno sviluppo soddisfacente. La Commissione è dunque disponibile, in conformità degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro del dialogo di San José, a sostenere tale diversificazione.

Essa tiene inoltre a precisare che i 120 milioni di Ecu ai quali fa riferimento l'onorevole parlamentare non riguardano l'azione di promozione delle esportazioni verso la Comunità, ma un progetto finalizzato a promuovere il commercio fra i paesi della regione.

Per quanto riguarda la politica commerciale la Commissione fa presente che la Comunità, nella sua qualità di potenza commerciale aderente al GATT, non potrebbe applicare in questo settore una politica discriminatoria in contraddizione col diritto internazionale.

Quanto all'aiuto finanziario la Commissione ricorda che il suo obiettivo è di soccorrere le popolazioni — e non i governi — e che non sarebbe opportuno subordinare aiuti umanitari (aiuto alimentare, aiuto d'urgenza, aiuto ai profughi, ...) a criteri politici. La Commissione ricorda infine che in America centrale l'aiuto ai progetti di sviluppo viene assegnato per più dell'80% a progetti di cooperazione o di integrazione regionale da cui trae profitto l'insieme dei paesi della regione, e che non è possibile stabilire esattamente, se non in modo arbitrario, di quale percentuale beneficia ciascun paese.

Ripartizione dell'aiuto comunitario assegnato ai paesi dell'istmo centroamericano

1985-1989

(in milioni di Ecu)

	1985	1986	1987	1988	1989	Totale
Costa Rica	13,94	0,70	0,30	0,15	5,66	20,75
El Salvador	9,21	5,79	19,73	2,87	4,05	41,65
Guatemala	1,39	15,97	9,87	20,55	7,13	54,91
Honduras	4,51	15,87	3,49	5,86	3,24	32,97
Nicaragua	20,88	21,81	21,42	40,25	16,80	121,16
Panama	—	0,31	0,11	0,34	0,40	1,16
Azioni regionali	23,48	5,33	27,30	39,76	55,37	151,24
Totale	73,41	65,78	82,22	109,78	92,65	423,84

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2192/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 63/103)

Oggetto: Sistemazione alla pari

Già molto tempo fa, il 24 novembre 1969, è stato firmato a Strasburgo, nel quadro del Consiglio d'Europa, un

«Accordo europeo relativo alla sistemazione alla pari». Il 20 dicembre 1984 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri della Comunità di firmare e ratificare detto accordo (raccomandazione 85/64/CEE) (1). Tuttavia persiste un vuoto notevole a livello dei Dodici dato che il Belgio, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito a quanto pare non hanno ancora ratificato l'accordo e dato seguito all'invito, assai pressante e giustificato, espresso dalla Commissione.

Quest'ultima ha manifestato il suo recente interesse in termini piuttosto evasivi (risposta all'interrogazione

scritta n. 589/88 ⁽²⁾ dell'on. Jesús Cabézon Alonso e risposta all'interrogazione scritta n. 989/90 ⁽³⁾ dell'on. Marlène Lenz). Il rinvio alla competenza delle istanze del Consiglio d'Europa e il rifiuto (4 luglio 1990) di assumere una responsabilità non sono compatibili, a mio parere, né con la raccomandazione fatta agli Stati membri dalla Commissione stessa il 20 dicembre 1984 né con la risoluzione votata dal Parlamento il 17 novembre 1983 ⁽⁴⁾.

Desidererei comunque conoscere, per ognuno dei paesi inadempienti, l'eventuale giustificazione ufficiale del ritardo (il Belgio, ad esempio, deve organizzare una concertazione degli organi competenti delle sue comunità e regioni per adottare, ai termini dell'accordo europeo, le sue disposizioni interne o, in mancanza di ciò, preparare una nuova legislazione nazionale) come pure in quali date gli Stati membri adempienti hanno proceduto alla ratifica da parte delle loro istituzioni competenti.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1985, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. C 49 del 27. 2. 1989, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 303 del 3. 12. 1990, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 64.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1990)

Fra gli Stati membri della Comunità europea cinque hanno ratificato l'accordo europeo sulla sistemazione alla pari, vale a dire la Danimarca (29 aprile 1971), la Francia (5 febbraio 1971), l'Italia (8 novembre 1973), il Lussemburgo (24 luglio 1990) e la Spagna (11 agosto 1988).

Quanto ai motivi addotti dagli Stati che non hanno ratificato l'accordo, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a voler fare riferimento alla risposta fornita dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa alla interrogazione scritta n. 318 dell'assemblea parlamentare in cui si precisa che «se diversi Stati membri non sono disposti a ratificare l'accordo, ciò è essenzialmente dovuto al fatto che essi temono che ponendo l'accento su un contratto di lavoro piuttosto che su un accordo fra individui si giunga ad una eccessiva burocratizzazione e ad un aumento del costo sociale».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2216/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 ottobre 1990)

(91/C 63/104)

Oggetto: Fondo sociale europeo e Navarra nel corso del 1989

È in grado la Commissione di indicare:

- l'ammontare degli investimenti a carico del Fondo sociale europeo nella comunità «Foral» di Navarra (Spagna) — nel corso del 1989?

- i programmi o progetti specifici che sono stati cofinanziati mediante tali aiuti?
- le istituzioni e gli enti della Navarra che hanno ricevuto aiuti a carico del Fondo sociale europeo nel corso del 1989?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1990)

L'importo totale concesso dalla Commissione, a titolo del Fondo sociale europeo, a favore della comunità Foral de Navarra per l'anno 1989 ammonta a 686 861 898 Pta, di cui è stato versato a metà del 1989 un anticipo del 50%. La liquidazione finale avrà luogo a mano a mano che le domande dei saldi saranno presentate.

I programmi approvati riguardano azioni a favore di giovani, di disoccupati adulti di lunga durata, di donne, di persone occupate in piccole e medie imprese in via di ammodernamento o in imprese industriali in ristrutturazione, e infine a favore di categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili sul mercato del lavoro, come i migranti e i minorati.

Gli organismi destinatari dei finanziamenti approvati sono, da un lato, l'INEM responsabile di gran parte delle azioni da realizzare e, dall'altro, l'Istituto de servicios sociales, il Gobierno Foral de Navarra e il Patronato Santa Lucia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2257/90

dell'on. Marc Reymann (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 ottobre 1990)

(91/C 63/105)

Oggetto: Articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68
— Il coniuge cittadino di uno Stato terzo

La Commissione è a conoscenza del fatto che taluni consigli dipartimentali dell'ordine dei medici (Francia) rifiutano l'iscrizione all'albo dei medici ai cittadini di uno Stato terzo coniugati con un cittadino di uno Stato membro che si sia avvalso egli stesso del diritto di libera circolazione all'interno della Comunità (nella fattispecie in Francia) e ciò malgrado i termini dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ⁽¹⁾?

Più precisamente, un consiglio dipartimentale ha il diritto di rifiutare a un medico cittadino di un paese terzo, in

possesto dei diplomi e dei titoli che consentono a un medico francese di iscriversi all'albo, coniuge di una cittadina tedesca che si è avvalsa ella stessa del diritto di libera circolazione all'interno della Comunità (Francia), l'iscrizione all'albo dell'ordine, impedendogli quindi di esercitare un'attività retribuita di medico alle stesse condizioni richieste ai suoi colleghi francesi?

Il medico in parola, cittadino di uno Stato terzo, può far valere i propri diritti appoggiandosi alla sentenza della Corte di giustizia delle CE del 7 maggio 1986 (Emir Gül contro Regierungspräsident Düsseldorf 131/85, raccolta 1986, pagina 1583 e seguenti)?

(¹) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(29 novembre 1990)

La Commissione prende nota dei fatti descritti dall'onorevole parlamentare.

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, il coniuge — qualunque sia la sua nazionalità — di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di un altro Stato membro un'attività subordinata, o non subordinata, ha il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio di detto Stato membro.

Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità nella causa 131/85 Emir Gül-Regierungspräsident Düsseldorf (¹), il cittadino di uno Stato terzo, che sia coniugato con un lavoratore che fruisca della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, ha il diritto di accedere all'esercizio di professioni soggette ad un regime di autorizzazione amministrativa ed a norme professionali specifiche alle stesse condizioni contemplate per i cittadini nazionali del paese ospitante. È il caso in particolare della professione del medico, qualora il coniuge possieda le qualifiche professionali ed i diplomi prescritti dalle leggi dello Stato membro ospitante per l'esercizio di tale professione.

Nei casi cui si riferisce l'onorevole parlamentare, se i medici, pur soddisfacendo le condizioni summenzionate, si vedono rifiutare l'iscrizione all'albo da parte delle autorità francesi, dovrebbero inviare alla Commissione copia del loro fascicolo per permetterle di esaminarlo.

(¹) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1986, pag. 1593.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2262/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 ottobre 1990)

(91/C 63/106)

Oggetto: Direttiva sugli uccelli

Con riferimento alla risposta data all'interrogazione scritta n. 738/89 (¹) vuole la Commissione rispondere in termini precisi alla terza parte — vuole cioè indicare quali tra le specie attualmente incluse nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE (²) hanno fatto registrare una diminuzione in uno o più Stati membri — o deve il Parlamento ritenere che non sia al corrente?

(¹) GU n. C 190 del 30. 7. 1990, pag. 3.

(²) GU n. 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1990)

Le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare si trovano nella banca di dati aggiornata dall'istituto reale delle scienze naturali del Belgio.

Dette informazioni vanno direttamente trasmesse all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2271/90

dell'on. Gerardo Fernandez Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 63/107)

Oggetto: Centro comunitario di informazioni sui testamenti

La possibilità che hanno i cittadini comunitari di stabilirsi in paesi membri diversi da quello d'origine ed effettuare operazioni immobiliari comporta per essi l'acquisizione di beni che saranno naturalmente oggetto di disposizioni testamentarie.

Il testamento, redatto nella maggior parte dei casi nel paese d'origine e concernente beni immobili acquisiti nel paese di residenza, comporta difficoltà per coloro che nel paese di residenza si interessano alle operazioni immobiliari del testatore, in quanto si ignora se ha redatto testa-

mento nel suo paese e di fronte a quale notaio, qual è l'organismo che coordina le informazioni in merito nel suo stato d'origine, quali sono le possibilità di ricevere informazioni notarili e così via.

In considerazione di quanto detto, non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno promuovere la creazione a livello comunitario di un centro unico d'informazione sui testamenti redatti da cittadini comunitari che abbiano acquisito beni immobili in paesi della Comunità europea diversi da quello d'origine, per coordinare l'attività informativa dei rispettivi registri testamentari e contribuire così alla sicurezza delle transazioni nel settore dei beni immobili e di altro genere?

**Risposta data da sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(21 novembre 1990)

La questione è di competenza degli Stati membri. Tuttavia la Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare che esiste già uno strumento di diritto internazionale in tale campo, più precisamente la convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 in materia di istituzione di un sistema di iscrizione testamentaria. Finora tale convenzione del Consiglio d'Europa è stata ratificata da vari paesi europei tra i quali gli Stati membri seguenti: Francia, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Lussemburgo e Spagna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2295/90

dell'on. Luciano Vecchi (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 63/108)

Oggetto: Obiezione di coscienza

Considerando che la risoluzione adottata dal Parlamento europeo nell'ottobre 1989 (doc. A3-0015/89) sul «rifiuto di compiere il servizio militare motivato con l'obiezione di coscienza e sul servizio civile sostitutivo», nonché a quella adottata nel febbraio 1983 (doc. 1-0546/82) sullo stesso tema, riconosce al diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare lo status di diritto del cittadino, che deve quindi essere affermato e tutelato in tutto il territorio della Comunità, chiedo alla Commissione delle Comunità europee:

1. Quale seguito si intende dare alla summenzionata risoluzione del Parlamento, al fine di garantire che tutte le indicazioni ivi contenute siano effettivamente messe in atto?

2. Per quale motivo in un Paese membro della Comunità, cioè la Grecia, il diritto all'obiezione di coscienza ed al diritto civile sostitutivo al di fuori dell'esercito non è ancora riconosciuto, ragione per cui centinaia di giovani vengono ingiustamente incarcerati in prigioni militari?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(6 novembre 1990)

Come aveva già avuto occasione di precisare nel corso del dibattito dell'ottobre 1989 del Parlamento europeo in merito alla relazione della onorevole Schmidbauer sul rifiuto di compiere il servizio militare motivato dall'obiezione di coscienza, e sul servizio civile sostitutivo, la Commissione non ha alcuna competenza in materia.

Alla Commissione è noto che negli Stati membri non sono in vigore disposizioni uniformi sul diritto al rifiuto del servizio militare, ma non essendo competente, essa non può prendere iniziative volte a garantire lo statuto degli obiettori di coscienza e a sottrarli a misure repressive a ciò connesse.

La Commissione invita nondimeno l'onorevole parlamentare a prendere visione della raccomandazione trasmessa agli Stati membri dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il 9 aprile 1987, avente per oggetto l'obiezione di coscienza nei riguardi del servizio militare obbligatorio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2329/90

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 63/109)

Oggetto: Politica comunitaria nel settore del lavoro

La Commissione prevede di elaborare un progetto di regolamentazione in materia di contratti di lavoro a durata determinata (CDD) e di lavoro temporaneo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(5 novembre 1990)

La Commissione ha presentato due proposte di direttiva relative a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda rispettivamente le condizioni di lavoro e le distorsioni di concorrenza, e una terza che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei.

Le prime due proposte coprono i rapporti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato e temporaneo, mentre l'ultima riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato e temporaneo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 224 dell'8. 9. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2331/90

dell'on. Antoni Gutierrez Diaz (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 63/110)

Oggetto: Il parco nazionale di Aigüestortes (Catalogna-Spagna)

La decisione della Generalitat di Catalogna di ridurre di quasi 6 000 ettari il parco nazionale di Aigüestortes è un fatto insolito che non ha precedenti in Europa. Infatti si procede a ridurre la superficie di uno spazio naturale protetto per dar luogo a progetti di turismo aggressivo contro l'ambiente e incompatibili con le misure previste dalla Commissione, nella proposta concernente una nuova direttiva comunitaria relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fauna e della flora selvatiche.

Quali iniziative urgenti intende adottare la Commissione, in collaborazione con le autorità della Generalitat di Catalogna, allo scopo di evitare i gravi danni ecologici che possono scaturire da questa decisione?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(13 dicembre 1990)

Il parco nazionale di Aigües Tortes è una zona di protezione speciale classificata secondo l'articolo 4.1 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾.

Incombe alla Spagna la responsabilità per il mantenimento della zona che assicura condizioni favorevoli alla conservazione delle specie per le quali essa è stata classificata.

Sussiste in particolare l'obbligo di adottare misure appropriate per evitare, nelle zone di protezione considerate, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni delle quali possono risentire gli uccelli qualora esse producono effetti significativi rispetto agli obiettivi del presente articolo.

La Commissione ha chiesto alla Spagna informazioni più dettagliate in merito ai fatti menzionati dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2435/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 novembre 1990)

(91/C 63/111)

Oggetto: Aumento del capitale dell'FMI e criteri d'intervento

Nella sua riunione tenutasi nel settembre scorso il comitato ad interim del Fondo monetario internazionale è stato costretto dal contesto internazionale a esaminare ancora una volta il problema delle sue risorse proprie, per far fronte al problema dei debiti, per integrare opportunamente il commercio dei paesi dell'Europa dell'Est nel sistema internazionale di pagamenti e per gestire contemporaneamente le conseguenze della crisi del Golfo. Ancor prima della crisi, all'inizio del mese di maggio, l'FMI aveva deciso di aumentare il suo capitale del 50%, aumento che si sarebbe concretizzato dopo l'approvazione da parte dell'85% degli azionisti.

Potrebbero gli esecutivi comunitari rispondere ai seguenti quesiti:

1. Il termine a disposizione dei membri dell'FMI per approvare l'aumento di cui sopra scade alla fine del 1991, tuttavia essi potrebbero dare il proprio consenso prima dell'assemblea semestrale dell'FMI che si terrà nell'aprile 1991: i Dodici stanno concertando la loro posizione in vista di questa prima scadenza e, in caso affermativo, in che senso? A che punto sono attualmente?
2. Come viene ripartito l'attuale capitale dell'FMI tra i suoi 152 Stati membri?
3. Agli occhi dei Dodici è sufficiente l'aumento del 50%? E perché gli Stati Uniti vi si sono opposti e, a quanto sembra, vi si oppongono ancora?
4. È ammissibile che gli Stati Uniti dispongano di un diritto di veto allorché il loro deficit di bilancio costituisce il peggior esempio esistente al mondo in materia di gestione delle finanze pubbliche dei paesi industrializzati?
5. Tuttavia, come risponde a criteri di ordine generale la politica degli adeguamenti strutturali, applicata caso per caso?

Risposta

(12 febbraio 1991)

L'aumento delle aliquote dell'FMI, stabilito nel maggio 1990, è il risultato di un negoziato lungo e difficile durato due anni, durante i quali si sono scontrate le tesi opposte di chi auspicava il raddoppio del capitale per far fronte agli impegni crescenti del fondo e di chi riteneva sufficiente un aumento modesto motivato, tra l'altro, dalle limitazioni interne di bilancio. Si è raggiunto il compromesso su un aumento del 50% del capitale, da 90,1 a 135,2 miliardi di DSP.

L'accordo è stato perfezionato il 28 giugno 1990 dal consiglio dei governatori dell'FMI.

Gli Stati membri della Comunità hanno partecipato al negoziato consultandosi regolarmente, come hanno sempre fatto, per i problemi più importanti che riguardavano gli organismi finanziari internazionali.

I governi degli Stati membri della Comunità intendono accelerare le procedure interne di modo che l'aumento del capitale possa aver luogo al più presto possibile. Intervendo all'assemblea annuale dell'FMI, nel settembre scorso, il presidente del Consiglio, a nome della Comunità, ha rivolto un appello a tutti i membri del fondo affinché facciano il necessario per rendere al più presto effettivo, nel 1991, l'aumento del capitale.

Quanto alla politica degli adeguamenti strutturali, il presidente del Consiglio ha fatto osservare che un numero sempre maggiore di paesi in via di sviluppo applica attualmente programmi rigorosi di adeguamento macroeconomico e strutturale, ben sapendo che la creazione di un ambiente economico favorevole è la condizione essenziale per mobilitare il risparmio, per attirare investimenti e per stimolare il rientro dei capitali esportati. Ha aggiunto inoltre che tutti i paesi industrializzati devono continuare a sostenere fermamente tali sforzi di adeguamento, mettendo a disposizione i finanziamenti adeguati e predisponendo misure di liberalizzazione del commercio.

Non spetta al Consiglio pronunciarsi sulla posizione assunta dal governo degli Stati Uniti durante i negoziati sull'aumento del capitale del fondo.

Quanto alla ripartizione del capitale del fondo tra i suoi paesi membri, essa forma oggetto di una pubblicazione ufficiale (bollettino dell'FMI, agosto 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2460/90

dell'on. Luigi Vertemati (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(7 novembre 1990)
(91/C 63/112)

Oggetto: Incentivi fiscali all'ambiente

La presidenza italiana, tra le tante questioni che si è impegnata a rilanciare e meglio definire, sia nei trattati che nell'azione legislativa della Comunità, ha posto l'attenzione sulla politica ambientale.

Per dare concretezza a questo impegno il ministro Giorgio Ruffolo ha convocato lo scorso 22 settembre un vertice informale dei ministri dell'ambiente dei paesi CEE.

Chiedo al Consiglio di informare il Parlamento sui temi discussi nel vertice e sulle sue conclusioni.

Sarebbe particolarmente utile conoscere quali sono gli orientamenti emersi in relazione alla opportunità di introdurre incentivi economici nella politica ambientale CEE e alla necessità di dotarsi rapidamente di strumenti operativi (agenzia europea e fondo per l'ambiente).

Sarebbe infine molto importante conoscere quali sono gli orientamenti emersi tra i ministri dell'ambiente in relazione all'eventuale modifica dei trattati per quanto attiene alle politiche ambientali comunitarie.

Risposta

(12 febbraio 1991)

1. Il tema dell'utilizzazione degli strumenti economici e fiscali nel contesto della politica ambientale è stato esaminato in maniera approfondita nel corso di una riunione informale dei ministri dell'ambiente, tenutasi a Roma il 22 settembre 1990 su iniziativa della presidenza italiana. La discussione si è svolta sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del 25/26 giugno 1990, di quelle del Consiglio «Ambiente» del 28 novembre 1989, della relazione elaborata a richiesta della Commissione intitolata «1992 — dimensione ambientale», e di due documenti preparatori, uno della presidenza italiana, l'altro elaborato da un gruppo di esperti degli Stati membri convocato dalla Commissione.

2. Nella sessione del 29 ottobre 1990 il Consiglio «Ambiente» ha adottato alcune conclusioni in merito all'utilizzazione di strumenti economici e fiscali nel contesto della politica ambientale. Esse sottolineano, in particolare, l'importanza del ricorso a tali strumenti nelle politiche ambientali per tutelare più efficacemente l'ambiente.

Nell'*allegato* l'onorevole parlamentare troverà il testo completo delle conclusioni adottate dal Consiglio.

3. Si osserverà infine che gli altri punti citati dall'onorevole parlamentare, vale a dire «gli strumenti operativi» e l'eventuale modifica dei trattati, non sono stati discussi nella riunione informale dei ministri dell'ambiente.

Allegato

«Il Consiglio sottolinea che, per tutelare più efficacemente l'ambiente sulla base di una vera e propria integrazione delle politiche ambientale ed economica e per raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo durevole, rispettando in particolare il principio «chi inquina paga», i regolamenti in vigore direttamente concernenti l'ambiente e miranti alla disciplina ed al controllo del medesimo dovrebbero essere accompagnati da strumenti economici e fiscali. L'obiettivo di tali strumenti sarebbe di influire sulle motivazioni e sul comportamento dei produttori e dei consumatori, di escludere i procedimenti e i prodotti comportanti sprechi e fonte di inquinamento, nonché di favorire il ricorso a tecnologie e processi di produzione che consentano la preservazione delle risorse.

Il Consiglio conviene dell'opportunità di un'azione comunitaria in questo settore. Tale azione, realizzabile — tenendo conto del principio della sussidiarietà — in forme diverse a seconda dei problemi concreti da affrontare,

potrebbe segnatamente contribuire a garantire la coesione degli Stati membri nell'ambito dei negoziati internazionali e l'esecuzione degli impegni assunti in tale contesto. Si dovrà inoltre evitare che lo sviluppo di questi strumenti si traduca in una frammentazione del mercato e in distorsioni di concorrenza.

A questo proposito meritano un esame particolarmente approfondito i seguenti settori:

- mutamenti climatici,
- rifiuti solidi,
- considerazioni ambientali nel contesto di altre politiche comunitarie,
- inquinamento idrico.

Il Consiglio prende atto che la Commissione, basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Dublino (25/26 giugno 1990), intende presentare in tempo utile per il Consiglio «Ambiente» del 20/21 dicembre 1990 una proposta concreta relativa ai mutamenti climatici nonché degli orientamenti generali in materia di rifiuti solidi».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2597/90

degli on. Gianfranco Amendola, Paul Lannoye e Gérard Monnier-Besombes (V)

al Consiglio delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 63/113)

Oggetto: Adozione di una direttiva sullo scarico di rifiuti in mare

Considerato che dal 18 marzo 1988 giace nel cassetto del Consiglio la proposta modificata di direttiva CEE del Consiglio concernente lo scarico dei rifiuti in mare, presentata dalla Commissione (1);

1. non crede il Consiglio che la mancata adozione di questa direttiva costituisca una grave lacuna nell'attuazione della politica comunitaria ambientale in tema di rifiuti;
2. può dire il Consiglio se intende, e quando, esaminare e adottare tale proposta di direttiva;
3. può dire il Consiglio quali sono le ragioni che ostacolano l'adozione della suddetta proposta di direttiva?

(1) GU n. C 72 del 18. 3. 1988, pag. 8.

Risposta

(1° febbraio 1991)

1. Il Consiglio considera molto importante il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino. Al riguardo ha adottato varie misure, segnatamente:

- la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 (1) che restaura un sistema comunitario di informazioni in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e
- la decisione del Consiglio del 6 marzo 1986 (2) che instaura un sistema comunitario di informazioni in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da sversamenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose.

La Comunità è inoltre parte di un certo numero di convenzioni internazionali relative alla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare l'accordo di Bonn sulla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, nonché la convenzione di Barcellona per la prevenzione dell'inquinamento marino nel Mediterraneo con i relativi protocolli.

2. Il Consiglio è tuttavia pienamente consapevole della necessità di rafforzare l'azione comunitaria in questo settore, come ha segnalato in particolare nella risoluzione del 19 ottobre 1987 (3) concernente il proseguimento o l'attuazione di una politica e di un programma d'azione in materia ambientale (1987-1992), e nella risoluzione del 16 ottobre 1989 relativa agli orientamenti in materia di prevenzione dei rischi tecnici e naturali (4).

3. Quanto ai punti 2 e 3 dell'interrogazione rivolta dall'onorevole parlamentare, si ricorda che la proposta di direttiva in questione ha, come scopo principale, la definizione di norme comuni che armonizzino le disposizioni previste da varie convenzioni internazionali, per una migliore protezione dell'ambiente marittimo.

Il Parlamento europeo aveva chiesto, nel parere del 1987 (5), che venissero presentate altre proposte al riguardo ed in particolare una proposta volta a proibire l'immersione dei residui radioattivi.

Nel 1988 la Commissione ha presentato la proposta modificata citata dall'onorevole parlamentare. I lavori in corso presso gli organi del Consiglio non consentono di prevedere una prossima adozione della direttiva.

Secondo talune opinioni sembrerebbe infatti che il ricorso alle convenzioni internazionali esistenti costituisca il mezzo idoneo per giungere ad un controllo soddisfacente degli scarichi di rifiuti in mare.

(1) GU n. L 355 del 10. 12. 1981.

(2) GU n. L 77 del 22. 3. 1986.

(3) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 3, lettera a) e allegato, pag. 23, punto 4.2.

(4) GU n. C 273 del 26. 10. 1989.

(5) GU n. C 190 del 20. 7. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2791/90**dell'on. Ernest Glinne (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(13 dicembre 1990)**(91/C 63/114)***Oggetto:** Programma della BERS

È il consiglio di amministrazione che, uniformandosi alle direttive generali impartitegli dal consiglio dei governatori, definisce le politiche e prende le decisioni riguardanti le garanzie, le prese di partecipazione, l'assunzione ed erogazione di prestiti, l'assistenza tecnica oltre che le altre operazioni della banca. Esso decide sulla scorta di fascicoli sottopostigli dalla direzione della banca.

Detto consiglio di amministrazione «verrà costituito previa elezione in occasione della prima riunione del consiglio dei governatori che sarà convocata nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore dell'accordo recante creazione della banca ovvero ad una data ulteriore la più vicina possibile». Si è proceduto ad una siffatta operazione?

«Il principio del duraturo sviluppo, come quello dell'applicazione di una sana gestione bancaria oltre che di altri principi descritti all'articolo 13 dell'accordo, presiederanno all'operazione della banca». Concretamente, essi si tradurranno in indirizzi attualmente definiti dal gruppo che assiste il presidente designato, Jacques Attali, durante il periodo transitorio che precede l'entrata in vigore dell'accordo e l'inizio delle operazioni. Detti indirizzi, che verranno raggruppati in un apposito manuale, definiranno le politiche e i principi basilari cui dovranno uniformarsi le operazioni della banca. In un congruo lasso di tempo, essi dovranno essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione. A che punto si trova questa procedura?

L'accordo, unico documento ufficiale che definisce attualmente in particolare le funzioni e i principi che presiedono alle operazioni della banca, non esclude, a priori, alcun tipo di attività industriale sempre che essa sia collegata al settore produttivo, concorrenziale e privato. Ha il manuale delle operazioni registrato progressi — ufficialmente — su questo punto capitale?

Risposta*(12 febbraio 1991)*

Il 19 novembre 1990 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Ai sensi

di quest'atto la Comunità in quanto tale sarà membro della Banca fin dall'entrata in vigore dell'accordo.

I lavori a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare mirano a preparare la prima riunione del consiglio dei governatori della banca, che si terrà nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.

Le informazioni specifiche chieste dall'onorevole parlamentare in merito a tali lavori preparatori potranno essere fornite dalla Commissione, alla quale l'onorevole parlamentare ha rivolto la stessa interrogazione. Al riguardo occorre ricordare che la Commissione è stata incaricata, mediante la decisione del Consiglio, di designare i rappresentanti della Comunità in seno alla Banca.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2799/90**dell'on. Luigi Vertemati (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(13 dicembre 1990)**(91/C 63/115)***Oggetto:** Sicurezza per i conducenti di veicoli a motore

Considerati i positivi risultati ottenuti per la tutela della sicurezza dei cittadini con le direttive 76/115/CEE⁽¹⁾ (modificata dalla direttiva 82/318/CEE)⁽²⁾ e 77/541/CEE⁽³⁾ (modificata dalla direttiva 82/319/CEE)⁽⁴⁾ relative all'uso delle cinture di sicurezza;

considerato, però, che in alcuni casi tali sistemi hanno impedito all'automobilista di uscire dal mezzo aumentando con ciò i casi di morte;

considerato che la tecnologia ha individuato soluzioni compatibili ottenendo maggior sicurezza per il conducente o trasportato prima, durante e dopo l'incidente,

non ritiene il Consiglio di procedere ad una modifica di tale direttiva che contempli lo sblocco delle cinture dopo 10/15 secondi dall'urto, onde consentire la fuoriuscita dal veicolo degli incidentati?


⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 139 del 19. 5. 1982, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 19. 5. 1982, pag. 17.**Risposta***(12 febbraio 1991)*

Il Consiglio non ha ricevuto dalla Commissione nessuna proposta di modifica della direttiva citata dall'onorevole parlamentare.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA (seconda edizione)
L'obiettivo di una politica europea dei consumatori

di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

IL 1992 E OLTRE
di John Palmer



La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma: